

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....   | <i>Pag.</i> | 3  |
| COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV Camera e 5 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> Senato) ..... | »           | 7  |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....   | »           | 8  |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) .....   | »           | 9  |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....   | »           | 11 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....            | »           | 16 |
| GIUSTIZIA (II) .....   | »           | 19 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....  | »           | 23 |
| FINANZE (VI) .....   | »           | 36 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....  | »           | 63 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....                                  | »           | 70 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....                                      | »           | 84 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....                                   | »           | 85 |

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.**

|                                      |             |     |
|--------------------------------------|-------------|-----|
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) ..... | <i>Pag.</i> | 99  |
| AFFARI SOCIALI (XII) .....           | »           | 107 |
| <i>INDICE GENERALE</i> .....         | »           | 113 |

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

|  |   |
|--|---|
| Comunicazioni del presidente .....   | 3 |
| ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:   |   |
| Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. (C. 3909) (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) ..... | 4 |

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Comunicazioni del presidente.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, in occasione della prima seduta del Comitato che si svolge nel corso del suo turno di presidenza, intende partecipare ai colleghi la propria intenzione di interpretare il mandato presidenziale nell'ottica di una piena continuità con la tradizione istituzionale dell'organo. In tal senso, annuncia di aver organizzato – allo scopo di confrontare le tematiche parlamentari del Comitato con le esperienze universitarie e auspicando che tali iniziative possano contribuire a sviluppare un dialogo tra esponenti del mondo accademico e parlamentari – un ciclo di seminari aventi ad oggetto il sistema delle fonti normative e la qualità della legislazione, il cui programma mette in distribuzione. In proposito, segnala che lunedì 6 dicembre presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, si terrà un seminario vertente sul tema: « *Taglialeggi* » e « *Normattiva* » tra luci e ombre. Tale ciclo di incontri, dedicato

all'approfondimento di tematiche attinenti alle competenze del Comitato, si pone in linea di continuità con i contributi forniti dai deputati Duilio e Lo Presti nel corso dei rispettivi turni di presidenza. Al riguardo, rammenta infatti che l'attività del Comitato è stata arricchita dall'onorevole Duilio con l'elaborazione del rapporto *Tendenze e problemi della decretazione d'urgenza* e dello studio *Sulle ordinanze di protezione civile* e dall'onorevole Lo Presti – che, a causa di concorrenti impegni, ha dovuto lasciare i lavori odierni del Comitato – con lo studio su *Gli strumenti di recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari*. Tali ultime questioni, peraltro, sono state diffusamente trattate il 29 novembre scorso a Bari, in occasione della presentazione del Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, regioni e Unione Europea. In tale sede, il Vicepresidente Rosy Bindi ha avanzato la proposta che si possa individuare un'occasione per presentare anche a Roma tale documento; il Comitato potrebbe farsi, a suo giudizio, promotore di tale iniziativa.

Lino DUILIO, in via preliminare, formula al presidente Zaccaria, per le cui qualità esprime vivo apprezzamento, i migliori auguri di buon lavoro.

Nel condividere l'iniziativa testé illustrata dal presidente, osserva come tali incontri si svolgano in parallelo alla stessa attività del Comitato. Nell'ambito di tali iniziative vengono, infatti, in esame specifici fenomeni di precipuo interesse per il Comitato e che attengono alla complessiva produzione normativa e a peculiari modalità con cui essa si è manifestata negli ultimi tempi. Si riferisce, in particolare, alla questione delle ordinanze di protezione civile – alla quale rimanda inevitabilmente anche il decreto-legge n. 196 oggi all'esame del Comitato – analizzata dal recente studio che ha consegnato agli atti del Comitato e nel quale sono evidenziate le criticità di tale modalità di produzione normativa che, di fatto, conferisce poteri straordinari ad organi istituzionali ordinari.

Tale materia richiederebbe delle riflessioni più sostanziali e meno formali; da qui, la necessità di ragionare sulla possibilità di mettere in campo delle proposte di modifiche normative, anche alla luce della constatazione che si registra un progressivo superamento dell'ortodossia del sistema delle fonti al quale concorre in misura rilevante proprio il proliferare delle *ordinanze extra ordinem*. Tali ordinanze, peraltro, sono scarsamente conoscibili, in quanto non soggette al regime ordinario di pubblicità degli atti normativi e sono altresì sottratte ai controlli in sede amministrativa.

Tenuto conto che il Comitato è istituzionalmente deputato alla verifica della qualità della legislazione, da intendersi, a suo giudizio, non solo come puntuale riscontro di singoli testi legislativi, ma come monitoraggio complessivo della qualità complessiva della produzione normativa, affaccia la possibilità di sottoporre all'attenzione della Presidenza della Camera tali ordini di considerazioni, nelle forme e con le modalità che si ritengono più coerenti con la disciplina regolamentare dell'attività del Comitato.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel giudicare meritoria la questione sollevata dall'onorevole Duilio, ritiene tuttavia che la

stessa potrebbe essere posta all'attenzione del Comitato in una prossima seduta, anche al fine di valutare se sussistano i presupposti regolamentari e, in caso affermativo, di individuare le procedure da seguire per sottoporla alla Presidenza della Camera.

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

**Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (C. 3909).**

(Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver richiamato brevemente il contenuto del provvedimento, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3909 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, in quanto prevede interventi unificati dalla finalità di garantire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti dotandole di adeguati poteri e strumenti operativi;

la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania è una materia che, nel corso della XVI legislatura, è stata oggetto di provvedimenti di decretazione d'urgenza e, in particolare, dei decreti-legge n. 90 del 2008, n. 172 del 2008 e n. 195 del 2009, tutti caratterizzati per l'impianto derogatorio rispetto alla normativa vigente;

in ragione della situazione di elevata criticità da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza pertanto come disciplina per alcuni versi derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, all'articolo 2, comma 1, ove si proroga transitoriamente l'efficacia di una norma derogatoria introdotta con il decreto legge n. 195 del 2009 in materia di ammortizzatori sociali); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, stabilisce che *“i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà”*, e, prevedendo espressamente l'applicabilità dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2008, consente ai commissari straordinari nominati dal Presidente della Regione di procedere, in materia di valutazione d'impatto ambientale, in deroga al *codice ambientale* ed alla *“pertinente legislazione regionale in materia”*);

nel consentire tale ampia facoltà di deroga, il provvedimento, all'articolo 3, comma 1, espressamente autorizza la regione Campania ad adottare *“le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente”*;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, in particolare, nelle seguenti norme: al comma 1 dell'articolo 2, che proroga il termine di efficacia delle disposizioni contenute all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 senza novellare la norma modificata e al comma 2 del medesimo articolo che modifica la disciplina concernente l'esercizio delle funzioni del Consorzio unico di bacino di cui all'articolo 11, comma 8, del

decreto-legge n. 90 del 2008, senza novellare l'anzidetta disposizione; inoltre, il già menzionato comma 2 dell'articolo 1, laddove dispone l'applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008, si limita a richiamare la suddetta norma senza procedere nel contempo all'inserimento della stessa – previa riformulazione – nel testo;

il provvedimento, all'articolo 1, comma 2, sembrerebbe conferire le facoltà di deroga dallo stesso previste (ricorso alle procedure negoziate di affidamento degli appalti ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici in deroga alla disciplina ordinaria dettata dal codice e ricorso alle procedure in deroga al *codice ambientale* ed alla *“pertinente legislazione regionale”* ai fini della valutazione d'impatto ambientale) ai soli commissari straordinari nominati dal Presidente della Regione (in numero peraltro non precisato) e non anche a quest'ultimo, nel caso di mancata nomina dei primi;

inoltre, il disegno di legge, al comma 2 dell'articolo 3, laddove richiama l'Accordo di programma dell'8 aprile 2009, avrebbe dovuto fare riferimento all'atto modificativo in data 8 aprile, intervenuto a modifica dell'Accordo di programma del 18 luglio 2008;

infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'ar-

articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2008, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, inserendo nel testo – previo adattamento – la norma richiamata;

all'articolo 2, comma 1, che proroga al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente in favore del personale non collocato nell'ambito della dotazione organica dei Consorzi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009;

all'articolo 2, comma 2, che modifica la disciplina concernente l'esercizio delle funzioni del Consorzio unico di bacino di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 90 del 2008, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al suddetto articolo 11;

all'articolo 3, comma 1, che espressamente autorizza la regione Campania ad adottare *“le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente”*, si dovrebbe valutare l'opportunità di indicare quale sia la normativa statale e regionale vigente che autorizza l'esercizio del potere sostitutivo della Regione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2 – laddove si prevede che *“i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà”* – si dovrebbe precisare che tale riduzione di termini concerne il conseguimento delle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1 ».

Lino DUILIO, nel condividere la proposta di parere del relatore, ritiene che, con riferimento ai profili di interesse del Comitato, non vi sia altro da rilevare. Da un punto vista sostanziale, invece, in via preliminare, ricorda come la materia sia stata oggetto, nel corso della legislatura, di numerosi interventi mediante decretazione di urgenza. Con il primo di tali interventi furono attribuiti al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti, poteri straordinari, a fronte della dichiarazione dello stato di emergenza; tuttavia, anche dopo la sua cessazione, il ricorso a poteri *extra ordinem* si è consolidato, generando così una sorta di « stabilizzazione » della gestione emergenziale che, allo stato, non appare più ortodossa. Il principale effetto prodottosi in tale contesto è stato il proliferare delle ordinanze *extra ordinem* e il delinearsi di un modello procedurale e organizzativo « ibrido », in cui si compenetrano i caratteri della gestione ordinaria e di quella emergenziale.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni dell'onorevole Duilio, osserva come il provvedimento in esame evidenzia un profilo di particolare delicatezza – che, pur esulando strettamente dalle competenze del Comitato, giudica, tuttavia, meritevole di un'adeguata riflessione – e cioè l'attribuzione ai commissari nominati dal Presidente della Regione di poteri derogatori dell'ordinamento vigente, pur essendo cessato lo stato di emergenza.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.35.**

## COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di Herbert Dorfmann e Alfredo Pallone, membri del Parlamento europeo, in merito alla riforma della *governance* economica europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della Camera, e conclusione*) ..... 7

#### AUDIZIONI

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Audizione di Herbert Dorfmann e Alfredo Pallone, membri del Parlamento europeo, in merito alla riforma della *governance* economica europea.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della Camera, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Introduce quindi l'audizione, ringraziando Alfredo Pallone

per essere intervenuto ai lavori della Commissione. Avverte, poi, che l'audizione di Herbert Dorfmann si svolgerà attraverso una connessione in videoconferenza con gli uffici del Parlamento europeo ubicati a Bruxelles.

Herbert DORFMANN e Alfredo PALONE, *membri del Parlamento europeo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ed i senatori Francesca Maria MARINARO (PD) e Massimo GARAVAGLIA (LNP), ai quali replicano Herbert DORFMANN e Alfredo PALLONE, *membri del Parlamento europeo*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo offerto ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### **I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)**

---

#### S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. Emendamenti C. 3857/A Governo .. 8

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 2 dicembre 2010.*

**DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza.  
Emendamenti C. 3857-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.10  
alle 10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. C. 3736 Lanzillotta e C. 3787 Bergamini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i> ) ..... | 9  |
| ALLEGATO ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....  | 10 |

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.**

**C. 3736 Lanzillotta e C. 3787 Bergamini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 novembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nel ricordare che, nella precedente seduta, le Commissioni hanno concluso l'esame preliminare delle proposte di legge in oggetto, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato, che è in distribuzione, di cui ne propone l'adozione come testo base (*vedi allegato*).

Le Commissioni deliberano di adottare il testo unificato delle proposte di legge in oggetto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi obiezioni, fissa il termine di presentazione degli emendamenti al testo unificato testé adottato a martedì 14 dicembre 2010, alle ore 14. Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

ALLEGATO

**Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (C. 3736 Lanzillotta e C. 3787 Bergamini).**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL  
DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005,  
N. 144, CONVERTITO, CON MODIFICA-  
ZIONI, DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2005,  
N. 155, CONCERNENTE LIMITI ALL'AC-  
CESSO ALLE COMUNICAZIONI TELE-  
MATICHE PRESSO ESERCIZI PUBBLICI

ART. 1.

1. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Umberto Veronesi a presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 75.

Proposta di nomina del professor ingegner Maurizio Cumo a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 76.

Proposta di nomina del professor ingegner Marco Enrico Ricotti a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 77.

Proposta di nomina del consigliere Michele Corradino a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 78.

Proposta di nomina del dottor Stefano Dambruoso a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 79 (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – pareri favorevoli e parere contrario*) ..... 11

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Intervengono il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

**La seduta, sospesa alle 15.45 del 1° dicembre, riprende alle 8.40.**

**Proposta di nomina del professor Umberto Veronesi a presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 75.**

**Proposta di nomina del professor ingegner Maurizio Cumo a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 76.**

**Proposta di nomina del professor ingegner Marco Enrico Ricotti a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 77.**

**Proposta di nomina del consigliere Michele Corradino a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 78.**

**Proposta di nomina del dottor Stefano Dambruoso a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 79.**

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli e parere contrario).*

Manuela Dal Lago, *presidente*, ricorda che, nella giornata di ieri, le Commissioni

riunite VIII e X hanno proceduto contestualmente a cinque votazioni segrete per l'espressione del parere al Governo sulle proposte di nomina del presidente e dei componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nel corso dello scrutinio sono emersi alcuni casi di non corrispondenza tra il numero di palline bianche e nere contenute nelle apposite urne. La seduta è stata quindi sospesa alle ore 15,45, allo scopo di sottoporre la questione al Presidente della Camera.

La risposta fornita dal Presidente della Camera è stata successivamente comunicata agli uffici di presidenza riuniti delle due Commissioni. A seguito di tale riunione, si è stabilito di riprendere la seduta delle Commissioni riunite oggi alle 8.30.

Ricorda che, in particolare, in due delle votazioni svoltesi ieri – quelle relative alle proposte di nomina del professor ingegner Maurizio Cumo e del dottor Stefano Dambroso – si è verificata perfetta corrispondenza tra il numero di palline bianche e nere contenute nelle due urne. Tali votazioni non hanno posto pertanto alcun problema.

In altre due votazioni – quelle relative alle proposte di nomina del professor Umberto Veronesi e dell'ingegner Marco Enrico Ricotti – non vi è stata perfetta corrispondenza tra i contenuti delle relative urne, senza tuttavia che ciò potesse inficiare il regolare esito delle votazioni stesse. In particolare, per la proposta di nomina del professore Veronesi, nell'urna bianca sono risultate presenti 69 palline bianche e 10 nere; nell'urna nera sono risultate presenti 66 palline nere e 13 bianche. Pur discordanti nei numeri, le due urne hanno fornito quindi inequivocabilmente un verdetto favorevole alla proposta di nomina. Per la proposta di nomina dell'ing. Ricotti, nell'urna bianca sono risultate presenti 64 palline bianche e 15 nere; nell'urna nera sono risultate presenti 65 palline nere e 14 bianche. Anche in questo caso, dunque, le due urne testimoniano in maniera inequivocabile l'avvenuta approvazione di un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Per quanto concerne, invece, la proposta di nomina del consigliere Michele Corradino, la mancata corrispondenza tra il contenuto delle due urne ha dato luogo purtroppo ad una irregolarità. Infatti, nell'urna bianca sono risultate presenti 37 palline bianche e 41 nere; nell'urna nera ne sono invece risultate 40 nere e 40 bianche. Si è verificata quindi una duplice anomalia. Da un lato, le due urne contenevano un differente numero di palline (78 l'urna bianca e 80 l'urna nera). D'altro lato, nelle due urne risultava complessivamente presente un differente numero di palline bianche e nere: in particolare, le bianche sono 77 e le nere 81.

Pur in presenza di questa situazione, le Presidenze hanno comunque proceduto alla cosiddetta prova di resistenza. Al riguardo, si sono ipotizzate le conseguenze dell'eventuale spostamento di una pallina dall'urna nera all'urna bianca, in modo da rendere uguale il numero di palline contenute nelle urne stesse.

Orbene, operando lo spostamento di una pallina nera dall'urna nera all'urna bianca, le due urne fornirebbero esiti, sia pur non concordanti nei numeri, uguali nel significato: la proposta di parere favorevole dovrebbe infatti ritenersi respinta, in quanto i « no » prevarrebbero sia nell'urna bianca (37 palline bianche e 42 nere) sia nell'urna nera (39 palline nere e 40 bianche).

Nell'ipotesi opposta, spostando una pallina bianca dall'urna nera all'urna bianca, la prova di resistenza dà purtroppo esito negativo. Infatti, in questo caso l'urna bianca darebbe un risultato di reiezione della proposta di nomina (38 palline bianche e 41 palline nere); l'urna nera, invece, fornirebbe un risultato di approvazione della proposta stessa (40 palline nere e 39 palline bianche).

In queste condizioni, le Presidenze hanno ritenuto di dover rimettere al Presidente della Camera ogni decisione in proposito.

Il Presidente della Camera ha risposto per iscritto ai quesiti sottoposti, dichiarando di ritenere regolari le votazioni riferite non solo alle proposte di nomina

del prof. ing. Cumo e del dott. Dambruoso, ma anche quelle riguardanti il prof. Veronesi e l'ing. Ricotti. Il Presidente della Camera ha fatto sapere che la votazione riguardante la proposta di nomina del cons. Corradino non può invece essere ritenuta regolare e che ricorrono pertanto i presupposti per la sua ripetizione, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, del Regolamento.

Comunica quindi i risultati delle votazioni regolarmente espletate nella giornata di ieri, sulla proposta di nomina del Professor Veronesi a Presidente dell'Agenzia :

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Presenti .....        | 79 |
| Votanti .....         | 79 |
| Astenuti .....        | -  |
| Maggioranza .....     | 40 |
| Hanno votato si ..... | 69 |
| Hanno votato no ..... | 10 |

Le Commissioni hanno espresso pertanto parere favorevole alla proposta di nomina.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Abrignani, Allasia, Berruti, Cimadoro, Colaninno, Dal Lago, De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Mottola (in sostituzione del deputato Marinello), Martella, Rampi (in sostituzione del deputato Mastromauro), Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Saltamartini (in sostituzione del deputato Pelino), Peluffo, Pezzotta, Polidori, Portas, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Parisi (in sostituzione del deputato Verdini), Versace, Vico, Vignali, Zunino, Alessandri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Di Cagno, Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Nucara, Piffari, Pili, Pizzolante, Rota (in sostituzione del deputato Scilipoti), Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa, Viola, Zamparutti.

Comunica quindi il risultato della votazione relativa alla nomina a componente dell'Agenzia dell'ingegnere Cumo:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Presenti .....        | 79 |
| Votanti .....         | 79 |
| Astenuti .....        | -  |
| Maggioranza .....     | 40 |
| Hanno votato si ..... | 68 |
| Hanno votato no ..... | 11 |

Le Commissioni hanno espresso pertanto parere favorevole alla proposta di nomina.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Abrignani, Allasia, Berruti, Cimadoro, Colaninno, Dal Lago, De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Mottola (in sostituzione del deputato Marinello), Martella, Rampi (in sostituzione del deputato Mastromauro), Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Saltamartini (in sostituzione del deputato Pelino), Peluffo, Pezzotta, Polidori, Portas, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Parisi (in sostituzione del deputato Verdini), Versace, Vico, Vignali, Zunino, Alessandri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Di Cagno, Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Nucara, Piffari, Pili, Pizzolante, Rota (in sostituzione del deputato Scilipoti), Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa, Viola, Zamparutti.

Comunica quindi il risultato della votazione relativa alla nomina a componente dell'Agenzia dell'ingegnere Ricotti:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Presenti .....        | 79 |
| Votanti .....         | 79 |
| Astenuti .....        | -  |
| Maggioranza .....     | 40 |
| Hanno votato si ..... | 64 |
| Hanno votato no ..... | 15 |

Le Commissioni hanno espresso pertanto parere favorevole alla proposta di nomina.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Abrignani, Allasia, Berruti, Cimadoro, Colaninno, Dal Lago, De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Mottola (in sostituzione del deputato Marinello), Martella, Rampi (in sostituzione del deputato Mastromauro), Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Saltamartini (in sostituzione del deputato Pelino), Peluffo, Pezzotta, Polidori, Portas, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Parisi (in sostituzione del deputato Verdini), Versace, Vico, Vignali, Zunino, Alessandri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Di Cagno, Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Nucara, Piffari, Pili, Pizzolante, Rota (in sostituzione del deputato Scilipoti), Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa, Viola, Zamparutti.

Comunica infine risultato della votazione relativa alla nomina a componente dell'Agenzia del dottor Dambruoso:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Presenti .....        | 79 |
| Votanti .....         | 79 |
| Astenuti .....        | -  |
| Maggioranza .....     | 40 |
| Hanno votato sì ..... | 43 |
| Hanno votato no ..... | 36 |

Le Commissioni hanno espresso pertanto parere favorevole alla proposta di nomina.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Abrignani, Allasia, Berruti, Cimadoro, Colaninno, Dal Lago, De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Mottola (in sostituzione del deputato Marinello), Martella, Rampi (in sostituzione del deputato Mastromauro), Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo,

Destro, Saltamartini (in sostituzione del deputato Pelino), Peluffo, Pezzotta, Polidori, Portas, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Parisi (in sostituzione del deputato Verdini), Versace, Vico, Vignali, Zunino, Alessandri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Di Cagno, Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Nucara, Piffari, Pili, Pizzolante, Rota (in sostituzione del deputato Scilipoti), Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa, Viola, Zamparutti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che i lavori odierni delle Commissioni si svolgono in prosecuzione della seduta iniziata nella giornata di ieri. Non sono pertanto ammesse ulteriori sostituzioni oltre a quelle di cui la Presidenza ha già dato comunicazione ieri. Indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina del consigliere Michele Corradino.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di parere favorevole alla nomina a componente dell'Agenzia del Consigliere Corradino:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Presenti .....        | 78 |
| Votanti .....         | 78 |
| Astenuti .....        | -  |
| Maggioranza .....     | 40 |
| Hanno votato sì ..... | 28 |
| Hanno votato no ..... | 50 |

Le Commissioni hanno espresso pertanto parere contrario alla proposta di nomina.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Abrignani, Cimadoro, Colaninno, Dal Lago, De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Lazzari, Lulli, Marchioni, Marinello, Martella, Rampi (in sostituzione del deputato Mastromauro), Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo,

Pezzotta, Polidori, Portas, Quartiani, Raisi, Ruggeri, Sanga, Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Parisi (in sostituzione del deputato Verdini), Versace, Vico, Vignali, Zunino, Alessandri, Aracri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Iannarilli, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Lupi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Piffari, Pili,

Pizzolante, Scalia, Rota (in sostituzione del deputato Scilipoti), Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Viola, Zamparutti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che comunicherà i risultati dei pareri espressi sulle proposte di nomina alla Presidenza della Camera ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 9.30.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 16

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 17

#### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli ..... 17

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Emendamenti testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 17

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 18

AVVERTENZA ..... 17

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 2 dicembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 2 dicembre 2010.*

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.

C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli.

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.05.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

Emendamenti testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, rileva che gli emendamenti approvati dalla Commissione finanze in linea di principio non presentano profili rilevanti per la competenza della Commissione affari costituzionali. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta (*vedi allegato*).

Pierguido VANALLI (LNP) ribadisce il proprio giudizio negativo sulla proposta di legge in esame, che, a suo avviso, finisce con il certificare l'inferiorità di un genere rispetto all'altro.

Sesa AMICI (PD), nel ricordare che il comitato è chiamato ad esprimersi sugli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione di merito, e non sulla proposta di legge, sulla quale esso si è già pronunciato, si dice convinta che provvedimenti di questo tipo siano invece utili e quindi meritevoli di essere sostenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO DEI NOVE*

*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.*

*Emendamenti C. 1990-1989-2264-A cost.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (emendamenti testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati, in linea di principio, dalla VI Commissione nel corso della discussione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 2426 Golfo e abbinate, recante

« Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati »,

esprime

NULLA OSTA

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Emendamenti C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....                 | 19 |
| Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 20 |
| AVVERTENZA .....  | 22 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.**

**Emendamenti C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.**  
(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Angela Napoli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione giustizia sia chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti approvati in linea di principio, nel corso dell'esame in sede legislativa, da parte della Commissione finanze in relazione al testo unifi-

cato in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

Ricorda che su questo testo la Commissione giustizia aveva già espresso il proprio parere favorevole con una osservazione il 13 luglio scorso. Ribadisce che, pur rimanendo valide le considerazioni svolte in quel parere, nel quale si esprimevano alcune perplessità sul testo, l'ambito dell'esame si limita oggi unicamente agli emendamenti approvati in linea di principio, i quali non toccano parti di competenza della Commissione giustizia.

In particolare gli emendamenti 1.101 e 1.103 del relatore sono volti ad una migliore formulazione della normativa specificando che quando viene fatto riferimento al riparto degli amministratori da eleggere si intende far riferimento in realtà ad un criterio di riparto.

Gli emendamenti 1.102 e 1.104 sono volti a sopprimere le disposizioni che prevedono che nel caso di sostituzione di uno o più amministratori o sindaci prima della scadenza del termine, i sostituti sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. La ragione di tale soppressione è nella

circostanza che in caso di sostituzione, secondo il testo unificato, si dovrebbe scegliere il sostituto sulla base di un unico criterio quale quello del genere di appartenenza.

L'emendamento 1.105 è di mero coordinamento normativo, in quanto inserisce nel comma 4-*ter* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, un richiamo al comma 1-*bis* del medesimo articolo, introdotto dal testo in esame. Il comma 1-*bis* ha per oggetto il collegio sindacale e quindi il nuovo criterio di riparto dei membri al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi. Il comma 4-*ter* ha per oggetto il comitato di sorveglianza al quale secondo la normativa vigente si applicano le disposizioni relative alla composizione del collegio sindacale.

Non sussistendo particolari questioni di competenza della Commissione giustizia, si propone di esprimere il nulla osta sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione esprime il nulla osta sugli emendamenti del relatore 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 al testo unificato C. 2426 ed abb., approvati in linea di principio.

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

**Testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Luigi Vitali, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 42 articoli, si proponga di disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella

fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala, in particolare, gli articoli 12, 13, 17, 25, 26 e 27.

L'articolo 12 riguarda il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

In particolare, prevede che il Governo trasmette alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8 Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona (comma 1). Il Governo assicura che i ricorsi di cui al comma 1 siano presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei termini di cui all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 2). Le Camere partecipano, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio.

L'articolo 13, disciplina le relazioni annuali al Parlamento.

In base al comma 2, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione su determinati temi. La lettera *a*), in particolare, riguarda gli sviluppi del processo di integrazione europea anche con riferimento alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni; la lettera *b*) riguarda la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali, tra le altre, le politiche per la libertà, sicurezza e giustizia.

L'articolo 17 disciplina il ricorso alla Corte di giustizia su richiesta delle regioni. Si prevede, segnatamente, che nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi, su richiesta della Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

L'articolo 25 definisce i contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea.

In base al comma 3, lettera c), la legge di delegazione europea annuale reca altresì disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome.

L'articolo 26 regola le procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

Il comma 3 prevede che la legge di delegazione europea indica le direttive o gli altri atti dell'Unione europea in relazione ai quali sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione è acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il comma 7 dispone quindi che il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per un secondo parere. Decorso venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

L'articolo 27 contiene i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

Il comma 1 dispone che, fatti salvi i principi e criteri direttivi specifici per le

single materie, stabiliti con la legge di delegazione europea annuale, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti dell'Unione europea da attuare, l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 23, si attiene a determinati principi e criteri direttivi.

Alla lettera c), in particolare, si prevede che, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o che danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o che espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena

indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Riforma delle professioni regolamentate.*  
*C. 503 Siliquini.*

*Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.*  
*C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocchetta e C. 3592 Santelli.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|  |    |
|--|----|
| D.L. 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame emendamenti e conclusione – Parere) .....           | 23 |
| Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio) ..... | 24 |

##### ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa. Atto n. 290 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ..... | 26 |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2010. Atto n. 297 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....   | 28 |

|   |    |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 33 |
|---|----|

##### ATTI DEL GOVERNO:

|  |    |
|--|----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2010. Atto n. 297 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione) ..... | 34 |
|--|----|

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**D.L. 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame emendamenti e conclusione – Parere).*

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso due nuovi emendamenti delle Commissioni al decreto-legge n. 187 del 2010 e tre subemendamenti ad essi riferiti. Fa presente che si tratta, in particolare, dell'emendamento 8.100 delle Commissioni volto a precisare che, ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dai sindaci al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana, il prefetto disponga le necessarie misure attuative ove le ritenga necessarie. Osserva che la disposizione non sembra innovare rispetto alla legislazione vigente, considerato che,

ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le ordinanze adottate dai sindaci ai sensi del medesimo comma sono preventivamente comunicate al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. Ritiene che la proposta emendativa non presenti, quindi, profili problematici di carattere finanziario e che analoghe considerazioni valgano anche per i subemendamenti Bressa 0.8.100.1, Tassone 0.8.100.2 e Giorgio Conte 0.8.100.3. Segnala, infine, che anche l'emendamento 3.500 delle Commissioni non sembra presentare profili rilevanti dal punto di vista finanziario. Ritiene, comunque, opportuno sul punto acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione, esaminati gli emendamenti 3.500 e 8.100 ed i subemendamenti 0.8.100.1, 0.8.100.2 e 0.8.100.3, riferiti al disegno di legge C. 3857-A di conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

esprime

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**Testo unificato C. 2011 e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, ricorda che il testo

unificato in esame reca disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori e che, in particolare, attraverso modifiche al codice di procedura penale e alle norme sull'ordinamento penitenziario, il provvedimento prevede la possibilità per detenute con figli di età non superiore a sei anni di scontare la pena fuori dal carcere, anche, in mancanza di alternative, presso case famiglia protette, allo scopo realizzate. Fa presente che il testo non è corredato da relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari in relazione a detenute madri di figli minori, rileva che la prevista applicabilità delle disposizioni in esame nei limiti dei posti disponibili, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, appare volta ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri, almeno fino a tale data. Secondo il testo, inoltre, le misure alternative alla detenzione in carcere non rivestono carattere di tassatività: pertanto l'autorità competente può decidere le forme alternative di restrizione a seconda delle disponibilità esistenti. Ciò premesso, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità, tenuto conto delle situazioni tutelate dalla norma, di dare applicazione alla stessa entro il limite delle disponibilità delle strutture esistenti, limite previsto – come detto – non oltre il 31 dicembre 2013. Con riferimento all'articolo 2, relativo alle visite al minore infermo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari, a carico dell'amministrazione penitenziaria, derivanti dalle disposizioni in esame. Con riferimento agli articoli 3, 4 e 5, recanti disposizioni in materia di detenzione domiciliare, pur tenendo conto che, come affermato dal rappresentante del Governo, sono già in funzione strutture di accoglienza protette e che, come dimostra la documentazione trasmessa dal Governo medesimo, il numero di detenute interessate dal nuovo regime previsto dalle norme in esame potrebbe risultare limitato, ritiene necessario che il Governo fornisca la quantificazione degli oneri de-

rivanti sia dalla possibilità di stipulare convenzioni con le strutture già esistenti sia dalla costruzione e dalla gestione di nuove strutture. Ritiene che andrebbe altresì specificata la natura di tali oneri, che dovrebbe essere, per una quota, di conto capitale, per quanto attiene alla costruzione delle infrastrutture, e, per altra quota, di parte corrente. In particolare, per gli oneri di personale, osserva che dovrebbe essere fornita una proiezione pluriennale delle relative stime di spesa, ai sensi della legge n. 196 del 2009. Con riferimento alla copertura degli oneri in esame, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle disponibilità ancora utilizzabili a valere sulla finalizzazione di 500 milioni di euro del Fondo FAS destinati dalla legge n. 191 del 2009 all'edilizia carceraria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4, comma 3, prevede che, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della giustizia possa stipulare convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strutture idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette. Al riguardo, premesso che la disposizione in esame si configura come l'esercizio di una mera facoltà da parte del Ministero della giustizia, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a quali specifiche risorse, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, verrebbero utilizzate allo scopo. Fa presente che tale chiarimento si rende necessario al fine di verificare se già a legislazione vigente sussistano risorse destinate ad analoghe finalità e di verificare, conseguentemente, la sostenibilità di un eventuale utilizzo difforme delle predette risorse rispetto alle iniziali destinazioni di spesa. Osserva che l'articolo 5, comma 1, dispone che agli oneri derivanti dalla proposta di legge si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del 2009. Al riguardo, rileva, in primo luogo, che la norma – in difformità da quanto previsto dalla vigente disciplina contabile – non quantifica gli oneri derivanti dal provve-

dimento né indica a quali specifici interventi siano riconducibili gli stessi. Osserva, inoltre, che il richiamo alle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del 2009, non appare costituire un'idonea modalità di copertura finanziaria in quanto non si indica quale quota delle risorse del Fondo infrastrutture destinate alla realizzazione del piano di edilizia carceraria debba essere destinata agli interventi previsti dal provvedimento in esame, né è indicato il profilo temporale di tale utilizzo. Ritiene inoltre necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla effettiva destinazione, nell'ambito del Fondo infrastrutture, della quota di 500 milioni di euro indicata dal predetto comma 219, per gli interventi in materia di edilizia carceraria. In proposito, rileva che, sebbene fino ad ora sia non sia stato effettivamente dato corso alla più volte richiamata disposizione della legge finanziaria per il 2010, sono in via di definizione le modalità per l'utilizzo delle risorse stanziare da tale disposizione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel sottolineare come il provvedimento meriti una particolare attenzione per le tematiche affrontate, chiede di rinviare il seguito dell'esame per svolgere gli opportuni approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 9.50.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.**

**Atto n. 290.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa (atto n. 290);

considerata le necessità, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di avviare una sperimentazione finalizzata all'introduzione del bilancio di cassa, che rappresenta un passaggio di grande complessità ed uno degli elementi qualificanti della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica;

valutata l'opportunità di precisare gli esercizi finanziari cui si riferisce la prevista sperimentazione;

rilevato che il termine per l'inizio della fase propedeutica all'avvio della suddetta attività di sperimentazione, fissato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, al 1° luglio 2010, è già decorso;

tenuto, tuttavia, conto che tale attività propedeutica è già stata avviata in tempi congrui a garantire l'avvio della predetta sperimentazione;

preso atto che il novero delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione potrà essere ampliato, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma;

rilevata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'eventuale estensione della sperimentazione allo stato di previsione dell'entrata, di cui all'articolo 6, terzo comma, modalità procedurali analoghe a quelle stabilite per l'ampliamento dei soggetti coinvolti ai sensi del richiamato articolo 2, secondo comma;

considerata l'opportunità di provvedere all'individuazione dell'atto del dirigente responsabile della spesa che costituirà il presupposto dei pagamenti in luogo dell'attuale decreto di impegno,

valutata altresì l'opportunità di prevedere la possibilità per la Corte dei conti di accedere, nell'esercizio delle sue finalità di controllo, agli atti che costituiscono il presupposto dei pagamenti;

ritenuto necessario che il Governo riferisca alle Camere sui risultati della sperimentazione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

*all'articolo 1, primo comma, dopo le parole:* dal 1° gennaio 2011 aggiungere le seguenti: con riferimento agli esercizi finanziari 2011 e 2012;

*all'articolo 1, sostituire il secondo comma con il seguente:* La sperimentazione di cui al primo comma è avviata sulla base dell'attività propedeutica svolta nell'anno 2010, al fine di approntare gli

strumenti contabili ed informatici occorrenti per l'implementazione a regime della medesima sperimentazione;

*all'articolo 6, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:* La sperimentazione è altresì volta a consentire l'individuazione dell'atto del dirigente responsabile della spesa che costituirà il presupposto dei pagamenti, in luogo dell'attuale decreto di impegno;

*all'articolo 6, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole:* , previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

*dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:* ART. 6-bis. – Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2012 e 2013 una relazione in merito all'attività di sperimentazione di cui al presente decreto relativa, rispettivamente, agli anni 2011 e 2012.

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di precisare che i dati e le informazioni concernenti l'atto presupposto del pagamento e le connesse situazioni debitorie costituiscano una specifica area condivisa nell'ambito del sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti;

valuti il Governo l'opportunità di estendere la sperimentazione anche al profilo dei raccordi tra il conto del bilancio di sola cassa e il conto del patrimonio.

Antonio BORGHESI (IdV) suggerisce di inserire nella proposta di parere un richiamo all'opportunità di mantenere, durante il periodo di sperimentazione del bilancio redatto in termini di sola cassa, l'attuale modalità di redazione del bilancio, al fine di poter ritornare al vecchio sistema nel caso in cui la sperimentazione dovesse dare esito negativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che è già prevista la prosecuzione

della redazione del bilancio secondo le vecchie regole durante il periodo di sperimentazione.

Maino MARCHI (PD) rileva come tra i ministeri interessati dalla sperimentazione prevista dal decreto in esame rientra anche il Ministero dell'interno, che in questa fase è già chiamato ad affrontare numerose innovazioni connesse all'attuazione del federalismo fiscale. Tale attività comporta una profonda e complessiva riscrittura dei rapporti finanziari esistenti tra lo Stato e gli enti territoriali, che non può non avere riflessi di carattere finanziario.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel sottolineare l'utilità della sperimentazione prevista dal provvedimento in esame, annuncia il voto favorevole del Partito Democratico, sottolineando come, nella proposta di parere, vi siano stati taluni miglioramenti introdotti per iniziativa del suo gruppo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda come già in occasione dell'esame parlamentare della legge di contabilità e finanza pubblica, il suo gruppo avesse sottolineato come il passaggio alla redazione dei bilanci in termini di sola cassa avrebbe dovuto consentire un più puntuale controllo sull'efficienza della spesa pubblica. Ritiene, pertanto, utile la sperimentazione prevista dallo schema in esame, auspicando che si possa passare con successo alla fase di attuazione della delega di cui all'articolo 42 della legge n. 196 del 2009.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, pur osservando l'utilità della sperimentazione ai fini del passaggio al bilancio di cassa, ribadisce la sua preferenza per un sistema basato sulla contabilità economica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Cambursano, sottolinea come il pas-

saggio al bilancio redatto in termini di sola cassa presenti notevoli profili di delicatezza.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal presidente in sostituzione del relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2010.**

**Atto n. 297.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del quale oggi la Commissione avvia l'esame, reca la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2009. Preliminarmente, segnala che lo schema arriva all'esame del Parlamento con un certo ritardo rispetto alle scadenze indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che individua i criteri e le procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale. In base a tale decreto, infatti, la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrebbe trasmettere lo schema entro il 30 settembre di ciascun anno. Segnala, tuttavia, che la relazione illustrativa allegata allo schema evidenzia che l'importo da ripartire, individuato sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi riferiti all'anno 2006, è stato comunicato solo il 6 ottobre.

Quanto al contenuto dello schema, ricorda in primo luogo che, per quanto riguarda la quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale, l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 stabi-

lisce che lo Stato destini le risorse attribuite dai contribuenti ad interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. I criteri e le procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, poi modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 2002. Il regolamento ha precisato i criteri di ammissibilità degli interventi, individuando puntualmente le categorie di destinatari delle risorse e le caratteristiche degli interventi da realizzare, nonché definendo l'iter di adozione del provvedimento di ripartizione della quota dell'otto per mille di competenza statale.

Rammenta, inoltre, che negli ultimi anni la gestione della quota dell'otto per mille devoluta alla gestione statale ha evidenziato l'esistenza di talune criticità, che si sono riflesse anche sull'esame dei relativi schemi di ripartizione da parte della Commissione bilancio. In particolare, ricorda come nel 2008 la Commissione decise di non esprimere il proprio parere in considerazione della circostanza che il Governo non aveva fornito gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento ripetutamente avanzate, che vertevano, tra l'altro, sull'entità delle risorse oggetto di riparto che non sembrava corrispondere all'importo dovuto in base alle scelte dei contribuenti e alla normativa vigente. Nel parere espresso nel 2009, la Commissione ha invece condizionato il proprio parere favorevole sullo schema ad una sua complessiva revisione sulla base di criteri, puntualmente indicati, alternativi a quelli utilizzati per la predisposizione dello schema stesso. In particolare, il parere – oltre a richiedere una verifica dell'attualità delle richieste formulate con riferimento agli interventi nelle zone colpite dal sisma dell'aprile del 2009 – ha evidenziato l'esigenza di garantire maggiore equilibrio territoriale fra le macro-aree del Paese nel perseguimento delle finalità sociali previste dalla legge n. 222 del 1985, nonché un

migliore equilibrio fra tali finalità, con particolare riferimento alla finalità « Fame nel mondo ». Quanto ai beneficiari dei finanziamenti, il parere ha rilevato la necessità di destinare prioritariamente le risorse destinate agli interventi riferiti alla finalità « Conservazione dei beni culturali » a progetti presentati da enti locali, nonché l'opportunità di non concentrare i finanziamenti relativi alla finalità « Assistenza ai rifugiati » su un unico intervento, in quanto altri progetti ammessi e non finanziati risultavano meritevoli di attenzione. In proposito, sottolinea come le criticità emerse lo avessero spinto anche a presentare una proposta di legge di revisione della normativa in materia, la quale, unitamente ad analoghe proposte presentate da colleghi di maggioranza e di opposizione, è stata esaminata dalla Commissione bilancio, che ha concluso i suoi lavori elaborando un testo sul quale si è registrato un consenso pressoché unanime. In particolare, rileva che una delle principali criticità emerse negli ultimi anni è stata rappresentata dalla riduzione delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille di diretta gestione statale, con finalità di copertura finanziaria di provvedimenti legislativi diversi. In primo luogo, infatti, con la legge finanziaria 2004 era stata disposta in via permanente, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull'otto per mille del gettito IRPEF, destinando tale importo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla legge finanziaria per il 2007, la quale, ai fini di un parziale ripristino delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF destinate allo Stato, ha limitato la riduzione disposta con la legge finanziaria 2004 ad un solo triennio, riducendo altresì a 35 milioni di euro il taglio operato per il 2007. Una ulteriore riduzione di 5 milioni di euro grava, a decorrere dal 2006, sulla quota dell'otto per mille di pertinenza statale ai sensi del decreto-legge n. 249 del 2004, disposta a copertura di disposizioni previdenziali concernenti

gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Con riferimento agli anni 2007-2009, ai sensi della legge finanziaria per il 2007 è stata accantonata e resa indisponibile una quota delle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale iscritte in bilancio, mentre per l'anno 2009 tale quota è stata portata in riduzione dello stanziamento di bilancio ai sensi dell'articolo 60, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008. Osserva come a partire da quest'esercizio finanziario, questo primo elemento di criticità può finalmente dirsi superato. Segnala, infatti, che le risorse ripartite lo scorso anno ammontavano a poco meno di 44 milioni di euro, mentre quelle considerate nello schema in esame sono parti a circa 144,5 milioni di euro. In proposito, segnala, peraltro, che dall'interrogazione del capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta che sono disponibili 144.431.387,64 euro, un importo inferiore di circa 58.000 euro rispetto a quello indicato nello schema di decreto in esame, per effetto dei tagli lineari operati con il decreto-legge n. 78 del 2010. Ritiene, pertanto, che nel parere dovremo formulare una condizione volta a ridurre l'importo da ripartire entro le effettive disponibilità di bilancio. Fatta salva questa precisazione, osserva come l'incremento delle risorse disponibili abbia consentito di finanziare un maggior numero di interventi, sottolineando come le spese autorizzate equivalgano a circa il 36,4 per cento di quelle richieste, mentre nello scorso anno tale percentuale era solo del 12,5 per cento e nel 2008 essa scendeva addirittura all'1,1 per cento. Quanto alla ripartizione delle risorse tra i vari settori di intervento, segnala in primo luogo che agli interventi straordinari per fame nel mondo è destinata una somma pari a circa 5,4 milioni di euro. In proposito, la relazione illustrativa sottolinea come sia stato deciso di ammettere al finanziamento tutti i progetti valutati ammissibili, in ragione della rilevanza sociale della finalità e dell'esiguità delle somme richieste. Agli interventi finalizzati all'assistenza ai rifugiati

è invece destinata la somma di 11,3 milioni di euro. Anche in questo caso le somme ripartite consentono di assicurare il finanziamento di quasi tutti i progetti ritenuti ammissibili, dal momento che le istanze considerate ammissibili richiedevano finanziamenti per 12,8 milioni di euro. Le premesse allo schema di decreto evidenziano in proposito che si è inteso dare particolare rilievo agli interventi relativi a tale finalità, assicurando il finanziamento al maggior numero dei progetti valutati favorevolmente. Agli interventi relativi a calamità naturali sono destinati circa 20 milioni di euro, a fronte di richieste ammissibili pari a 70,3 milioni di euro, mentre agli interventi finalizzati alla conservazione dei beni culturali spetterebbero circa 107,8 milioni di euro, a fronte di istanze ammissibili che richiedevano finanziamenti pari a circa 308,8 milioni di euro. Con riferimento ad entrambe le categorie di interventi le premesse allo schema di decreto in esame, evidenziano come lo schema intenda assicurare un'equa ripartizione territoriale delle risorse in relazione alla consistenza delle richieste. Alla luce di questi dati, ritiene che si possa dare un giudizio complessivamente positivo sullo schema in esame, che supera molte delle criticità emerse negli scorsi anni, tenendo altresì conto delle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio con riferimento alla ripartizione delle risorse relative all'anno 2009, poi ripresi nelle proposte di legge di riforma della disciplina in materia che la Commissione ha esaminato negli scorsi mesi. Come ha già ricordato, infatti, in quelle sedi era stata richiamata, tra l'altro, proprio l'esigenza di garantire un maggiore equilibrio territoriale fra le macro-aree del Paese nel perseguimento di ciascuna delle finalità, di finanziare integralmente gli interventi volti a contrastare la fame nel mondo e di prestare particolare attenzione agli interventi in materia di assistenza ai rifugiati.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ricorda che la Commissione ha già ripetutamente affrontato la que-

stione della ripartizione della quota statale delle risorse derivanti dall'otto per mille ed ha anche svolto una riflessione sull'opportunità di modificare la normativa di riferimento, che rimette alla valutazione di una commissione tecnica la scelta degli interventi da realizzare, mentre, a suo avviso, sarebbe preferibile una valutazione rimessa alla Commissione in quanto i parlamentari meglio conoscono le reali esigenze dei territori. Con riferimento alla ripartizione delle risorse prevista nello schema di decreto all'esame della Commissione, rileva che ad un'attenta analisi si evidenziano notevoli ed ingiustificate disparità nell'assegnazione dei contributi. Sottolinea in proposito che una regione come la Toscana, che ha un patrimonio culturale non certo secondario, si vede attribuite risorse pari a circa lo 0,8 per cento del totale ed una regione come la Sicilia, che conta sul suo territorio oltre il 45 per cento dei beni archeologici dell'area della Magna Grecia, ottiene importi, a suo giudizio, risibili. Ritiene quindi di dissentire rispetto all'osservazione del relatore secondo la quale, nella ripartizione delle risorse, si sarebbe prestata la dovuta attenzione alle priorità effettive. A titolo di esempio ricorda che la chiesa di Santa Maria di Valverde di Palermo, che rappresenta un importante esempio di arte barocca ed alla quale è annesso un vasto convento carmelitano fondato nel XII secolo, non ha ricevuto finanziamenti, malgrado versi in una situazione di reale pericolo. Chiede quindi che si tenga conto di tali osservazioni nella proposta di parere che il relatore formulerà.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede di verificare in quale misura gli interventi previsti dallo schema di decreto in esame siano destinati a parrocchie ed enti ecclesiastici.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ribadisce che lo schema in esame prevede il finanziamento di un numero di interventi molto superiore rispetto agli anni scorsi, sottolineando che delle 1.133 istanze presentate, 823 sono state valutate favorevol-

mente in via amministrativa e 337 interventi sono stati ammessi al finanziamento. Quanto alle scelte operate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, fa, in primo luogo, presente che molti enti locali non hanno provveduto a richiedere alcun finanziamento, rilevando altresì che diverse istanze, riferite anche ad interventi meritevoli di interesse, non siano state corredate da adeguata documentazione e abbiano, pertanto, ricevuto una valutazione non favorevole o una priorità bassa o media.

Antonio BORGHESI (IdV), richiamando l'intervento dell'onorevole Marinello, sottolinea che ci si trova di fronte ad una terza edizione della legge « mancia » e giudica quindi i risultati conseguiti discutibili. Sottolinea come non sia possibile confrontare la percentuale di interventi finanziati rispetto alle richieste con quella degli anni precedenti, attesa la notevole disparità di risorse a disposizione. Sottolinea quindi che il più elevato livello di finanziamento conseguito quest'anno deriva dalla più elevata entità delle risorse a disposizione. Nel richiamare le osservazioni contenute nel parere reso lo scorso anno su analogo provvedimento, ricorda che esse riprendevano anche le argomentazioni

Giulio CALVISI (PD), condividendo le osservazioni del collega Borghesi, osserva che lo schema in esame si configura come una ennesima « mancia » destinata ad una pluralità di interventi dei quali non è stata adeguatamente valutata la priorità e il merito. In particolare, si sofferma sugli interventi in materia di assistenza ai rifugiati, sottolineando come i criteri adottati nella ripartizione delle risorse contrastino con le linee essenziali della politica di settore, che prevedono un coordinamento nazionale degli interventi che fa capo essenzialmente al Ministero dell'interno. Ritiene, pertanto, che sia necessario garantire il mantenimento dell'attuale sistema di finanziamento, che assicura il coordinamento tra gli interventi realizzati dal Ministero dell'interno, dall'ANCI e dal-

l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, evitando di disperdere le risorse attraverso il finanziamento di una pluralità di interventi realizzati da singole associazioni. In questa ottica, ritiene che debba essere riconsiderato anche l'intervento di oltre 8 milioni euro destinato all'ANCI, sottolineando come l'utilizzo delle risorse dovrebbe essere oggetto di una programmazione centralizzata da parte del Ministero dell'interno.

Massimo POLLEDRI (LNP), premettendo che, con riferimento ai contributi per l'assistenza ai rifugiati, sarebbe opportuno rivedere i criteri, ritiene comunque spropositato il finanziamento per 8 milioni di euro per tale finalità, anche con riferimento allo scorso anno, mentre si registrano scelte, a suo avviso poco incisive, rispetto alle finalità previste dalla legge. Rileva che, rispetto alla finalità di combattere la fame nel mondo, si stanziavano fondi per le verifiche alimentari in zone dove il cibo manca del tutto. Con riferimento agli interventi relativi alle calamità naturali, sottolinea come vi siano zone relativamente più favorite di altre nell'assegnazione dei fondi, richiamando in proposito il caso del comune di Parma. Ritiene quindi necessario un riequilibrio, richiamando ad esempio il caso della Chiesa di S. Maria Assunta in Groppallo, in provincia di Piacenza, che è in pericolo di crollo.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come, nell'esame dello schema di decreto che reca la ripartizione della quota dell'otto per mille per il 2010, non possa non tenersi conto del dibattito svoltosi lo scorso anno sullo schema riferito al 2009, al termine del quale era stato approvato un parere contenente alcune condizioni, volte a richiedere una complessiva revisione del meccanismo di ripartizione della quota dell'otto per mille di competenza statale. Nel segnalare l'opportunità di riprendere l'esame delle proposte di legge presentate in materia dai diversi gruppi parlamentari, rileva tuttavia che lo schema, nonostante presenti indubbi li-

miti, rappresenta certamente un passo avanti rispetto agli anni passati, in quanto per la prima volta, dopo molti anni, sono state ripartite tutte le risorse derivanti dalle scelte dei contribuenti. Ricorda, ad esempio, che nell'anno 2008 furono ripartite risorse per soli 3,5 milioni di euro, mentre nell'anno 2009 le risorse suddivise sono state 43,9 milioni di euro, sottolineando come, a fronte di tale riduzione delle risorse ripartite, si sia ridotto anche il numero delle richieste, che nel 2006 erano pari a 1.601 e nel 2009 sono scese a 974, per poi ricrescere nel 2010 fino a 1.132. Quanto al contenuto dello schema, ribadisce l'esigenza di limitare la discrezionalità esistente nell'attribuzione delle risorse, sottolineando come gli interventi in materia di conservazione dei beni culturali non debbano concentrarsi esclusivamente su parrocchie ed edifici ecclesiastici, dovendosi tenere conto della circostanza che la Chiesa cattolica già beneficia dell'85 per cento delle risorse dell'otto per mille sulla base delle scelte espresse dai contribuenti. A tale proposito, ritiene, tuttavia, che debba considerarsi la circostanza che nel nostro Paese gran parte del patrimonio culturale è di natura religiosa e spesso i beni ecclesiastici necessitano di interventi urgenti in ragione della loro condizione di progressivo abbandono. A suo avviso, inoltre, occorre considerare che in molti casi gli enti locali non hanno presentato richieste di intervento e che anche gli interventi previsti in favore di amministrazioni ministeriali non di rado si riferiscono a restauri da realizzare a livello territoriale. Ritiene, in ogni caso, che nel parere dovrebbe segnalarsi l'opportunità di prevedere il finanziamento anche di alcuni interventi qualificanti a livello nazionale, segnalando come tra le richieste ammissibili ve ne siano alcune particolarmente significative, presentate dal CNR, dall'Università La Sapienza e da altre importanti istituzioni culturali.

Pietro FRANZOSO (Pdl) ritiene necessario smettere di utilizzare la locuzione « legge mancia » per indicare le modalità di ripartizione di risorse relative a finalità

specificamente previste dalla legge, come la tutela ambientale o la messa in sicurezza delle scuole. Ricorda peraltro che diverso è il caso della ripartizione delle risorse derivanti dalla quota statale dell'otto per mille. Ritiene in proposito preferibile approfondire, atteso anche l'elevato numero di domande, sottolineando come tutte le richieste siano meritevoli di attenzione e come la conservazione dei beni culturali sia un'esigenza strategica per il rilancio dell'economia del paese.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl) ritiene che, nell'espressione del parere non possa non tenersi conto delle considerazioni formulate lo scorso anno, che portarono all'espressione di un parere contenente puntuali condizioni volte a richiedere una revisione complessiva dello schema presentato. Quanto al provvedimento all'esame della Commissione, sottolinea come nei finanziamenti sussista un notevole squilibrio tra le diverse aree territoriali, segnalando, ad esempio, che alla Regione Toscana sono destinate somme notevolmente inferiori a quelle che si prevede di erogare per interventi da realizzare nella Regione Marche. Auspica, pertanto, che la Commissione voglia esprimere un parere che sia in linea con quello espresso lo scorso anno.

Amedeo CICCANTI (Udc) ricordando di non aver condiviso l'impostazione del parere reso su analogo provvedimento lo scorso anno, in considerazione della sua impostazione pregiudiziale di stampo anticlericale. Ricorda che gran parte del patrimonio artistico italiano fa capo alle diocesi ed è quindi inevitabile che la ripartizione delle risorse stanziata per tale finalità rifletta questa circostanza, salvo che non si intenda decidere di abbandonare tale patrimonio. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Borghesi sulla cosiddetta « legge mancia », ricorda che la metodologia di disporre la ripartizione di risorse per finalità previste dalla legge in coerenza con un apposito atto parlamentare di indirizzo è stata condivisa da governi di diverso colore politico. Con-

corda con le osservazioni svolte dall'onorevole Franzoso e ritiene opportuno procedere sulla revisione delle modalità di distribuzione delle risorse derivanti dall'otto per mille. Ricorda che le percentuali di soddisfazione delle richieste degli anni precedenti erano dovute al minore livello delle risorse disponibili. Ritiene che si sarebbe dovuto fare di più con riferimento al settore delle calamità naturali. Concorda quindi sull'opportunità di affidare al Ministero dell'interno un coordinamento delle attività relative agli interventi in favore dei rifugiati. Parimenti ritiene opportuno individuare nel Ministero degli affari esteri il centro per il coordinamento degli interventi volti a combattere la fame nel mondo, evitando l'erogazione di interventi a pioggia. Con riferimento alla ripartizione geografica delle risorse, osserva che oltre ai segnalati problemi interregionali, vi sono difformità anche nell'ambito della stessa regione. In particolare, evidenzia che, nella regione Marche, quasi tutte le risorse sono state attribuite per il finanziamento di interventi nella provincia di Pesaro-Urbino. Pur dando atto della capacità progettuale dimostrata, ritiene che occorrerebbe prestare maggiore attenzione alla ripartizione delle risorse, anche attraverso la segnalazione di priorità da parte della Commissione.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che non possa non rilevarsi come lo schema di decreto in esame rappresenti un sensibile miglioramento rispetto al testo presentato dal Governo lo scorso anno, sottolineando in particolare come, per la prima volta in molti anni, l'Esecutivo non abbia ridotto le risorse della quota dell'otto per mille destinata allo Stato e sia stato pertanto possibile finanziare un numero significativo di interventi. Nel sottolineare come talune delle istanze presentate non abbiano avuto un esito positivo, anche in ragione della loro formulazione sotto il profilo tecnico, rileva come lo schema di decreto in esame sia nel complesso condivisibile. Ritiene, tuttavia, che debba valutarsi l'eventualità di ridurre le risorse destinate all'ANCI nell'ambito degli inter-

venti in materia di assistenza ai rifugiati, al fine di provvedere ad alcuni aggiustamenti negli altri settori di intervento.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che occorra fare uno sforzo ulteriore di sintesi, senza peraltro rinviare ad un momento indefinito, al fine di addivenire all'espressione di un parere condiviso.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ritiene che vi sarebbero le condizioni per addivenire all'espressione del parere.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), concordando con quanto affermato dall'onorevole Baretta, ritiene preferibile svolgere un ulteriore approfondimento e rinviare l'espressione del parere al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, concorda con l'onorevole Marinello.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata per le ore 15.30.

**La seduta termina alle 10.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2010.**

**Atto n. 297.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, con riferimento al dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana, sottolinea come non sia corretto qualificare lo schema in esame come una «mancia», dal momento che esso è adottato al termine di una procedura amministrativa particolarmente ampia e complessa e consente il finanziamento di interventi assai utili per le diverse realtà territoriali. Ribadisce, quindi, che lo schema presentato dal Governo si muove in una direzione corretta, in quanto finalmente, dopo molti anni, ripartisce l'intero ammontare delle risorse destinate allo Stato dai contribuenti, preannunciando la disponibilità a presentare una proposta di parere, volta a recepire l'indicazione di ulteriori priorità emerse nel corso del dibattito e segnalate dai gruppi per le vie brevi, da finanziare riducendo, come proposto dal deputato D'Amico, le risorse destinate alla finalità « Assistenza ai rifugiati ».

Rolando NANNICINI (PD) rileva che le richieste relative agli interventi per calamità naturali erano di oltre 100 milioni di euro, mentre risultano finanziati interventi per soli 20 milioni di euro, di cui circa 18,5 per interventi classificati ad alta priorità e 1,5 per interventi classificati a priorità media. Tra i richiamati interventi, cita il caso del comune di Foglianese in Campania, che, a fronte di una richiesta di circa 6,5 milioni, riceverebbe 760 mila euro ed il caso del comune di Montenero che, a fronte di una richiesta di 700 mila euro, riceve esattamente l'importo richiesto. Osserva inoltre che il comune di

Poppi, in provincia di Arezzo, a fronte di una richiesta di 1,5 milioni, per fare fronte alle conseguenze derivanti da una frana importante, non ha ricevuto nulla. Propone quindi di ridurre a 500 mila euro i richiamati interventi al fine di attribuire la differenza al comune di Poppi. Dichiarò, infine, di ritenere che le ulteriori priorità debbano essere finanziate esclusivamente tramite riduzione dell'intervento in favore dell'ANCI disposto nell'ambito della finalità « Assistenza ai rifugiati ».

Maino MARCHI (PD) ritiene necessario un chiarimento in ordine ai criteri seguiti nella selezione degli interventi da finanziare in materia di beni culturali, evidenziando come risultino finanziati alcuni interventi con priorità media, mentre non sono previsti finanziamenti per alcuni interventi ammissibili con priorità medio-alta, tra i quali segnala, in particolare, un intervento da realizzare nella Regione Emilia-Romagna.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di sospendere brevemente la seduta per consentire al suo gruppo un approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accedendo alla richiesta dell'onorevole Vannucci, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.55, riprende alle 16.**

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2010 (atto n. 297);

rilevato come lo schema di decreto, conformandosi alle indicazioni contenute nel parere reso dalla Commissione lo scorso anno su un analogo provvedimento, garantisca un migliore equilibrio fra le

diverse finalità previste dall'articolo 48, della legge n. 222 del 1995, con particolare riferimento alla finalità « Fame nel mondo », abbia destinato, nell'ambito degli interventi riferiti alla finalità « Conservazione dei beni culturali », una considerevole quota di risorse a progetti dagli Enti locali e, infine, per quanto riguarda la finalità « Assistenza ai rifugiati », individui una pluralità di interventi;

rilevato che le disponibilità del capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca una disponibilità in termini di competenza di 144.431.387,64 euro, inferiore, quindi, di circa 58.000 euro rispetto agli importi che si prevede di ripartire con il presente schema di decreto

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda il Governo a modificare lo schema di decreto al fine di ricondurre le risorse ripartite nell'ambito delle effettive disponibilità di competenza del capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che attualmente ammontano a 144.431.387,64 euro;

che gli interventi relativi alla finalità « Assistenza ai rifugiati » siano oggetto di attento monitoraggio, anche prevedendo la presentazione di appositi rendiconti, e vengano coordinati con le politiche nazionali in materia, di competenza del Ministero dell'interno;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di ridurre la quota di risorse destinate all'intervento in favore dell'ANCI nell'ambito della finalità « Assistenza ai rifugiati », allo scopo di provvedere al finanziamento dei seguenti interventi ritenuti prioritari:

Restauro della Chiesa di Santa Maria in Valverde di Palermo (Conservazione di beni culturali);

Restauro della Chiesa di S. Maria Assunta in Groppallo (PC) (Conservazione di beni culturali);

Restauro statico, architettonico e arresto del degrado del complesso « Carboni » in Ortezzano (AP) da adibire a centro polifunzionale (Conservazione di beni culturali);

Restauro conservativo della Chiesa Beata Maria Vergine Assunta in cielo in Ciciliano (RM) (Conservazione di beni culturali);

Completamento, restauro e riallestimento del museo della Fondazione con sede a Castello-Venezia (VE) (Conservazione di beni culturali);

Bonifica e consolidamento del movimento franoso in località « Quota » nel comune di Poppi (AR) (Calamità naturali) ».

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 16.05.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 287 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ..... | 36 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 57 |

##### SEDE LEGISLATIVA:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca ( <i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i> ) ..... | 37 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....   | 60 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i> ) .....  | 62 |

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 39 |
|---|----|

##### SEDE LEGISLATIVA:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca ( <i>Seguito discussione e approvazione</i> ) ..... | 55 |
|--|----|

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

#### La seduta comincia alle 9.05.

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.**

Atto n. 287

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e con-*

*clusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Pagano, aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Franco CECCUZZI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 9.10.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.**

**C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.**

*(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, del quale dispone pertanto l'attivazione.

Rammenta, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 novembre, ha delineato l'organizzazione per la discussione in sede legislativa delle proposte di legge in titolo.

Ricorda, quindi, che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge e ha elaborato un testo unificato, adottato come testo base e successivamente modificato, a seguito dell'approvazione di taluni emendamenti del relatore.

Sul predetto testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Essendo stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa del testo risultante dall'approvazione di tali emendamenti, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 1° dicembre 2010, il trasferimento di sede delle proposte di legge, che risultano ora assegnate in sede legislativa alla VI Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, illustra brevemente il contenuto delle proposte di legge, richiamandosi alle considerazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente.

Il Sottosegretario Sonia VIALE richiama le considerazioni da lei svolte nella seduta del 21 ottobre 2010.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e prendendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 2426 e C. 2956, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (*vedi allegato 2*).

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come base.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, formula gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 (*vedi allegato 3*), i quali sono volti a recepire nel testo del provvedimento le richieste di modifiche avanzate dal Governo in occasione dell'assenso al trasferimento in sede legislativa.

In particolare, gli emendamenti 1.101 e 1.103 intendono modificare la formulazione del terzo e quarto periodo del nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del TUF (introdotto dal comma 1 dell'articolo 1), nonché la formulazione del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 148 del TUF (introdotto dal comma 3, lettera *a*), del medesimo articolo 1), i quali disciplinano l'applicazione dell'obbligo dell'equilibrio di genere alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio sindacale delle società quotate.

I predetti emendamenti propongono di utilizzare, laddove ci si riferisce al criterio che impone la presenza negli organi di almeno un terzo di appartenenti al genere meno rappresentato, la dizione «criterio di riparto» piuttosto che quella di «riparto», al fine di rendere ancora più chiara la formulazione di tali novelle al TUF.

Gli emendamenti 1.102 e 1.104 intendono, rispettivamente, sopprimere il quinto periodo del predetto comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* ed il quarto periodo del predetto comma 1-*bis* dell'articolo 148, i quali, disciplinando il caso in cui uno o più amministratori o uno o più sindaci debbano essere sostituiti prima della scadenza del termine, prevedono che anche i nuovi amministratori siano nominati nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

La modifica è motivata dal fatto che la predetta previsione risulterebbe di difficile applicazione.

L'emendamento 1.105 propone invece di sopprimere la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1, la quale estende il principio dell'equilibrio tra i generi anche alla composizione del Comitato di controllo sulla gestione previsto nelle società che adot-

tano il sistema monistico ai sensi degli articoli 2409-*sexiesdecies* e seguenti del codice civile.

La modifica è motivata dal fatto che la previsione potrebbe risultare eccessiva, in quanto il predetto Comitato di controllo costituisce un'articolazione interna del Consiglio di amministrazione, la cui composizione deve già rispettare il predetto equilibrio di genere.

Il sottosegretario Sonia VIALE esprime parere favorevole sugli emendamenti formulati dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti presentati dal relatore saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno immediatamente trasmessi alle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Quando saranno pervenuti i predetti pareri, la Commissione sarà nuovamente convocata in sede legislativa, ai fini dell'approvazione in via definitiva dei medesimi emendamenti, della votazione degli articoli e della votazione finale del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da convocare eventualmente nella stessa giornata di oggi, al termine delle votazioni dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 9.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la Commissione è stata autorizzata a trasmettere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).

Antonio PEPE (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando preliminarmente come esso sia stato predisposto ai sensi della delega in materia di federalismo fiscale conferita al Governo dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, sulla base degli specifici principi e criteri direttivi dettati in materia dagli articoli 2, comma 2, 11, 12, 21 e 26 della medesima legge n. 42.

Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1 reca la disciplina della devoluzione ai comuni del gettito derivante da alcuni specifici tributi statali inerenti al comparto territoriale e immobiliare, a

fronte della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni.

Ai sensi del comma 1, i tributi interessati alla devoluzione del gettito sono:

a) l'imposta di registro e l'imposta di bollo applicata sugli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili e sui contratti di locazione relativi ad immobili;

b) le imposte ipotecaria e catastale, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA;

c) i tributi speciali catastali;

d) le tasse ipotecarie;

e) l'IRPEF relativa ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario;

f) la cedolare secca sugli affitti, introdotta e disciplinata dall'articolo 2 dello schema di decreto.

Il comma 2 istituisce, per un periodo di 5 anni, e comunque non oltre la data di attivazione del Fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 un Fondo sperimentale di riequilibrio, articolato in due sezioni, finanziato con il gettito dei tributi immobiliari devoluti, volto ad assicurare che il processo di devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare sia progressivo e ispirato ad un principio di equilibrio territoriale.

Al riguardo, segnala come la disposizione non precisi la data di istituzione del Fondo, il quale dovrebbe verosimilmente essere istituito già nel 2011, posto che il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Ai sensi del comma 3 la prima sezione del Fondo di cui al comma 2 è finanziata con i gettiti derivanti:

dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili;

dalle imposte ipotecaria e catastale, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA;

dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, applicata sui contratti di locazione relativi ad immobili;

dai tributi speciali catastali;

dalle tasse ipotecarie;

La seconda sezione è invece finanziata con i gettiti rivenienti dall'IRPEF relativa ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario, e dalla cedolare secca sugli affitti, di nuova istituzione.

In sostanza, alla prima sezione sono devolute le entrate connesse all'imposizione indiretta e ai tributi speciali catastali, mentre alla seconda sono devolute le entrate relative all'imposizione diretta.

Restano pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della riforma l'IVA, l'IRES sui redditi immobiliari e l'IRPEF sui redditi agrari.

A decorrere dall'anno 2014, entrambe le sezioni saranno finanziate con quote dell'imposta municipale propria sul trasferimento di immobili istituita, a decorrere dal medesimo anno, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b*), dello schema di decreto.

Il comma 4, lettera *a*), prevede che il gettito relativo alle imposte ipotecarie e catastali versate in corrispondenza di atti soggetti ad IVA rimane attribuito allo Stato; la lettera *b*) stabilisce che il gettito dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica sia attribuito allo Stato.

Il comma 5 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e la determinazione delle quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute ai singoli comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Ai fini del riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, qualora quest'ultima sia stata effettuata, nonché dei risultati della partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario.

Una disciplina speciale è prevista con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si dispone che siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, semplificate e forfettizzate.

In riferimento a tale tematica ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della legge n. 42 del 2009, nel periodo transitorio il legislatore delegato è tenuto ad assicurare che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province sia, nel complesso dei relativi comparti, corrispondente al valore dei trasferimenti oggetto di soppressione e fiscalizzazione, prevedendo che, ai fini della valutazione della corrispondenza delle nuove entrate all'entità dei trasferimenti soppressi, in sede di Conferenza Unificata si effettui una verifica in ordine alla congruità del gettito delle nuove entrate di comuni e province.

Circa la determinazione dei fondi perequativi di comuni e province, l'articolo 21, comma 1, lettera *d*), della legge n. 42, prevede che, nella fase di transizione, tali fondi siano quantificati, per ciascun livello di governo, in misura pari alla differenza tra i trasferimenti statali soppressi e le maggiori entrate spettanti a comuni e province in sostituzione di tali trasferimenti, in ragione dell'autonomia finanziaria, tenendo conto del principio del graduale superamento del criterio della spesa storica in favore del fabbisogno standard e della capacità fiscale in base alla tipologia di funzioni da finanziare.

L'articolo 21, comma 1, lettera *c*), della medesima legge n. 42 prevede inoltre, sempre in relazione alla fase transitoria, che nel processo di determinazione del fabbisogno standard sia considerata l'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati.

L'articolo 21, comma 1, lettera *e*), della stessa legge n. 42 prevede che il finanziamento delle spese degli enti locali debba essere effettuato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato

come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali.

In merito alla formulazione del comma 5, segnala, in primo luogo, come la norma demandi ad una fonte di rango secondario sia la definizione modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo, sia la determinazione delle quote di gettito da devolvere ai singoli comuni sulla base del criterio territoriale di insistenza del cespite immobiliare.

Per quanto riguarda l'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, rileva l'opportunità di specificare la natura e la valenza eventualmente vincolante di tale accordo, nonché di chiarire se, in mancanza dello stesso, il Ministro dell'interno possa comunque procedere all'adozione del predetto decreto di riparto del Fondo.

Più in generale, considera inoltre opportuno chiarire meglio i meccanismi di funzionamento del Fondo, al quale sembrerebbe affluire in maniera indifferenziata ed aggregata il gettito dei predetti tributi devoluti, al netto della compartecipazione da riservare allo Stato di cui al comma 6, nonché specificare maggiormente i principi in base ai quali dovranno essere adottati criteri differenziati per il riparto delle risorse del fondo a favore dei comuni con meno 5.000 abitanti, che rappresentano circa il 75 per cento del complesso degli enti in oggetto.

Osserva, altresì, come la previsione in base alla quale con il decreto ministeriale si provvede altresì a definire « le quote del gettito dei tributi » che annualmente vengono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto d'imposizione, sembri introdurre un principio di territorialità della destinazione del gettito dei cespiti immobiliari; al riguardo, pare utile chiarire se tale principio possa incidere sulle modalità di alimentazione del Fondo (nel senso che ogni anno verrebbe stabilita una quota di gettito che non affluisce al Fondo, ma viene riservata ai comuni nel quale sono ubicati gli immobili che generano il gettito medesimo) ovvero se esso costitui-

sce un criterio imprescindibile di riparto del complesso del gettito destinato ad alimentare il Fondo medesimo.

Con riferimento ai rapporti tra il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione definito dalle norme in esame ed i principi e criteri direttivi di delega formulati in materia dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, rileva come lo schema di decreto non contempli la verifica di congruità da parte della Conferenza Unificata circa il gettito delle nuove entrate dei comuni in relazione ai trasferimenti soppressi, ma solo un coinvolgimento nella fase transitoria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che partecipa sia alla definizione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, sia alla individuazione della percentuale di compartecipazione statale e di riduzione dei trasferimenti di cui al comma 6.

Inoltre, osserva come il meccanismo di perequazione sperimentale individuato dallo schema di decreto preveda una perequazione che prende a riferimento il solo gettito delle imposte connesse ai cespiti immobiliari e non la capacità fiscale complessiva dei comuni, ai quali lo schema di decreto non attribuisce, almeno sino al 2014, tributi propri, né, successivamente, alcuna forma di compartecipazione diretta a tributi regionali.

Rileva, altresì, l'opportunità di chiarire se le percentuali di finanziamento delle spese degli enti locali indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge n. 42 siano riferibili anche al riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dallo schema di decreto. In tale ipotesi, soltanto il 20 per cento dell'importo del Fondo potrebbe essere ripartito tenendo conto della transizione verso i principi della capacità fiscale e della territorialità del gettito connesso all'imposizione immobiliare, mentre il restante 80 per cento del Fondo dovrebbe essere ripartito tra gli enti ai fini del finanziamento delle spese fondamentali tenendo conto della transizione verso i fabbisogni standard, senza alcuna correlazione con la territorialità del gettito dei tributi affluiti al Fondo.

Il comma 6 dispone la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio o, comunque, al gettito devoluto ai Comuni. La riduzione è operata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Inoltre, si prevede l'attribuzione allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni – a regime, sul gettito dell'imposta municipale propria, istituita ai sensi dell'articolo 4 – la cui percentuale è stabilita, in sede di prima applicazione, entro il 30 novembre 2010, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione e, dunque, di riduzione.

Tale percentuale è stabilita con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La quota di compartecipazione può essere successivamente ridotta, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione, o comunque rivista, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, in relazione alla determinazione dei fabbisogni standard.

In merito alla previsione concernente l'attribuzione allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni, ricorda che la Corte Costituzionale ha sancito la natura erariale di tributi devoluti quali, ad esempio, l'IRAP e l'ICI: pertanto considera opportuno chiarire se l'attribuzione allo Stato di una quota del gettito di tributi devoluti ai comuni configuri una fattispecie inedita di «compartecipazione», posto che i tributi in questione, essendo previsti e regolati da legge statale, sono e restano erariali, ancorché il relativo gettito sia devoluto.

Ancora con riferimento a tali previsioni, rileva la necessità di aggiornare, al secondo periodo, il termine del 30 novembre 2010 entro il quale è stabilita la percentuale di compartecipazione dello Stato.

In merito al complesso delle previsioni di cui al comma 6, rileva, inoltre, come la riduzione dei trasferimenti erariali avvenga contestualmente alla devoluzione del gettito ai comuni, delineandosi in tal modo un nuovo meccanismo di finanziamento dei bilanci comunali integralmente sostitutivo, a regime, di quello attuale basato prevalentemente sui trasferimenti. A tale proposito, osserva come il meccanismo non sembri disciplinare i profili temporali in base ai quali avviene l'acquisizione delle risorse da parte dei comuni.

Il comma 7 reca norme volte a potenziare l'attività di gestione delle entrate comunali, nonché l'attività di accertamento tributaria svolta dai Comuni.

In particolare, la lettera *a*) prevede che il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto è riconosciuto al Comune interessato.

In merito a tale disposizione, segnala l'opportunità di chiarire se con il termine «finora» si intenda la data di entrata in vigore dello schema di decreto.

Rileva, inoltre, l'opportunità di individuare modalità per individuare quegli immobili, tra quelli registrati in data successiva alla entrata in vigore dello schema di decreto, la cui iscrizione in catasto è determinata dall'attività di accertamento.

La lettera *b*) prevede che la quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento riconosciuta agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto – legge n. 203 del 2005 è elevata dal 33 al 50 per cento.

La lettera *c*) riconosce ai comuni, sulla base delle modalità da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un maggiore potere di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, in particolare per quanto riguarda i dati relativi: ai contratti di locazione, nonché al possesso o alla detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio; alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio

territorio; ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio; ai soggetti che esercitano nel Comune un'attività di lavoro autonomo o di impresa.

La lettera *d*) prevede l'integrazione tra il sistema informativo della fiscalità con i dati relativi alla fiscalità locale, previa intesa con l'ANCI, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione della imposta municipale propria e dell'imposta municipale secondaria facoltativa nonché per la formulazione delle previsioni di entrata.

L'articolo 2, comma 1, introduce la facoltà per il contribuente di applicare « in alternativa facoltativa » un regime tributario sostitutivo su specifiche tipologie di redditi da locazione di immobili, in luogo del regime ordinario di tassazione.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di eliminare il termine « facoltativa » atteso che il testo del comma già attribuisce carattere opzionale al regime della cedolare secca.

Il comma 2 individua l'ambito di applicazione della nuova imposta, precisando che essa opera « nella forma della cedolare secca » e stabilendo che il nuovo regime tributario trova applicazione a decorrere dal 2011.

La disposizione prevede che il nuovo regime di imposta facoltativo si applica in sostituzione dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di bollo sul contratto di locazione.

In proposito la relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che il regime alternativo è previsto « per le persone fisiche proprietarie di immobili ad uso abitativo locati » indicate dall'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

La cedolare secca è sostitutiva di:

IRPEF, addizionale regionale IRPEF e addizionale comunale IRPEF;

imposta di bollo sul contratto di locazione;

imposta di registro sul contratto di locazione.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, il comma 2 stabilisce che possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva i redditi relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, precisando inoltre che la cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

L'aliquota dell'imposta è fissata nella misura del 20 per cento dei redditi di locazione annui realizzati.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva come la formula « cedolare secca » non trovi precedenti nell'ordinamento tributario italiano.

Il comma 3 precisa che, fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, compreso l'obbligo del contribuente a comunicare, entro 48 ore, alle autorità locali di pubblica sicurezza le generalità del conduttore dell'immobile.

Il comma 4 disciplina le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva stabilendo che il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato per il versamento dell'IRPEF.

Per quanto riguarda l'acconto dell'imposta, le cui modalità di versamento saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, esso è fissato in misura pari al 85 per cento per l'anno 2011 e al 95 per cento a decorrere dal 2012.

In merito, segnala come non sia chiaro il profilo temporale in base al quale avviene l'acquisizione delle risorse da parte dei comuni, dato che la norma non indica espressamente in favore di chi deve essere effettuato il versamento.

Per quanto attiene alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, alle sanzioni, agli interessi e al contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, senza comunque far luogo al rimborso delle imposte già pagate.

A tale riguardo, segnala l'esigenza di coordinare tale previsione con il dettato

del comma 5, il quale prevede ipotesi di applicazione di misure diverse da quelle vigenti.

Il comma 5 dispone che, in caso di omessa indicazione dei redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi si applicano, in misura raddoppiata, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

A tale proposito, segnala come il rinvio al solo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471, comporti l'applicazione della sola sanzione in misura fissa entro i limiti indicati, escludendo, quindi, l'applicazione di una sanzione in misura proporzionale all'ammontare evaso.

In caso di indicazione in dichiarazione di redditi da locazione inferiori a quelli effettivi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta liquidata).

Nei casi di definizione dell'accertamento con adesione ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento il contribuente non può usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative previste (riduzione ad un quarto ovvero a un ottavo della sanzione irrogata).

Ai sensi del comma 6, a decorrere dal 2014 il pagamento della cedolare secca sostituisce anche il pagamento dell'imposta di registro per tutte le tipologie di contratto. Nel periodo transitorio (2011-2013) la suddetta sostituzione opera per le imposte di registro dovute sui contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998 (contratti a canone concordato o convenzionato o calmierato) e relativi ad immobili ubicati nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa, come individuati dal CIPE.

Il comma 7 esclude espressamente dall'ambito di applicazione del nuovo regime impositivo le locazioni realizzate nell'eser-

cizio di attività d'impresa, arte e professione, nonché quelle realizzate da enti non commerciali.

Inoltre, il comma stabilisce i criteri per la determinazione di un valore minimo della base imponibile la quale, ai sensi del comma 2, è fissata in misura corrispondente al canone di locazione annua. In particolare, rinviando all'articolo 37, comma 1, del TUIR, si stabilisce che l'imponibile non può essere inferiore al reddito medio ordinario delle unità immobiliari determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (rivalutate del 5 per cento per le rendite catastali urbane), stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.

A tale riguardo, segnala l'opportunità di precisare se il valore minimo imponibile previsto dal comma 7 debba essere determinato anche tenendo conto dei coefficienti di rivalutazione applicati ai fini IRPEF.

Il comma 8 prevede talune sanzioni in caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo. In tali ipotesi la durata della locazione viene fissata automaticamente in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio.

Inoltre si prevede che al rinnovo del contratto si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, ai sensi del quale, per i contratti a canone libero, trascorso il secondo quadriennio e fatti salvi i casi tassativi di disdetta del locatore, ciascuna delle parti ha il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione, con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di risposta il contratto si intende rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.

Infine, a decorrere dalla data di registrazione, il canone annuo è fissato in misura corrispondente al minor valore tra

il canone stabilito tra le parti e il triplo della rendita catastale adeguata, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.

Il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione, attualmente applicabile ai contratti non registrati ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, anche ai casi in cui nel contratto di locazione registrato sia indicato un importo inferiore a quello effettivo ovvero sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

Il comma 10 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano per i contratti registrati entro il 31 dicembre 2010.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di due nuove imposte municipali, il cui gettito è destinato al finanziamento dei comuni.

Tali nuove forme di imposizione municipale sono:

a) l'imposta municipale propria, introdotta e disciplinata con decorrenza dal 2014 dagli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto legislativo;

b) l'imposta municipale secondaria facoltativa, introdotta e disciplinata con decorrenza dal 2014 dall'articolo 7 dello schema di decreto.

La disposizione specifica che le nuove imposte sostituiscono quelle attuali.

In merito a tale ultima specificazione, segnala l'opportunità di inserire un esplicito rinvio al comma 1 dell'articolo 4 (imposta municipale propria) e al comma 1 dell'articolo 7 (imposta municipale secondaria facoltativa) nei quali sono elencati singolarmente i tributi, le imposte e le tasse che saranno oggetto di sostituzione, al fine di evitare incertezze interpretative.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, l'istituzione, a decorrere dal 2014, dell'imposta municipale propria, la cui disciplina è contenuta anche negli articoli 5 (imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso) e 6 (imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento).

La nuova imposta, che può essere istituita con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il 30 novembre 2013, sostituirà, per la componente immobiliare, delle seguenti forme di prelievo:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari determinati con riferimento ai beni non locati.

l'imposta di registro;

l'imposta ipotecaria;

l'imposta catastale;

l'imposta di bollo;

l'imposta sulle successioni e donazioni;

le tasse ipotecarie;

i tributi speciali catastali;

l'imposta comunale sugli immobili (ICI)

Al riguardo, rileva come non risulti chiara la natura della nuova imposta municipale, in quanto essa sostituisce sia imposte dirette sia imposte indirette, nonché altre tasse e tributi speciali. Tale questione appare assumere un possibile rilievo, atteso che eventuali incertezze sulla natura dell'imposta sono suscettibili di riflettersi sulle vicende giuridiche della stessa. Ciò risulta ancor più rilevante laddove si consideri che il provvedimento introduce due specifiche e diverse discipline relative alla medesima imposta applicabili, rispettivamente, nelle ipotesi di possesso (che sembrerebbe presentare natura di imposta diretta) e nelle ipotesi di trasferimento (che sembrerebbe presentare natura di imposta indiretta).

Ai sensi del comma 2, il presupposto dell'imposta municipale è rappresentato dal possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, la cui disciplina è prevista nell'articolo 5 dello schema di decreto, e dal trasferimento di immobili, la cui disciplina è prevista nell'articolo 6 del provvedimento.

Il comma 3 disciplina l'esclusione dall'applicazione dell'imposta municipale sul possesso per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze, in conformità all'articolo 47 della Costituzione.

Il beneficio della esenzione per l'abitazione principale è riconosciuto solo se l'immobile è il luogo in cui il contribuente ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale, nonché se l'immobile stesso risulta iscritto in catasto in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e ai castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).

Il beneficio è esteso alle unità pertinenziali classificate, in quanto magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse, nonché tettoie, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In riferimento al profilo tributario relativo all'abitazione principale e alle sue pertinenze, le disposizioni contenute nel comma 3 determinano, rispetto alla normativa vigente, un diverso ambito di applicazione del regime di esenzione, con riferimento sia alle ipotesi di esclusione sia alla definizione di abitazione principale.

A tale proposito suggerisce l'opportunità di cogliere l'occasione fornita dall'intervento legislativo per definire nuovamente la nozione di «abitazione principale e relative pertinenze», assicurando un opportuno coordinamento con la norma di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, relativa alla deduzione dall'imponibile IRPEF del reddito costituito dalla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ai sensi del comma 4 la base imponibile dell'imposta corrisponde al valore dell'immobile determinato secondo i vigenti criteri per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Il comma 5 reca disposizioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria dovuta nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3.

La disposizione stabilisce che la misura dell'aliquota sarà stabilita, entro il 30 novembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Sul piano generale, la determinazione dell'aliquota dell'imposta da applicare in caso di possesso di immobili dovrà:

1) assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento in termini di saldi di finanza pubblica che deve essere assicurata;

2) assicurare il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, come previsto dall'articolo 8, comma 5, dello schema di decreto.

Ai comuni è concessa la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota fissata a livello nazionale fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva la necessità di aggiornare il termine del 30 novembre 2010, che interverrebbe prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Ai sensi dei commi 6 e 7 l'aliquota ordinaria è ridotta alla metà qualora:

l'immobile sia locato;

l'immobile sia relativo «all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» ovvero sia posseduto da ente non commerciale, precisandosi che tali immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

In caso di locazione avente ad oggetto immobili ad uso abitativo, sul canone può applicarsi la cedolare secca prevista dall'articolo 2.

Il comma 8 prevede che, in caso di trasferimento di immobili, l'imposta municipale propria è calcolata con le modalità indicate nell'articolo 6.

In merito a tale disposizione, segnala come essa operi un mero rinvio ed appaia priva di contenuto normativo, atteso che la disciplina sul trasferimento di immobili è recata dall'articolo 6 dello schema di decreto.

L'articolo 5 reca la disciplina concernente l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso di immobili.

Ai sensi del comma 1 sono soggetti passivi dell'imposta municipale:

il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili: sono considerati immobili anche i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali;

l'utilizzatore, a decorre dalla stipula e per tutto il periodo di durata del contratto di *leasing*, qualora l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, sia concesso in locazione finanziaria.

Il comma 2 stabilisce che l'imposta, dovuta per anni solari, è determinata in proporzione alla quota di proprietà o altro diritto reale e al numero dei mesi nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il comma 3 disciplina le modalità di versamento dell'imposta da parte del contribuente in favore del comune, prevedendo che il pagamento dell'imposta può essere effettuato in quattro rate di uguale importo con scadenza il 31 marzo, il 16 giugno, il 30 settembre e il 16 dicembre di

ciascun anno, oppure in un unico versamento entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.

Il comma 4 prevede le modalità di corresponsione dell'imposta, rinviando alle previsioni del Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 5 concede ai comuni la facoltà di introdurre, con regolamento comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997.

In tale contesto si specifica che il regolamento del Comune potrà prevedere anche una forma di pagamento rateale senza la maggiorazione di interessi.

In merito alla formulazione della disposizione considera opportuno chiarire che la facoltà concessa ai comuni si riferisce esclusivamente all'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo in merito.

Inoltre, ritiene opportuno chiarire quali siano « gli altri strumenti di deflazione del contenzioso » cui la norma si riferisce, nonché specificare maggiormente il rinvio ai « criteri stabiliti dal decreto legislativo » n. 218 del 1997, in quanto il citato decreto disciplina una parte degli istituti vigenti finalizzati alla deflazione del contenzioso individuando, per ciascuna tipologia di strumento, specifiche procedure e criteri applicativi, mentre altri istituti deflattivi – quali ad esempio la transazione fiscale – sono disciplinati in altri provvedimenti recanti criteri diversi da quelli contenuti nel richiamato decreto legislativo n. 218.

Il comma 6 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) sono approvati i modelli relativi alla dichiarazione, ai versamenti, nonché alla trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

In base al comma 7, ai fini dell'attività di accertamento, liquidazione, riscossione

coattiva, sanzioni, interessi e contenzioso nonché dei rimborsi si applicano gli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.

Ai sensi del comma 8 sono esenti dall'imposta municipale propria:

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ossia: stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E);

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 504 del 1992);

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 504 del 1992);

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito (ILOR) dei fabbricati in base ad accordi internazionali

resi esecutivi in Italia (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo n. 504 del 1992);

i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977 (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 504 del 1992).

In merito a tale disposizione, rileva l'opportunità di chiarire se l'esenzione si riferisca solo all'imposta nell'ipotesi del possesso (in quanto l'articolo 5 riguarda tale fattispecie), ovvero riguardi l'imposta nel suo complesso (atteso che il comma fa riferimento alla esenzione «dalla imposta municipale propria» senza distinguere l'ipotesi del possesso da quella del trasferimento).

Ai sensi del comma 9, primo periodo, continuano ad essere assoggettati ad IRPEF:

il reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR;

i redditi da locazione diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto.

i redditi derivanti dagli immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

i redditi derivanti dagli immobili degli enti non commerciali.

Con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di specificare che «i redditi da locazione diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 6» sono quelli derivanti da locazione di immobili ad uso non abitativo.

Il secondo periodo del comma 9 stabilisce che il gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, nonché dell'IRPEF relativa ai redditi di locazione diversi da quelli assoggettati alla cedolare secca resta attribuito ai comuni.

L'articolo 6 dello schema di decreto disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.

Il comma 1 disciplina il presupposto d'imposta, coerentemente all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), dello schema di decreto, prevedendo che essa è dovuta per il caso di trasferimento e, in particolare, per i seguenti atti:

atti traslativi tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà di beni immobili in genere;

atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi;

provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità;

trasferimenti coattivi.

Per quanto attiene all'ambito applicativo dell'imposta, la disposizione specifica che essa opera anche «in relazione agli atti indicati al comma 9», ovvero si applica nel caso in cui debbano essere effettuati adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari in conseguenza di atti che non comportano trasferimento (diversi dai trasferimenti assoggettati a imposta, nonché da atti e formalità catastali/immobiliari ad essi direttamente conseguenti).

In merito alla formulazione della disposizione, rileva come il rinvio al comma 9 non appaia strettamente necessario per individuare l'ambito dell'imposta, dal momento che il predetto comma 9 prevede esplicitamente l'applicazione dell'imposta in misura fissa (500 euro) agli atti citati.

Stante la generale disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), dello schema di decreto, anche in tale ipotesi la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile a fini ICI, analogamente a quanto previsto per l'imposta municipale dovuta in caso di possesso.

In merito a tale normativa, segnala l'opportunità di chiarire, in tale contesto, il regime fiscale applicabile agli atti di liberalità (donazioni), inserendoli tra le tipologie di atti, annoverati dal comma 1, assoggettati all'imposta municipale (tenendo presente, peraltro, che la dottrina civilistica distingue tra gratuità e liberalità), ovvero integrando la lettera *b*) del

comma 3, ponendo i predetti atti di liberalità accanto ai trasferimenti *mortis causa*.

Considera comunque opportuno tenere in debito conto la rilevanza della prossimità parentale ai fini della graduazione del tributo, mediante la previsione di aliquote diversificate e/o di franchigie di imposta.

Analogamente, segnala l'esigenza di prevedere che, anche con riferimento ai trasferimenti per causa di morte, sia prevista una graduazione dell'imposta municipale in relazione al grado di parentela, elemento che invece lo schema di decreto non appare tenere in considerazione: qualora ciò non avvenisse il sistema impositivo disegnato dallo schema di decreto rischierebbe infatti di creare un forte disallineamento rispetto all'attuale imposizione dei trasferimenti di beni mobili per causa di morte o per liberalità, innanzitutto nel caso di trasferimenti di partecipazioni e di aziende.

I commi 2 e 3 fissano le aliquote dell'imposta.

Il comma 2 prevede un'aliquota ordinaria dell'8 per cento, mentre il comma 3 prevede un'aliquota agevolata del 2 per cento per:

i trasferimenti a causa di morte (salvo che ricorrano, in capo ad almeno uno dei beneficiari, i requisiti soggettivi richiesti per le agevolazioni sull'abitazione principale);

il trasferimento avente a oggetto la prima abitazione, ove ricorrano le condizioni indicate dalla nota *II-bis*) dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e sempre che non si tratti di un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili signorili, ville e castelli).

Anche sotto questo profilo ribadisce come lo schema di decreto non tenga in considerazione, per quanto riguarda i trasferimenti *mortis causa*, la prossimità parentale ai fini della graduazione del nuovo

tributo municipale, diversamente da quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente in materia.

Il comma 4 prescrive l'applicazione dell'imposta in misura fissa, pari a 1.000 euro, ai trasferimenti a causa di morte nei quali il beneficiario (se più di uno, almeno uno di essi) si trovi nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del comma 3, ovvero qualora si tratti di abitazione principale non « di lusso » e in capo all'acquirente sussistano le condizioni richieste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 per l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata.

In relazione ai trasferimenti immobiliari *mortis causa* l'imposta sostituisce dunque con un solo tributo onnicomprensivo – pari al due per cento del valore catastale a fini ICI – una serie di imposte (imposta sulle successioni, imposte di registro, ipotecarie e catastali; tassa ipotecaria, bollo e tributi speciali). Di conseguenza, l'introduzione del nuovo tributo restringe l'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni, che rimane applicabile solo ai trasferimenti *mortis causa* di beni e diritti diversi da quelli immobiliari.

Il nuovo tributo elimina, tra l'altro, anche il regime delle franchigie previsto dalla legislazione vigente, dal momento che per i trasferimenti *mortis causa* è stabilita una misura minima di imposta pari a 1.000 euro.

Il comma 5 fissa comunque in 1.000 euro la misura minima dell'imposta.

Con riferimento a tale disposizione, segnala come la previsione della misura minima dell'imposta in 1.000 euro possa risultare non congrua rispetto ai valori catastali di taluni comuni, anche in considerazione del fatto che le regole per la determinazione della base imponibile, nell'ottica della riforma, fanno riferimento solamente ai valori catastali (generalizzando così il sistema del cosiddetto « prezzo valore »).

Ai sensi del comma 6, l'imposta dovuta per i contratti preliminari dei trasferimenti indicati al comma 1 è ridotta alla metà, sia nel caso di aliquota ordinaria, sia nel caso di aliquota ridotta, sia per l'ipo-

tesi di applicazione della misura minima. La disposizione specifica che l'importo pagato è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo.

In merito a tale disposizione, ritiene utile specificare quali siano condizioni alle quali è ammissibile il rimborso dell'imposta già versata, stante la particolare disciplina dell'istituto della risoluzione rinvenibile nel Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 1986, al quale il comma 13 dell'articolo rinvia per gli aspetti applicativi.

Il comma 7 attribuisce ai comuni – a partire dal 2015 – la facoltà di modificare, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di 1 o 2 punti percentuali l'aliquota ordinaria dell'8 per cento.

Il comma 8 dispone l'esenzione da una serie di imposte (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie) per tutti gli atti assoggettati all'imposta municipale sui trasferimenti con aliquota ordinaria e aliquota agevolata, i contratti preliminari oggetto della medesima imposizione, nonché tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari.

Il comma 9 prevede, invece, l'applicazione dell'imposta municipale propria nella misura fissa di 500 euro nei casi in cui debbano essere effettuati adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari in conseguenza di atti che non comportano trasferimento, diversi dagli atti di cui al comma 8 (atti assoggettati a imposta sul trasferimento, relativi contratti preliminari, nonché atti e formalità ad essi direttamente conseguenti, al fine di effettuare gli adempimenti catastali e presso i registri immobiliari).

L'applicazione dell'imposta in misura fissa comporta l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie.

Il comma 10 esclude l'applicazione dell'imposta municipale propria ai seguenti atti:

gli atti soggetti ad IVA;

gli atti costitutivi di garanzia su beni immobili (quali, ad esempio, l'iscrizione di ipoteca);

le operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine (ad esempio, atti relativi a mutui e finanziamenti bancari).

In merito a tale disposizione, segnala l'opportunità di specificare maggiormente la portata della locuzione « atti costitutivi di garanzia su beni immobili », al fine di chiarire se siano compresi i soli atti che attribuiscono diritti o situazioni giuridiche attive, ovvero se si riferisce alla più generale categoria di atti aventi efficacia costitutiva (atti, cioè, che producono « effetti costitutivi », modificando situazioni e rapporti giuridici). Nella prima ipotesi non sarebbero assoggettati all'imposta i soli atti dai quali nasce la garanzia su beni immobili (ad esempio, l'iscrizione di ipoteca), mentre nella seconda ipotesi non sarebbero soggetti all'imposta anche gli atti che consentono di modificare o estinguere tale garanzia (di conseguenza, anche la cancellazione di ipoteca).

Evidenzia, inoltre, l'opportunità di coordinare la previsione del comma 10, relativa alla non applicabilità della disciplina dell'imposta municipale propria agli atti sottoposti ad IVA, con il dettato del comma 6, ai sensi del quale per i contratti preliminari di beni immobili in genere l'imposta municipale è ridotta alla metà e « l'importo pagato ai sensi del presente comma è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo », precisando quale sia la disciplina applicabile ai contratti preliminari relativi ad atti sottoposti ad IVA.

Il comma 11 dispone, con finalità di riordino della disciplina, la soppressione di tutte le agevolazioni tributarie, comprese quelle previste in leggi speciali, in relazione agli atti cui si applica l'imposta

(atti cui si applica l'aliquota ordinaria e ridotta, atti e le formalità direttamente conseguenti, contratti preliminari).

A tale riguardo, osserva come la previsione di una generale « soppressione di tutte le agevolazioni tributarie », potrebbe dar luogo a incertezze interpretative, in quanto non elenca quali agevolazioni debbano essere effettivamente soppresse, non individua la decorrenza di tali soppressioni, né disciplina le situazioni giuridiche già consolidate.

In particolare, considera necessario chiarire se la norma soppressiva riguardi anche le agevolazioni concernenti i terreni agricoli (che l'articolo 1, comma 41, del disegno di legge di stabilità approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato rende permanenti), i beni culturali, le aree inserite in piani urbanistici particolareggiati attuativi di piani di edilizia residenziale, nonché le agevolazioni che fanno riferimento alle caratteristiche soggettive dell'acquirente/beneficiario del bene trasferito (quali, ad esempio, le agevolazioni previste in favore delle ONLUS).

Il comma 12 sancisce esplicitamente che, ferma restando la riduzione della base imponibile operata dall'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto, le parti hanno l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito al fine di determinare l'ammontare dell'imposta.

In tal caso si applica la riduzione del trenta per cento degli oneri notarili connessi all'atto (prevista dall'articolo 1, comma 497, terzo periodo, della legge n. 266 del 2005 – legge finanziaria per il 2006); non si applicano inoltre gli speciali controlli sui trasferimenti di immobili (operati da parte dell'Agenzia dell'entrate e della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della medesima legge n. 266).

Il comma 13 dispone che – sino alla revisione della disciplina in materia – all'imposta municipale propria dovuta in caso di trasferimento si applichino, per quanto attiene alla individuazione dei soggetti passivi, alla solidarietà, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione coattiva, alle sanzioni, ai rimborsi, agli

interessi ed al contenzioso, le disposizioni contenute nel Testo unico dell'imposta di registro.

L'articolo 7 disciplina l'imposta municipale secondaria facoltativa, che potrà essere istituita dai comuni a partire dal 2014, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto.

Il comma 1 prevede che tale imposta sia deliberata con delibera del Consiglio comunale, svolgimento di consultazioni popolari, secondo lo Statuto del comune interessato; la disposizione specifica che l'imposta non riguarda gli immobili ad uso abitativo.

In base alla disposizione la nuova imposta municipale facoltativa sostituisce una o più delle seguenti forme di prelievo:

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;

addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il comma 2 demanda a un regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria facoltativa, in base ai seguenti criteri:

*a*) il presupposto del tributo è costituito dall'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

*b*) il soggetto passivo è colui che effettua l'occupazione: qualora l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, si richiede che l'obbligazione tributaria sia solidale, e che dunque soggetto

passivo sia anche chi utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

*c*) l'imposta è determinata in base alla durata dell'occupazione, alla sua entità (espressa in metri quadrati o lineari) e secondo tariffe differenziate in ragione della tipologia e delle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;

*d*) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la liquidazione, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con i principi desumibili dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7 dello schema di decreto;

*e*) ove il Comune, con la deliberazione istitutiva dell'imposta facoltativa, preveda la sostituzione anche dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria; vengono individuate idonee delle modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

*f*) i Comuni hanno la facoltà di disporre, con proprio regolamento, esenzioni ed agevolazioni.

L'articolo 8, comma 1, dispone la non deducibilità dell'istituita imposta municipale propria dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP.

Il comma 2 reca disposizioni in materia di applicazione territoriale di alcune disposizioni introdotte con lo schema di decreto.

In particolare, tutte le disposizioni dell'articolo 1 in materia di devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare si applicano ai comuni siti nelle regioni a statuto ordinario, con l'eccezione delle lettere *c*) e *d*) del comma 7 (rispettivamente concernenti l'accesso dei comuni ai dati dell'Anagrafe tributaria e prevedono l'integrazione del sistema informativo della

fiscalità coi dati relativi alla fiscalità locale). Le predette norme si applicano anche ai comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, ma con modalità e con decorrenza previste in conformità ai rispettivi statuti e con applicazione delle procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.

Le altre disposizioni dello schema di decreto (articolo 1, comma 7, lettere *c*), e *d*), nonché gli articoli da 2 a 7, che disegnano il nuovo modello impositivo immobiliare) si applicano su tutto il territorio nazionale.

Il comma 4 precisa che l'intervento legislativo operato con lo schema di decreto concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni.

La norma prescrive che gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g*), della predetta legge n. 42.

Il comma 5 affida alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica – che non è stata ancora istituita – il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo sistema di finanziamento dei comuni attraverso la devoluzione a tali enti della fiscalità immobiliare, come delineata dal provvedimento in esame, al fine di valutarne i riflessi sul livello della pressione fiscale. Nello svolgimento di tale attività la Conferenza si avvale del supporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Alla suddetta Conferenza è altresì attribuito il potere di proposta al Governo delle eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

A tale proposito, rileva come lo strumento della Decisione di finanza pubblica sia destinato ad essere sostituito nel quadro del nuovo Semestre europeo.

Il comma 6 stabilisce che con un successivo decreto legislativo siano individuate distintamente le fonti di finanziamento dei comuni, in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 42 del 2009, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica.

Il medesimo decreto dovrà altresì recare la disciplina del riparto del fondo perequativo, in attuazione dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.

In base alla tempistica indicata in via generale dalla legge n. 42, i decreti legislativi correttivi devono essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di delega cui si riferiscono.

Il comma 7 reca disposizioni per assicurare all'Associazione Nazionale dei comuni italiani (ANCI) le risorse necessarie al perseguimento delle sue finalità istituzionali, di quelle indicate dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992 (fornitura di strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa da parte dei comuni), nonché degli ulteriori compiti attribuiti ad essa con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale.

A tal fine, la norma precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le risorse destinate all'ANCI siano calcolate applicando l'aliquota percentuale dello 0,6 per mille (del gettito ICI), indicata nel predetto articolo 10 del decreto legislativo n. 504, con riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'articolo 1, e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta municipale propria, istituita dall'articolo 4 dello schema di decreto.

Le nuove modalità di attribuzione delle risorse, nonché le altre modalità di attuazione del comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma 8 dispone che il provvedimento entri in vigore il 1° gennaio 2011.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di rilievi all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 30 novembre scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto di procedere, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo in titolo, all'audizione informale dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato.

Rammenta, altresì, che l'esame parlamentare del provvedimento dovrà concludersi entro l'8 gennaio 2011.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento ai termini per l'esame del provvedimento testé ricordati dal Presidente, segnala come la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale intenderebbe anticipare, secondo le modalità che dovranno essere stabilite dal suo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la conclusione dell'*iter* di esame dello Schema di decreto legislativo in esame, al fine di consentirne l'entrata in vigore già dal 1° gennaio prossimo.

Ricorda infatti che il provvedimento reca, tra l'altro, la devoluzione ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito derivante dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo applicata sugli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili e sui contratti di locazione relativi ad immobili, nonché delle entrate derivanti da altri specifici tributi statali attinenti al comparto immobiliare.

L'entrata in vigore del decreto legislativo il 1° gennaio prossimo permetterebbe pertanto di applicare dal 2011 il nuovo

sistema impositivo, e consentirebbe ai comuni di incamerare, a partire dal medesimo anno, ingenti entrate tributarie, le quali continuerebbero altrimenti ad affluire all'erario statale.

Suggerisce inoltre alla Commissione di ascoltare in audizione anche il Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, Marco Pinto, il quale ha già avuto modo di illustrare lo schema di decreto legislativo nel corso di un'audizione svoltasi il mese scorso presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e che potrebbe fornire alla Commissione utili elementi di conoscenza in merito agli aspetti più squisitamente tecnici del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condividendo il suggerimento del Ministro Calderoli, propone di chiedere al Presidente della Camera anche l'autorizzazione ad ascoltare, in sede informale, il Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, Marco Pinto.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che introduce la facoltà, per il proprietario di unità immobiliari ad uso abitativo locate, di optare per un regime di determinazione del reddito fondiario alternativo a quello ordinario (cosiddetta « cedolare secca » sugli affitti), chiede al Ministro se siano state superate le difficoltà relative alla copertura di tale intervento normativo.

Il Ministro Roberto CALDEROLI ritiene che le preoccupazioni legate alla copertura della cosiddetta « cedolare secca » sugli affitti siano state fugate dal Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, Fabrizia Lapecorella, la quale, nel corso dell'audizione svolta lo scorso 23 novembre presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha chiarito come la stima effettuata dal Di-

partimento delle finanze in merito agli effetti finanziari della cedolare secca sugli affitti – che tiene conto anche del recupero della base imponibile derivante dall'emersione dei contratti di locazione non dichiarati – abbia evidenziato, in termini di cassa, risultati positivi per gli anni 2011, 2012 e 2013 e un risultato negativo per l'anno 2014, che comunque dovrebbe essere ampiamente compensato dal gettito della nuova imposta municipale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, esprime soddisfazione per il fatto che sia stato compiuto un ulteriore passo verso l'introduzione di un sistema di imposizione forfetaria sugli affitti, oggetto di numerose proposte di legge che la Commissione ha esaminato nel corso della legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.**

**Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.**

*(Seguito discussione e approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nell'odierna seduta antimeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicu-

rata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, del quale dispone pertanto l'attivazione.

Informa che le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia hanno espresso nulla osta sugli emendamenti del relatore approvati in linea di principio nella seduta antimeridiana di oggi.

Pone quindi in votazione in via definitiva gli emendamenti del relatore 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in via definitiva gli emendamenti del relatore 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 (*vedi allegato 3*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone in votazione l'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1, come modificato dagli emendamenti approvati.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone in votazione l'articolo 2, al quale non sono riferiti emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 2.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone in votazione l'articolo 3, al quale non sono riferiti emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 3.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, la seguente correzione di forma: il testo unificato assumerà il seguente titolo: « Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati ».

Così rimane stabilito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, chiede che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo.

Così rimane stabilito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, da quindi conto delle sostituzioni effettuate ed indice la votazione nominale finale sul testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con votazione

nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 2426 e C. 2956.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (Atto n. 287).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 287);

rilevato come lo schema di decreto legislativo contenga un'ampia serie di modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, riguardanti per lo più correzioni di natura eminentemente formale, nonché modifiche ed ampliamenti delle disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 141, al fine di evitare, soprattutto per quanto riguarda la disciplina degli intermediari finanziari, che possano verificarsi lacune del quadro normativo, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo sanzionatorio;

evidenziato come il Governo non abbia ancora dato attuazione agli ulteriori principi e criteri direttivi, inseriti nell'originaria norma di delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), in particolare per quanto riguarda la promo-

zione dell'educazione finanziaria e l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo;

rilevato, in tale contesto, come, nonostante le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, la catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione sia ancora caratterizzata da alcune anomalie e distorsioni che costituiscono, da un lato, causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e, dall'altro, motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti;

evidenziato, in particolare, come tali distorsioni siano principalmente causate dal ruolo atipico svolto da alcuni intermediari finanziari ex articolo 106 TUB, i quali, invece di effettuare attività di erogazione diretta di finanziamenti o di intermediazione degli stessi con il rilascio di garanzie sull'incasso delle rate all'istituto di credito erogante, si limitano ad operare quali gestori di reti distributive formate da agenti e mediatori, ed agiscono dunque, sostanzialmente, quali « grossisti del credito », acquisendo, da un lato, convenzioni con diversi istituti finanziari eroganti o garanti e sottoscrivendo, dall'altro, contratti di agenzia per la distribuzione dei prodotti di finanziamento;

sottolineato come tali soggetti, i quali sono caratterizzati nella maggior parte dei casi da un'insufficiente dotazione patrimoniale, si frappongono tra la rete distributiva costituita dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi e gli

istituti finanziari eroganti o garanti, ed allunghino la catena distributiva, incrementando il livello delle commissioni e, conseguentemente, il costo del finanziamento per il cliente, nonché introducendo forme di concentrazione dannose per la concorrenza;

rilevato come tale assetto del settore del quinto determini una situazione di scarsa trasparenza nei rapporti con la clientela, in quanto i rapporti di mandato intercorrenti tra i predetti soggetti e gli agenti ed i mediatori non sono generalmente palesati in modo trasparente, non consentendo ai soggetti eroganti o garanti di controllare in modo completo il rischio che grava sul processo di collocamento dei finanziamenti;

preso atto della valutazione favorevole espressa sul provvedimento dalla Commissione Bilancio, per quanto attiene agli aspetti di competenza,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2, lettera b), dell'articolo 125-ter del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al fine di prevedere che, in caso di recesso dal contratto di credito, il consumatore rimborsi al finanziatore non solo le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica amministrazione, ma anche le somme non ripetibili corrisposte a soggetti privati, così da tenere conto dell'evoluzione dell'istituto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la quale si applica ormai anche ai dipendenti privati;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il quale rinumeri i commi dell'articolo 117 del TUB, verifichi il Governo se tale rinume-

razione non rischi di comportare problemi di coordinamento tra le disposizioni contenute nel medesimo TUB;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale integra l'articolo 133 del TUB, in materia di abuso di denominazione nel settore bancario e finanziario, al fine di consentire alla Banca d'Italia di autorizzare in via generale l'uso delle espressioni « moneta elettronica », « istituto di pagamento » e « finanziaria » anche da parte di soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari, qualora tale possibilità sia giustificata dall'esistenza di controlli amministrativi o in base a « elementi di fatto », valuti il Governo l'opportunità di meglio identificare tali « elementi di fatto », nonché di individuare in qualche modo le tipologie dei soggetti ai quali può essere estesa la possibilità di utilizzare le predette locuzioni;

d) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni all'articolo 128-*quater* del TUB, recante disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria, in particolare al fine di uniformare la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 128-*quater*, il quale consente agli agenti di svolgere attività di « promozione e collocamento » di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Banco Posta su mandato diretto di Poste Italiane, con la formulazione del comma 1 dello stesso articolo, il quale definisce l'agente in attività finanziaria come il soggetto che « promuove e conclude » contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, al fine di evitare che l'utilizzo delle diverse nozioni di « collocamento » e « conclusione » di tali contratti possa determinare confusioni in sede applicativa;

e) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, il quale apporta una correzione di natura formale al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo

n. 141 del 2010, relativamente ai requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di correggere anche la formulazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 141, sostituendo, al primo periodo, la parola: « articolo » con la seguente: « articoli »;

f) con riferimento all'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto, il quale introduce nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 01, relativo al termine entro il quale le autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative delle nuove norme del TUB in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi recate dal medesimo decreto legislativo n. 141, valuti il Governo l'opportunità di anticipare tale termine dal 31 dicembre al 30 giugno 2011, al fine di assicurare una più sollecita definizione del nuovo quadro normativo;

g) con riferimento al comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 141, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « del titolo IV del presente decreto, » la se-

guente: « ovvero, », al fine di chiarire che la nuova disciplina degli agenti e mediatori entra a regime all'indomani dell'emanazione della disciplina secondaria, ovvero, se posteriore, dopo la costituzione dell'Organismo preposto alla tenuta dei relativi elenchi;

h) con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la numerazione dei commi dell'articolo, il quale contiene due commi indicati con il numero 3;

i) con riferimento alla rubrica dell'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivederne la formulazione, la quale qualifica impropriamente come *errata corrige* le modifiche dallo stesso apportate al decreto legislativo n. 141 del 2010;

l) con riferimento all'articolo 107, comma 1, lettera a), del TUB, come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario possa essere rilasciata non solo alle società di capitali, ma anche alle società cooperative.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate).*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico. ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti

non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*. ».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più sindaci prima della scadenza del termine, i nuovi sindaci sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. »;

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: « ai commi » è inserita la seguente: « 1-*bis*, »;

c) al comma 4-*ter*, dopo le parole: « dei commi » è inserita la seguente: « 1-*bis*, ».

## ART. 2.

*(Decorrenza).*

1. Le disposizioni del comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter*, del comma 1-*bis* dell'articolo 147-*quater* e del comma 1-*bis*

dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

*(Società a controllo pubblico).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).****EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, terzo e quarto periodo, alla parola: « riparto » premettere, ovunque ricorra, le seguenti: « criterio di ».*

**1. 101.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere il quinto periodo.*

**1. 102.** Il Relatore.

*Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, secondo e terzo periodo, alla parola: « riparto » premettere, ovunque ricorra, le seguenti: « criterio di ».*

**1. 103.** Il Relatore.

*Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere il quarto periodo.*

**1. 104.** Il Relatore.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**1. 105.** Il Relatore.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

|  |    |
|--|----|
| 5-02725 De Pasquale: Sull'abbassamento di qualità e di quantità dell'offerta formativa dell'insegnamento della lingua inglese nelle scuole ..... | 63 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....   | 66 |
| 5-03709 Giammanco: Sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) trasferiti dagli Enti locali allo Stato .....                       | 64 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....   | 68 |

#### SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo. Nuovo testo C. 2774 Barbieri ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ..... | 64 |
|--|----|

#### COMITATO RISTRETTO:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti ..... | 65 |
|--|----|

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-02725 De Pasquale: Sull'abbassamento di qualità e di quantità dell'offerta formativa dell'insegnamento della lingua inglese nelle scuole.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che non chiarisce l'entità delle ore di corso di formazione di lingua inglese frequentate da quegli insegnanti della scuola primaria i quali, pur non avendo nessun titolo, hanno tenuto regolarmente lezione nelle classi, a partire dal settembre 2010. Ribadisce che la risposta fornisce solo indicazioni vaghe per il futuro di corsi con oltre 60 ore, ma, per quello che concerne la formazione del primo anno, non fornisce alcun chiarimento.

**5-03709 Giammanco: Sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) trasferiti dagli Enti locali allo Stato.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario che ringrazia per la tempestività. Sottolinea che il tema oggetto dell'interrogazione è stato affrontato anche da altri colleghi dell'opposizione, a dimostrazione del fatto che vi è un interesse trasversale sulla materia. Evidenzia, in particolare, che nella risposta il Governo fornisce indicazioni sul personale ATA, ma non fa alcun cenno alla situazione degli ITP, gli insegnanti tecnico-pratici, passati dai ruoli degli Enti locali a quelli del MIUR, che vivono una situazione professionale differente da quella del personale ATA. Ritiene quindi che la questione degli ITP dovrà essere affrontata specificamente, auspicando che – pur tenendo conto della difficile contingenza economica attuale – essa possa trovare una soluzione equa e ragionevole.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.**

**Nuovo testo C. 2774 Barbieri.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, evidenzia di aver riscontrato, per le vie brevi, il permanere dell'impossibilità del Governo di assentire al trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento in discussione. Propone quindi che la Commissione deliberi di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il sottosegretario Guido VICECONTE concorda con la proposta del relatore.

Rosa DE PASQUALE (PD), come più volte rappresentato nel corso dell'esame del provvedimento, evidenzia l'inopportunità che il provvedimento sia discusso in Assemblea, anche in considerazione dell'accordo unanime che era intervenuto tra i gruppi per giungere al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa in Commissione. Preannuncia, quindi, anche nome dei deputati del suo, voto di astensione sulla proposta del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara chiuso l'esame del provvedimento e propone di conferire il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 2 dicembre 2010.*

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a**

sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.  
**C. 2800**, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, **C. 1255** Giancarlo Giorgetti, **C. 1881** Lolli, **C. 2251** Frassinetti e **C. 2394** Ciocchetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.20.

## ALLEGATO 1

**5-02725 De Pasquale: Sull'abbassamento di qualità e di quantità dell'offerta formativa dell'insegnamento della lingua inglese nelle scuole.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Va precisato preliminarmente che l'insegnamento delle lingue straniere nel sistema scolastico italiano non ha subito nessuna riduzione quantitativa in termini di ore; al contrario, ai sensi della legge n. 53 del 2003, si è introdotto l'insegnamento obbligatorio di una prima lingua straniera (l'inglese) sin dal primo anno della scuola primaria, come parte integrante del percorso complessivo di formazione, a cui fa seguito l'obbligatorietà di due lingue straniere nella scuola secondaria di primo grado o, in alternativa, lo studio dell'inglese potenziato.

Le disposizioni citate nell'interrogazione (articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008) e successivi provvedimenti attuativi quali in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 recante « Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane » non hanno alterato il quadro orario previsto per l'insegnamento delle lingue.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 81, prevede all'articolo 10, comma 5, che l'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011-2012 sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di

scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario di docenza previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL).

Tale disposizione si pone in linea con le precedenti norme contenute nella legge n. 311 del 2004, finanziaria 2005, e nella successiva legge n. 296 del 2006, finanziaria 2007, che hanno previsto corsi di formazione per i docenti di scuola primaria privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua inglese al fine di far acquisire a detti docenti le competenze necessarie per l'insegnamento della lingua straniera. Giova a questo proposito rammentare che sin dalla sua introduzione l'insegnamento della lingua straniera in tale ordine di scuola si è sempre collocato all'interno degli ambiti disciplinari previsti dall'ordinamento, e quindi l'insegnamento stesso rappresenta una articolazione interna della funzione docente. Pertanto esso è affidato ad un insegnante di scuola primaria in possesso delle prescritte competenze; solo in caso di carenza di insegnanti specializzati, detto insegnamento viene impartito da insegnanti specialisti opportunamente formati.

In questo senso, in attuazione della legge n. 148 del 1990, si era previsto il ricorso a docenti specialisti in via del tutto eccezionale e transitoria, avviando contestualmente una formazione analoga a quella oggi in atto.

Il piano di formazione linguistica iniziato a giugno 2010 vuole fornire agli insegnanti di scuola primaria dette competenze linguistiche necessarie in quanto tutti gli insegnanti di scuola primaria de-

vono essere in grado di insegnare la lingua inglese, come la normativa richiede, ed anche perché non è possibile che un docente oggi non conosca almeno una lingua straniera. Il piano è una opportunità di crescita culturale.

All'Amministrazione preme assicurare la qualità del piano di formazione tant'è che per il primo anno i corsisti frequenteranno 60 ore in presenza e 40 *on line* per la parte linguistica, mentre per quanto riguarda la parte metodologica i corsisti frequenteranno 20 ore in presenza e 20 *on line*.

Sono anche previste borse di studio Comenius per rafforzare le competenze linguistiche dei corsisti (in misura del 20 per cento circa del numero dei corsisti).

I tutor ai quali sono affidati i corsi e che accompagnano i corsisti nelle attività sia *on line* che in presenza sono stati selezionati con avviso pubblico e formati in appositi corsi.

Vorrei far presente, infine che la conoscenza di elementi avanzati di lingua inglese è richiesta nel profilo dei laureati del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, delineato nello schema del « regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ».

## ALLEGATO 2

**5-03709 Giammanco: Sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) trasferiti dagli Enti locali allo Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione ha per oggetto un argomento sul quale il Governo ha più volte riferito, anche in questa sede, da ultimo lo scorso 9 novembre rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Ghizzoni n. 5-02297. Trattasi dell'attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge n.124 del 3 maggio 1999, concernente l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli Enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche.

Va preliminarmente evidenziato che la legge 124 non ha offerto al personale in parola la possibilità di optare per la permanenza nell'ente locale di provenienza; la possibilità di opzione per l'ente di appartenenza è stata infatti prevista solo « Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale ».

In particolare, il personale in questione rivendica il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati presso gli Enti locali, sostenendo che l'inquadramento effettuato in base al decreto ministeriale 5 aprile 2001 violerebbe il suddetto secondo comma dell'articolo 8. Il citato decreto ministeriale ha recepito l'Accordo con il quale si è convenuto, tra l'ARAN e Sindacati, che la ricostruzione di carriera del personale in argomento dovesse essere effettuata sulla base del riconoscimento del maturato economico all'atto del trasferimento allo Stato; ciò per garantire ai trasferiti il mantenimento del livello retributivo raggiunto negli Enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonché per effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, poiché nella

legge 124 non è stato previsto alcun finanziamento a copertura dell'articolo 8.

Ad inquadramento effettuato, ha cominciato a lievitare in costante aumento il contenzioso giurisdizionale in quanto il personale trasferito ha rivendicato, come detto, in luogo della procedura adottata, l'integrale riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio prestato sino al 31 dicembre 1999 presso l'Ente locale. Sono intervenute varie pronunce giurisdizionali, alcune a favore della tesi dell'Amministrazione e altre a favore degli interessati, tra queste le sentenze della Corte di Cassazione menzionate nell'interrogazione.

Da qui l'esigenza dell'intervento interpretativo del legislatore, cui si fa riferimento nell'atto in discussione.

La norma di interpretazione autentica è contenuta nell'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che così recita:

« Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste

dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

Successivamente, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della sopra riportata norma di interpretazione autentica. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 18-26 giugno 2007, ha dichiarato « non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 », riconoscendo così legittime le modalità adottate dall'Amministrazione per l'inquadramento del personale in parola.

Nonostante la chiara pronuncia della Consulta sulla legittimità costituzionale della norma interpretativa, nella scorsa legislatura il Governo Prodi è tornato sull'argomento promuovendo l'approvazione della disposizione dell'articolo 3, comma 147, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, in base alla quale in sede

di rinnovo contrattuale del personale della scuola, relativo al biennio economico 2008-2009, « ...dovrà essere esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato, in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

A tale ultimo proposito, come fatto anche presente dal Ministero dell'economia e delle finanze con comunicazione dello scorso 8 novembre, in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008/2009, l'ARAN e i rappresentanti delle confederazioni e organizzazioni sindacali non hanno preso in esame la posizione giuridico-economica del personale in parola, così come previsto dalla citata disposizione della legge n. 244 del 2007.

Lo stesso Dicastero, inoltre, in relazione alla richiesta di iniziative, anche normative, per la definizione della questione nel senso auspicato dal personale interessato, ha fatto presente che ciò comporterebbe la necessità di acquisire nuove risorse finanziarie con conseguenti nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La situazione del personale ATA degli enti locali della Sicilia transitato nei ruoli dello Stato, alla quale si fa cenno nell'interrogazione, riflette quella delle altre regioni.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

|  |    |
|--|----|
| 5-03569 Togni: Chiarimenti in merito alla grave situazione della società ASA group di Castellamonte (Torino) ..... | 70 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....   | 78 |
| 5-03508 Polledri: Commissione di modifica Decreto ministeriale su armature trasversali ..                          | 71 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....   | 80 |
| 5-03754 Iannuzzi: Programma lavori autostrada Napoli-Salerno .....   | 71 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....   | 81 |
| 5-03802 Libè: Affidamento servizi di pulizia neve su strada E45 .....  | 71 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....   | 83 |

##### SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 72 |
|--|----|

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

|  |    |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 75 |
|--|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| AVVERTENZA ..... | 77 |
|------------------|----|

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 2 dicembre 2010.— Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**5-03569 Togni: Chiarimenti in merito alla grave situazione della società ASA group di Castellamonte (Torino).**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renato Walter TOGNI (LNP) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, che ritiene co-

munque di natura tecnica. Sottolinea come l'ASA group di Castellamonte sembrerebbe aver svolto attività di gestione dei rifiuti in assenza di specifiche autorizzazioni; manifesta quindi dubbi circa la conduzione dell'operazione.

**5-03508 Polledri: Commissione di modifica Decreto ministeriale su armature trasversali.**

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo POLLEDRI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, sottolineando tuttavia come il parere dell'Università di Pisa circa l'opportunità della modifica delle norme in ordine all'acciaio B450A sia stato elaborato ormai da mesi e non sia ancora stata convocata la Commissione di monitoraggio al fine di giungere alla definizione della questione per rendere meno ostativo l'utilizzo dell'acciaio B450A per le armature trasversali. Conclude quindi auspicando che tale convocazione avvenga in tempi brevi.

**5-03754 Iannuzzi: Programma lavori autostrada Napoli-Salerno.**

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il vice ministro per la risposta. Sottolinea che occorre finalmente completare i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'Autostrada Napoli-Pompei-Salerno in corso da troppi anni, con cantieri aperti e ostacoli alla circolazione che sono anche fonte di grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti. Ricorda che i lavori hanno avuto inizio nei diversi lotti fra il 2002 e il 2006 e da allora si sono accumulati, per diverse ragioni, nel tempo troppi ritardi e troppi rinvii che impongono di ultimare tutte le opere nell'arco di

pochi mesi. Ritiene che l'impegno del Governo e dell'Anas in questa direzione e nel rapporto con le SAM, le società concessionarie dell'Autostrada, debba essere fermo e stringente; da troppo tempo la circolazione lungo l'Autostrada subisce pesanti rallentamenti, con ingorghi e code di veicoli e con forte pregiudizio per le attività economiche e per gli spostamenti delle persone che ogni giorno utilizzano l'Autostrada per ragioni di studio e/o di lavoro. Fra l'altro ritiene che la SAM debba completare tutte le opere con massima celerità, visto che la concessione verrà a scadere il 31 dicembre 2012.

Ricorda che l'Autostrada Napoli-Salerno collega territori e comunità caratterizzati da una imponente concentrazione demografica e che la conclusione dei lavori – che interessano una tratta di circa 17 chilometri – è indispensabile anche per una equilibrata e giusta fissazione dei limiti di velocità, una volta effettuato il collaudo definitivo. In ordine allo stato dei lavori nei singoli lotti, rileva che nel primo lotto la conclusione è preventivata solo per aprile 2012, nel lotto 3 solo per dicembre 2011, gli altri lotti dovrebbero invece essere ultimati per il 28 febbraio 2011. Precisa che queste scadenze, senza altri rinvii e ritardi che emergono tutti dal raffronto con il quadro dei lavori fornito dal Ministro nella seduta del 6 maggio 2010, vanno assolutamente rispettate, stante che altri rinvii sarebbero gravissimi. Per queste ragioni dichiara che continuerà nell'azione di controllo e monitoraggio, nonché in quella di sollecitazione politico-istituzionale per garantire la conclusione di lavori così rilevanti e così attesi dalle popolazioni interessate.

**5-03802 Libè: Affidamento servizi di pulizia neve su strada E45.**

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro LIBÈ (UdC) prende atto della risposta fornita dal sottosegretario, che

rivela come sia l'ANAS sia il Ministero siano a conoscenza delle problematiche della zona considerata nell'atto di sindacato ispettivo. Auspica iniziative concrete al fine di evitare che i cittadini fruitori del tratto stradale E45 si possano trovare in situazione di difficoltà.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

### La seduta termina alle 10.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.*

### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 1° dicembre 2010.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che, a seguito di accordo unanime dei rappresentanti dei gruppi, l'esame preliminare del provvedimento in titolo si concluderà nella giornata di lunedì 13 dicembre, dopo la scadenza del termine per la presentazione di emendamenti, stabilito per venerdì 10 dicembre, alle ore 10.

Avverte quindi che, lunedì 13 dicembre, la Commissione si riunirà alle ore 12 per proseguire la discussione generale e concludere l'esame preliminare, avviando solo successivamente l'esame degli emenda-

menti, da concludere prima delle ore 16, a partire dalle quali avranno inizio i lavori dell'Assemblea.

Comunica altresì che, sempre secondo quanto concordato con i rappresentanti dei gruppi, la deliberazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea avrà luogo nel pomeriggio di martedì 14 dicembre, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Alessandro BRATTI (PD) sottolinea le proprie perplessità circa la mancata dichiarazione nel provvedimento in esame dello stato di emergenza. Fa notare come ormai da anni siano state fornite cifre sulla questione dei rifiuti in Campania non corrispondenti alla verità: a tale proposito, ricorda come il Ministro Prestigiacomo, il 14 aprile scorso, abbia fornito indicazioni sulla produzione dei rifiuti nella regione Campania non coincidenti con il dato dei 2.700.000 tonnellate di rifiuti negli ultimi 4-5 anni. Aggiunge poi come in sede di risposta alle numerose interrogazioni e interpellanze presentate nei mesi precedenti, siano state fornite dal Governo garanzie circa l'autosufficienza del sistema dei rifiuti in Campania per 2-4 anni. Si sofferma quindi sulle cause della criticità della situazione dei rifiuti in Campania evidenziando, in primo luogo, come in effetti non sia mai partita la realizzazione della discarica di Cava Vitiello per la quale si era ipotizzata una capienza di 3 milioni di tonnellate di rifiuti: su tale discarica fa notare come anche a livello europeo fosse emersa l'inopportunità della sua realizzazione, peraltro evidenziata anche a livello regionale, in netta quindi contraddizione con il piano della Protezione civile. In secondo luogo, denuncia il fallimento del sistema degli inceneritori, del quale auspica comunque l'avvio. In terzo luogo, fa notare come in Campania non abbia funzionato il sistema della raccolta differenziata, in ordine alla quale è stato infondatamente dichiarato che la percentuale – relativamente alla città di Napoli – si aggiri intorno al 38 per cento, mentre il dato effettivo è 22 per cento. Con riferimento ancora alla raccolta differenziata,

rileva come non si abbiano notizie circa il commissariamento degli 11 Comuni inadempienti su tale modalità di raccolta.

Rileva quindi come l'Unione europea abbia vincolato l'erogazione di fondi al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al piano regionale dei rifiuti speciali e al piano regionale delle bonifiche.

Quanto all'inceneritore di Acerra, fa notare come la sospensione del funzionamento dell'inceneritore sia stato ricondotto a problematiche tecniche, in particolare alla crepatura del forno, in ordine alle quali è stato espresso l'auspicio che non si manifestassero anche nella terza linea. Ricorda poi che a seguito di tali dati sono stati richiesti chiarimenti circa il collaudo effettuato su tale impianto.

Quanto invece ai consorzi, non concorda con quanto previsto dal decreto-legge in esame, il quale, a suo avviso, non consente di affrontare la tematica degli esuberanti di personale per i quali si pongono addirittura problemi di pagamento degli stipendi.

Rinvia invece alle considerazioni che saranno svolte dall'onorevole Iannuzzi in ordine alla provincializzazione delle competenze dei rifiuti.

Conclude evidenziando come, allo stato attuale, dopo due anni e mezzo di gestione emergenziale con l'ausilio di poteri straordinari, non si hanno garanzie sul funzionamento del termovalorizzatore, sulla gestione delle discariche, nonché sulla realizzazione degli impianti e non sia stato affatto razionalizzato il sistema per la raccolta, in ordine alla quale si è creata una ulteriore confusione di competenze tra comuni e province. Ritiene che il decreto-legge in esame, così come articolato, non consenta di risolvere la situazione contingente in Campania, ritenendo insufficiente l'eliminazione della discarica di Cava Vitiello e la definizione delle procedure per la costruzione degli inceneritori. Il decreto non contiene, a suo avviso, alcun elemento innovativo per superare la situazione critica, considerato che la possibilità di accordo fra le regioni è già prevista dalla normativa vigente.

Denuncia quindi il fallimento dell'attività svolta da questo Governo per superare la difficile situazione della gestione dei rifiuti in Campania, nonché la divulgazione di dati non veritieri su tale situazione. Ricorda, a tale proposito, come la percentuale di raccolta differenziata a Napoli, pur essendo sicuramente inferiore agli obiettivi previsti dall'Unione europea, rappresenta un dato superiore a quello di altre città, quale Palermo.

Tino IANNUZZI (PD) esprime il giudizio negativo del gruppo del Partito Democratico, fortemente critico e molto preoccupante sul decreto in esame. Ricorda che il Governo attuale ha ritenuto di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania con il decreto-legge 195 del 2009, ma l'emergenza non è mai finita, è drammaticamente riesplora, ed è in corso con più di 2 mila tonnellate di rifiuti per le strade di Napoli e della sua provincia: il miracolo annunciato tante volte dal Presidente del Consiglio è clamorosamente ed impietosamente smentito dalla realtà dei fatti. Ritiene significativo quanto durissimo e inesorabile il giudizio espresso dalla Commissione europea: per il commissario europeo all'ambiente, da marzo nessuna azione concreta è stata messa in campo per realizzare un ciclo efficiente dei rifiuti. Considera il decreto-legge n. 196 del 2010 assolutamente inadeguato e recante pesantissimi errori. Il Governo, a suo avviso, non ha il coraggio di dichiarare lo stato di emergenza, che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Ritiene che, giustamente, diversi Presidenti di Regione abbiano sollecitato il Governo ad assumere tale dichiarazione. Diversamente viene invece reiterata la scelta irragionevole, sbagliata, nefasta, di trasferire tutte le competenze nel campo dei rifiuti a società provinciali, che diventeranno carrozzoni burocratici, ingestibili, inefficienti, che saranno solamente fonte di sprechi, di un servizio pessimo e con danno gravissimo per la comunità campana. Aggiunge che, del resto, già in questo anno l'esperienza delle società provinciali si è dimostrata fallimentare. Ritiene che si confermi tale scelta per inaccettabili ra-

gioni politiche e di parte, per mero calcolo elettorale visto che dal 2009 in poi quattro province campane sono amministrare dal centro-destra. In tal modo si esautorano e si svuotano le funzioni dei comuni con un gravissimo *vulnus* al loro ruolo costituzionale e nell'ordinamento degli enti locali: i comuni sono illegittimamente spogliati di ogni competenza nelle attività di raccolta, trasporto, spazzamento dei rifiuti, nella organizzazione del servizio rifiuti e nella raccolta differenziata; sono così mortificate e smantellate tante esperienze di qualità e di eccellenza, maturate in questo campo da tanti comuni campani virtuosi. Sottolinea poi come solo in Campania la gestione e la riscossione della TARSU e della TIA siano sottratte ai comuni, con una scelta assurda ed incomprensibile.

Fa notare come il Governo non abbia accolto neppure la richiesta dei comuni campani, guidati da entrambe le coalizioni, tanto meno di alcune province, pur guidate dal centro-destra, di non far entrare in vigore dal 2011 il nuovo regime delle competenze.

Circa i termovalorizzatori, ritiene che si sia perso solo tempo prezioso, sussistendo ritardi, problemi e forti incertezze sul funzionamento del termovalorizzatore di Acerra.

Per l'impianto di Salerno, precisa che il Governo ha, con una decisione sbagliata, sottratto al sindaco di quella città i poteri commissariali conferitigli con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia del Governo Prodi che di quello Berlusconi, per trasferirli con il decreto-legge n. 195/2009 al presidente della provincia di Salerno: gli unici atti in concreto compiuti sono stati assunti dal sindaco con la localizzazione del sito, gli espropri, il progetto preliminare, con la realizzazione della viabilità di accesso. Ricorda quindi che è nota ed apprezzata in tutto il Paese l'esperienza di buon governo e buona amministrazione sviluppata in questi anni nella città di Salerno che ha raggiunto la percentuale di raccolta differenziata del 72 per cento, la più elevata in Italia per i capoluoghi di provincia.

Considera la soluzione varata con il decreto, dopo uno scontro violentissimo nel Governo e nel gruppo PdL campano e dopo diversi giorni di gestazione, confusa, contraddittoria, un autentico e pericolosissimo pasticcio, destinato a produrre solo problemi e conflitti irrisolvibili. Occorre sancire, invece, con chiarezza la competenza e la responsabilità, per gli impianti di termovalorizzazione da costruire, del Presidente della regione, attraverso la nomina di commissari identificati in personalità autorevoli, dotate di indiscussa ed elevata competenza, totalmente estranee e lontane dallo scontro politico. Va assicurata al comune adeguata partecipazione nelle scelte che ricadranno sul suo territorio. Al presidente della regione va affidata questa competenza dall'inizio alla conclusione delle procedure di appalto, dal primo all'ultimo atto.

Segnala il grave ritardo della giunta regionale nell'approvare il piano regionale dei rifiuti, cui spetta l'individuazione delle indispensabili discariche con un metodo di risorse scientifiche assoluto.

Sottolinea la necessità di abrogare l'irragionevole previsione dei siti di Valle della Masseria e Serre, dove già sono localizzate ben due discariche, di Cava Vitiello e Terzigno nel Parco del Vesuvio, ad Andretta: siti da cancellare dall'elenco delle discariche.

Ricorda come dall'8 luglio 2008 non sono stati erogati i fondi per le compensazioni ambientali per 37 comuni. Si è così inferta una lesione enorme al patto di fiducia fra Stato, regione, comuni e cittadini, minando la credibilità dello Stato che non ha rispettato gli impegni assunti. C'è stato un rilevante ritardo nell'assegnare quei 150 milioni di euro del fondo FAS per la Campania, da destinare anche alle attività della raccolta differenziata, che deve essere incrementata ed incentivata, senza ulteriori ritardi, raggiungendo percentuali adeguate e degne di comunità moderne e civili. Ciò è necessario per un ciclo funzionante dei rifiuti.

Annuncia che il gruppo del PD si batterà con ogni energia per modificare in radice e in profondità il decreto, che non

risolverà affatto l'emergenza e produrrà guasti e danni enormi e nuove devastanti crisi.

Sottolinea quindi come il gruppo del PD, che ha in questi mesi indicato con chiarezza, anche in Commissione con ripetute interrogazioni, le questioni che si trascinano insolute, i pesanti problemi esistenti, nonché le scelte negative compiute dal Governo, continuerà in tutte le sedi nel suo impegno.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di lunedì 13 dicembre.

**La seduta termina alle 14.55.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente*, comunica che, a seguito della richiesta formulata dalla Presidenza, secondo quanto convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Presidente della Camera ha autorizzato la Commissione a deliberare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, i rilievi, per le parti di competenza, sul provvedimento in titolo, da trasmettere

alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, fa presente che lo schema sul quale la Commissione è chiamata a deliberare i propri rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale reca disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Il provvedimento dispone la devoluzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali, istituisce una nuova imposta alternativa sulle locazioni di immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare.

Lo schema di decreto legislativo sposta dallo Stato ai comuni il gettito di numerosi tributi erariali. In una prima fase di avvio, della durata di tre anni, (2011-2013), gli enti locali riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, che manterranno per questo periodo l'assetto attuale; poi, dall'anno 2104, saranno introdotte nell'ordinamento fiscale due nuove forme di tributi comunali, sostitutive delle imposte attuali: l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta municipale secondaria facoltativa. In relazione a ciò, il provvedimento destina alle finanze comunali, nel periodo triennale transitorio, il gettito relativo all'applicazione di specifici tributi sugli immobili ubicati nel loro territorio: imposta di registro, ipotecaria e catastale, Irpef sui redditi fondiari non agrari, imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, nonché la cedolare secca sugli affitti, istituita dal provvedimento medesimo.

Per gli aspetti di competenza della nostra Commissione, interessa in particolare l'articolo 2 che introduce, con decorrenza 2011, la facoltà per il contribuente di applicare un regime tributario sostitutivo (aliquota 20 per cento) su specifiche tipologie di redditi da locazione di immobili in luogo del regime ordinario di tassazione (cosiddetto cedolare secca sugli affitti). Ricorda che la Commissione, nel-

l'ambito dell'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare, aveva auspicato, nel documento conclusivo, l'introduzione di tale misura a sostegno del mercato delle locazioni, che — com'è noto — nel nostro Paese è particolarmente esiguo.

L'esercizio dell'opzione consente al contribuente di applicare, in luogo del regime ordinario vigente, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell'imposta di bollo nonché, con le modulazioni indicate nel comma 6, dell'imposta di registro. Tale regime alternativo è previsto « per le persone fisiche proprietarie di immobili ad uso abitativo locati ».

Si rammenta che nella normativa vigente l'istituto della cedolare secca, recante una diversa denominazione, è stato introdotto dal Governo, in via sperimentale, con un ambito di applicazione circoscritto con riferimento ai territori della provincia de L'Aquila colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009.

In merito all'ambito soggettivo di applicazione della norma si segnala che il comma 7 dell'articolo 2 esclude espressamente dall'ambito di applicazione le locazioni realizzate nell'esercizio di attività d'impresa, arte e professione nonché quelle realizzate da enti non commerciali.

Il pagamento della cedolare secca è considerata una imposta sostitutiva di IRPEF, addizionale regionale IRPEF e addizionale comunale IRPEF. Si tratta di imposte dirette il cui ammontare annuo è determinato in dichiarazione dei redditi applicando alla base imponibile le aliquote corrispondenti.

Ricorda che, per quanto riguarda la normativa vigente sulla fiscalità immobiliare, la base imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali è determinata applicando al canone annuo di locazione una riduzione forfetaria del 15 per cento; ad essa è aggiunta una ulteriore riduzione forfetaria del 30 per cento per le locazioni a canone concordato di immobili situati ad alta tensione abitativa (articolo 8 della legge n. 431/1998). La cedolare secca as-

sorbe anche l'addizionale regionale all'IRPEF, incidendo sulla corrispondente quota di gettito delle regioni.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, il comma stabilisce che possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva i redditi relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze. In proposito, viene precisato che la cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

La misura dell'imposta è determinata applicando l'aliquota del 20 per cento ai redditi di locazione annui realizzati, stabilendo, a fini antielusivi, un ammontare minimo di base imponibile cui applicare l'imposta, pari al reddito catastale.

Il comma 3 precisa che, fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, ivi incluso quello di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59/1978 ai sensi del quale il contribuente è tenuto a comunicare, entro 48 ore, alle autorità locale di pubblica sicurezza le generalità del conduttore.

In caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione, si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 ai sensi del quale chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.

Il comma 4 disciplina le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva stabilendo che il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato per il versamento dell'IRPEF.

L'acconto dell'imposta, le cui modalità di versamento saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è fissato in misura pari al 85 per cento per l'anno 2011 e al 95 per cento a decorrere dal 2012.

Ai sensi del comma 4, inoltre, in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il successivo comma 5 prevede che in caso di omessa indicazione dei redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi si applicano, in misura raddoppiata, le sanzioni vigenti; in caso di indicazione in dichiarazione di redditi da locazione inferiori a quelli effettivi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 471/1997 (vale a dire una sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento della maggiore imposta liquidata); nei casi di definizione dell'accertamento con adesione ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento il contribuente non può, in deroga a quanto previsto dal d.lgs. n. 218/1997, usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative previste.

A decorrere dal 2014 il pagamento della cedolare secca sostituisce, oltre alle imposte indicate nel comma 2, anche il pagamento dell'imposta di registro per tutte le tipologie di contratto (comma 6). Nel periodo transitorio (2011-2013) la suddetta sostituzione opera per le imposte di registro dovute sui contratti di locazione a canone concordato o convenzionato o calmierato. In sostanza, l'applicazione della cedolare secca comporta una evidente semplificazione nell'imposizione delle unità immobiliari locare per uso abitativo ed un vantaggio per gli inquilini (immediato, nel caso dei contratti stipulati nei comuni ad alta tensione abitativa, ovvero a partire dal 2014, per i restanti contratti di locazione interessati) consistente nel venir meno dell'obbligo di applicazione dell'imposta di registro e nel risparmio della quota (1 per cento del canone) a loro carico.

Il comma 8 reca disposizioni di natura sanzionatoria applicabili nei casi di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo. In tali ipotesi la durata della locazione viene

fissata automaticamente in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; infine, a decorrere dalla data di registrazione, il canone annuo è fissato in misura corrispondente al minor valore tra il canone stabilito tra le parti e il triplo della rendita catastale adeguata, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.

Il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione, attualmente applicabile ai contratti non registrati ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 311/2004, anche ai casi in cui nel contratto di locazione registrato sia indicato un importo inferiore a quello effettivo; sia stato registrato un contratto di comodato fittizio, ossia in presenza di una gratuità in luogo del canone di locazione.

Il comma 10 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano per i contratti registrati entro il 31 dicembre 2010.

Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di deliberazione di rilievi al termine del dibattito che seguirà, al quale ritiene che possa contribuire anche l'attività istruttoria che sta svolgendo la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, e segnatamente le audizioni svolte e quelle in corso di svolgimento.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.*

*C. 3081 Reguzzoni.*

## ALLEGATO 1

**5-03569 Togni: Chiarimenti in merito alla grave situazione della società ASA group di Castellamonte (Torino).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto del 3 maggio 2010, il Tribunale di Torino ha ammesso il Consorzio Azienda Servizi Ambiente (di seguito ASA) alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stato nominato il Commissario straordinario, che ha conseguentemente predisposto il programma ex articoli 54 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Tale programma, approvato dal citato Ministero in data 15 novembre scorso, è teso alla cessione dei complessi aziendali dell'ASA, all'interno dei quali sono stati enucleati due distinti perimetri relativi alle attività *core* del Consorzio: da un lato, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dall'altro, la produzione e la distribuzione di energia, anche attraverso gli impianti di teleriscaldamento.

Il Commissario straordinario, sulla scorta delle manifestazioni di interesse ricevute da una pluralità di soggetti, ha potuto infatti constatare l'appetibilità dei cespiti aziendali legati al settore dell'energia, la cui alienazione appare idonea a determinare l'incasso, da parte della Procedura, di importi significativi.

Quanto al « ramo rifiuti », va precisato che esso è gestito dal Consorzio, in parte, direttamente (con particolare riferimento alla piattaforma di smaltimento e alla discarica di Vespia), in parte, per mezzo della controllata ASA Servizi srl, dedita al servizio di raccolta, anch'essa insolvente.

Il Commissario, tenuto conto dei profili di interdipendenza con il Consorzio, ha conseguentemente chiesto l'estensione della procedura all'ASA Servizi srl, che è

stata, infatti, dichiarata insolvente il 22 giugno 2010, per essere poi ammessa all'amministrazione straordinaria, il 29 settembre successivo.

È, attualmente, in corso di istruttoria il programma di tale procedura.

Segnala, al riguardo, il Commissario straordinario, che i complessi aziendali relativi alla raccolta dei rifiuti, hanno suscitato l'interessamento dei comuni partecipanti al Consorzio, che stanno valutando la possibilità di acquisire il predetto ramo, unitamente ai dipendenti in esso impiegati, al fine di assicurare lo svolgimento di quello che è, a tutti gli effetti, un servizio essenziale, allo stesso tempo salvaguardando, (per quanto possibile) i livelli occupazionali.

Per quanto attiene, poi, alla gestione della discarica, il Commissario ha precisato che la « sospensione dell'autorizzazione al conferimento da parte della provincia di Torino » citata dall'interrogante, risale allo scorso mese di agosto.

A seguito, infatti, delle copiose piogge che avevano interessato l'area e dell'incuria nella manutenzione dell'impianto da parte della società incaricata di procedere allo smaltimento (la Vespia srl, soggetto distinto dal Consorzio e da ASA Servizi), si erano registrate alcune fuoriuscite di percolato (liquido generato dalla degradazione della frazione organica dei rifiuti, diluito dalle acque meteoriche che si miscelano con esso), con conseguente presenza di tracce dello stesso, nelle aree a valle dell'impianto e nel torrente Malesina.

Più nel dettaglio, a seguito delle rilevazioni dell'ARPA Piemonte, la provincia di Torino, ha sospeso l'attività di smalti-

mento dei rifiuti in discarica, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, per 60 giorni, invitando il Consorzio al rispetto delle prescrizioni autorizzative e all'adozione di una serie di misure correttive finalizzate al ripristino della corretta funzionalità dell'impianto.

Il Commissario straordinario, conseguentemente si è immediatamente attivato per definire gli interventi necessari e ha sciolto il rapporto contrattuale con la Vespia srl, con specifica riserva di richiesta di risarcimento del danno.

In data 28 ottobre 2010 la provincia di Torino ha emesso un secondo provvedimento di sospensione delle attività di smaltimento per l'ulteriore periodo di 30 giorni.

Le misure prescritte, sono state ultimate il 2 novembre scorso e il successivo 5 novembre si è tenuto il sopralluogo congiunto dell'ARPA Piemonte, della provincia di Torino e del Consorzio, finalizzato alla verifica della conformità dei lavori alle richieste degli enti vigilanti sull'attività di smaltimento.

Ad oggi si è in attesa dell'emanazione del provvedimento di revoca della sospensione, che si ritiene ormai imminente,

essendo possibile riprendere l'attività di smaltimento, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari.

Quanto ai debiti della procedura, premesso che, allo stato, non è possibile formulare valutazioni definitive circa l'ammontare del passivo (essendo tuttora in corso il procedimento di verifica ai sensi degli articoli 93 e seguenti 1. fall.) e dell'attivo (attualmente in corso di valutazione peritale, come richiesto dalla legge), si segnala che, il Commissario, nel formulare in seno al programma della procedura, le prescritte (articolo 56 decreto legislativo n. 270 del 1999) stime previsionali circa il soddisfacimento dei creditori, ha evidenziato che possa ritenersi verosimile la previsione che, ritiene il passivo compreso tra gli 80 e i 90 milioni di euro, mentre l'attivo dovrebbe attestarsi su un valore non dissimile dai 40 milioni di euro.

Tali debiti troveranno soddisfacimento nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, nel rispetto dell'ordine dei privilegi e nei limiti dell'attivo che verrà realizzato, anche a seguito delle cessioni dei complessi aziendali di cui sopra.

## ALLEGATO 2

**5-03508 Polledri: Commissione di modifica Decreto ministeriale su armature trasversali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente agli aspetti relativi all'impiego dell'acciaio tipo B450A, oggetto dell'interrogazione in esame, va evidenziato che il punto 11.3.2.2. del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, riportante le Nuove norme tecniche per le costruzioni, prevede, in generale, i requisiti prestazionali minimi per l'impiego del suddetto acciaio nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e di impiego di cui al successivo punto 11.3.2.4.

Stante le caratteristiche di duttilità garantite dall'acciaio tipo B450A, il punto 7.4.2.2. delle Norme Tecniche ha inoltre introdotto alcune limitazioni all'uso di tale materiale nelle costruzioni in calcestruzzo armato in zona sismica.

In considerazione delle molteplici problematiche poste nel tempo, riguardo tali limitazioni e nel tentativo di tenere conto, oltre alle imprescindibili necessità di si-

curezza statica delle costruzioni, anche delle possibili conseguenze di ordine sociale ed economico che tali limitazioni avrebbero introdotto nei confronti dei vari operatori economici del settore, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha istituito, in data 16 settembre 2009, un apposito gruppo di lavoro con il compito di effettuare un esame critico di tali limitazioni, in relazione ai conseguenti livelli di sicurezza.

Il documento finale predisposto dal gruppo di lavoro, una volta completato, verrà trasmesso alla nuova Commissione per la valutazione delle norme tecniche per costruzioni e per la loro revisione biennale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 2001 in fase di istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## ALLEGATO 3

**5-03754 Iannuzzi: Programma lavori autostrada Napoli-Salerno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai lavori relativi all'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno si precisa quanto segue.

I lavori di ammodernamento ed ampliamento dell'autostrada A3, Salerno-Pompei-Napoli, in concessione alla Società Autostrade Meridionali (SAM), si svolgono su 5 tratte, suddivise in lotti, che presentano la situazione riportata nel dettagliato prospetto allegato che si rimette in visione alla Commissione.

Relativamente al citato limite di velocità 60 km orari, va fatto presente che tale limitazione è obbligatoria fintantoché non viene effettuato il collaudo definitivo dell'opera, e cioè la segnaletica rimane quella di cantiere (quella orizzontale in giallo) in quanto:

la pavimentazione è provvisoria;

tratti puntuali di barriere di sicurezza sono « non definitivi »;

tratti di barriera spartitraffico sono di tipo New Jersey a causa di quote della pavimentazione non definitive;

non sono completate tutte le lavorazioni esterne all'autostrada, e cioè non è definitivamente completato il lavoro del lotto.

Per quanto concerne, quindi, i ritardi cui si fa riferimento nell'interrogazione, si riferisce che questi sono dovuti ai seguenti fattori:

interventi della soprintendenza alle belle arti a modifica dei progetti già approvati, ad espropri ed indennizzi protratti molto nel tempo (anche per molti anni), soprattutto nei confronti di soggetti molto

strutturati e radicati nel territorio (strutture sanitarie, religiose, attività produttive);

ritardi di intervento di enti gestori dei sottoservizi (Enel, Telecom Italia, Gori, Napoletanagas);

vincoli e condizioni ulteriori poste dalle amministrazioni comunali per salvaguardare la viabilità ordinaria in fase di lavori, in pratica trattasi di modifiche alla sequenza delle opere per non penalizzare la mobilità degli abitanti, imponendo il rifacimento di cavalcavia e sottovia in serie anziché in parallelo;

inadeguatezza o addirittura assenza dei recapiti idraulici finali, gestiti da enti terzi con necessità di sopperire modificando di continuo i progetti di regolazione idraulica;

rinvenimento di ingenti e crescenti masse di rifiuti, nascoste sotto terra al margine dell'autostrada (ben 16 discariche abusive sono state rinvenute durante i lavori).

Relativamente ai tempi ed ai costi previsti, si comunica che i lavori avranno termine alla fine del 2011, salvo puntuali opere di completamento.

L'importo complessivo dell'investimento è passato dagli originari 290 milioni a 308 milioni di euro. Tale maggiore impegno economico e la dilazione dei tempi di ultimazione dei lavori, si ribadisce, sono dovuti al rinvenimento di discariche di rifiuti solidi urbani.

In particolare, il maggior costo trova copertura nel Piano Economico-Finanzia-

rio allegato alla Convenzione Unica vigente, divenuta efficace dal 29 novembre scorso.

#### STATO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO

1) Lotto 5-10 (dal km 5+690 al km 10+525) e svincolo di Portici-Ercolano.

I lavori sono iniziati nel 2004 e sono tuttora in corso. L'ultimazione è prevista per il 30 aprile 2012, con una spesa complessiva di 115 milioni di euro. I lavori hanno subito dei ritardi a causa di difficoltà nelle procedure espropriative, di vincoli della Soprintendenza ai Beni Architettonici, del rinvenimento di discariche abusive interrato, di esigenze di viabilità ordinaria manifestate dai Comuni durante il corso dei lavori.

2) Lotto 10-12 (dal km 10+525 al 12+035).

I lavori sono iniziati nel 2003 e sono tuttora in corso. L'ultimazione è prevista per il 28 febbraio 2011, con una spesa complessiva di 33 milioni di euro. Le cause del ritardo sono da imputare prevalentemente al fallimento dell'impresa aggiudicataria e conseguente riaffidamento dei lavori nonché ad esigenze di viabilità ordinaria secondaria e di regolazione idraulica nel territorio del comune di Torre del Greco.

3) Lotto 12-17 (dal km 12+900 al 17+085).

I lavori sono iniziati nel 2006 e sono tuttora in corso. L'ultimazione è prevista

entro il 31 dicembre 2011 con una spesa complessiva di 80 milioni di euro. Le cause del ritardo sono da imputare prevalentemente alle procedure espropriative, all'acquisizione dei terreni, al fallimento dell'impresa preposta all'esecuzione del lotto e al rinvenimento di discariche abusive interrato.

4) Lotto 17-19 (dal km 17+658 al km 19+269).

I lavori sono iniziati nel 2003 e sono tuttora in corso. L'ultimazione è prevista per il 28 febbraio 2011, con una spesa complessiva di 20 milioni di euro. Le cause di ritardo sono da imputare prevalentemente al fallimento dell'impresa incaricata dell'esecuzione del lotto, al consolidamento di un edificio pericolante prossimo alla sede stradale, alle nuove esigenze di viabilità dei Comuni interessati dall'esecuzione dei lavori.

5) Lotto 19-22 (dal km 19+296 al 22+400 e svincoli di Pompei e Torre Annunziata Sud).

I lavori sono iniziati nel 2002 e sono tuttora in corso. L'ultimazione è prevista per il 28 febbraio 2011, con una spesa complessiva di 60 milioni di euro. Le cause del ritardo sono da imputare prevalentemente al fallimento dell'impresa preposta all'esecuzione del lotto, al sequestro giudiziario di un'area di cantiere ed alla presenza di un collettore fognario che, gli Enti locali proprietari, sebbene sollecitati e diffidati, non hanno rimosso.

## ALLEGATO 4

**5-03802 Libè: Affidamento servizi di pulizia neve su strada E45.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per garantire l'adeguata transitabilità delle strade di competenza, in caso di neve o ghiaccio, l'ANAS affida a società specializzate gli interventi preventivi e programmati dei servizi invernali di sgombraneve.

Anche nel caso della E45, l'ANAS ha indetto una gara per l'affidamento delle prestazioni omnicomprendenti triennali, riguardanti i servizi invernali di sgombraneve, in particolare nel tronco dal Km 162+698 al Km 198+000. Dato l'esito sfavorevole della gara stessa, è stata attivata la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo n. 163 del 2006 al fine di procedere all'aggiudicazione dei servizi in argomento.

Le difficoltà riscontrate nell'individuazione di imprese appaltatrici idonee, fa conoscere l'ANAS, sono, in primo luogo, da ricondurre alla complessità tecnica e logistica dell'attività di sgombero neve che caratterizza il tratto appenninico della E45 e che raggiunge altitudini di ml 750 s.l.m. ed è contraddistinto da un alternarsi di gallerie e viadotti.

Va considerato, inoltre, che tale tratto è caratterizzato anche da maggiori volumi di traffico (si valutano circa 24.000 veicoli al giorno) e da condizioni climatiche difficili con perturbazioni improvvise e durature, tali da determinare abbassamenti repentini delle temperature e precipitazioni a carattere nevoso localizzate e di forte intensità.

La morfologia del territorio del tratto appenninico, aggravato dalla presenza di gallerie e viadotti, con escursioni termiche

che causano ghiaccio, richiede un forte impegno delle ditte assegnatarie del servizio, impegnate per lunghi periodi a far fronte all'emergenza neve e ghiaccio.

Un ulteriore motivo che rende più complesso lo svolgimento della prestazione d'opera è la presenza di cantieri inamovibili, che richiedono in diversi punti la chiusura di una carreggiata, con conseguente doppio senso di marcia sull'altra, rendendo ancora più difficile lo svolgimento dello stesso.

In data 23 novembre 2010, l'ANAS ha aggiudicato, tramite procedura negoziata, il servizio, di durata triennale, ad una Associazione Temporanea di Imprese « B&B, di Bartolini Paolo Autotrasportatori e Nanni Giorgio », con sede a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena), per un importo complessivo di 800 mila euro, comprensivi anche della fornitura di sale.

L'affidamento del servizio è stato possibile solo con un'Associazione Temporanea di Imprese, in quanto le aziende del settore, presenti sul territorio, sono per la maggior parte piccole o piccolissime, talvolta costituite dal solo titolare.

Corre, infine, l'obbligo di sottolineare che l'ANAS ha comunque garantito il servizio sgombraneve anche nel periodo intercorso tra la gara andata deserta e l'aggiudicazione della procedura negoziata di cui sopra ricorrendo ad un affidamento diretto di importo inferiore ai 20 mila euro, così come previsto dall'articolo 125, comma 10, lettere *c*) e *d*) e comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente » .....

84

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 2 dicembre 2010.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.50.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

|   |    |
|---|----|
| 5-02970 Amici: Continuità produttiva dello stabilimento della Nexans Spa di Borgopiave in provincia di Latina .....                                   | 86 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....  | 90 |
| 5-03001 Nastri: Contrasto alla contraffazione dei prodotti made in Italy .....  | 86 |
| 5-03517 Lovelli: Studio Sogin sull'individuazione di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive.  |    |
| 5-03492 Stradella: Studio Sogin sull'individuazione di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive .....   | 86 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....  | 91 |
| 5-03304 Marchioni: Utilizzo del Fondo di garanzia nazionale istituito per interventi in caso di insolvenza o fallimento di compagnie turistiche ..... | 86 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....  | 92 |
| 5-03523 Nannicini: Problematiche interpretative connesse alla revisione del Codice della proprietà industriale .....                                  | 87 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....  | 94 |
| 5-03635 Siliquini: Iniziative a favore della continuità produttiva del caseificio Merlo di Terzo d'Acqui, in provincia di Alessandria .....           | 87 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....  | 95 |
| 5-03651 Froner: Iniziative a favore della continuità produttiva dello stabilimento Cabot di Grigno in Valsugana .....                                 | 87 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....  | 96 |
| 5-03654 Mosca: Legittimità delle elezioni del consiglio direttivo dell'Automobile Club di Milano del 22 luglio 2010 .....                             | 87 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....  | 97 |
| 5-03777 Bosi: Liberalizzazione del comparto del tabacco lavorato .....  | 88 |

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 e abbinato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 88 |
|---|----|

#### COMITATO RISTRETTO:

|   |    |
|---|----|
| Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner ..... | 89 |
|---|----|

#### INTERROGAZIONI

Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per

*i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**5-02970 Amici: Continuità produttiva dello stabilimento della Nexans Spa di Borgopiave in provincia di Latina.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sesa AMICI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo. Desidera precisare che, dalle ultime notizie diffuse in questi giorni dalla stampa locale, i lavoratori dello stabilimento di Borgo Piave da reimpiegare in progetti di reindustrializzazione sarebbero trentasei e non quaranta, come dichiarato dal sottosegretario Saglia. Auspica che il Governo possa seguire da vicino l'evolversi della vicenda, coinvolgendo le istituzioni locali che insistono su un territorio già duramente colpito da processi di deindustrializzazione.

**5-03001 Nastri: Contrasto alla contraffazione dei prodotti made in Italy.**

Raffaello VIGNALI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Nastri: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

**5-03517 Lovelli: Studio Sogin sull'individuazione di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive.**

**5-03492 Stradella: Studio Sogin sull'individuazione di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive.**

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, pur

ringraziando il sottosegretario Saglia per la dettagliata ricostruzione della vicenda che dimostra, tuttavia, l'impossibilità per il Governo di intervenire in questa fase in cui i vertici dell'Agenzia per la sicurezza nucleare non sono ancora operativi. Sollecita, quindi, il Governo ad intervenire per evitare la diffusione di studi e documenti preliminari che, in carenza dei necessari presupposti normativi, non possono avere seguito procedimentale e causano un inutile allarme per la popolazione.

Franco STRADELLA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che ha chiarito, tra l'altro, l'orientamento alla soluzione del parco tecnologico – quindi al deposito in superficie – per lo stoccaggio delle scorie radioattive. Rilevato che la diffusione dello studio preliminare della Sogin Spa ha determinato uno stato di allarme tra la popolazione piemontese, ritiene che la risposta abbia chiarito la volontà del Governo di coinvolgere tutti i soggetti interessati all'individuazione di un sito di stoccaggio, tra i quali, *in primis*, le istituzioni territoriali di realtà locali eventualmente ritenute idonee alla localizzazione di parchi tecnologici.

**5-03304 Marchioni: Utilizzo del Fondo di garanzia nazionale istituito per interventi in caso di insolvenza o fallimento di compagnie turistiche.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisa MARCHIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Stigmatizza preliminarmente l'assenza del ministro Brambilla che, più volte sollecitata, non ha ritenuto di venire in Commissione attività produttive e, ancora una volta, ha delegato la risposta ad atti ispettivi di sua competenza al sottosegretario Saglia, che ringrazia per la sua costante disponibilità. Nel merito dell'interrogazione in titolo, sottolinea come il Fondo nazionale di garanzia abbia fino ad

oggi ricevuto risorse totalmente inadeguate a soddisfare l'ammontare delle richieste di rimborso pendenti. Ribadisce la necessità di conoscere la reale consistenza delle risorse finanziarie disponibili e la concreta possibilità che coloro che hanno già chiesto il rimborso possano ottenerlo anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice del turismo.

**5-03523 Nannicini: Problematiche interpretative connesse alla revisione del Codice della proprietà industriale.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rolando NANNICINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta che, con riferimento alla non retroattività della modifica all'articolo 239 del Codice della proprietà industriale, sottolinea che non dovrebbe determinare la punibilità per fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Esprime apprezzamento per l'impegno del Governo ad approvare entro la fine dell'anno una modifica legislativa che chiarisca definitivamente le problematiche interpretative connesse alla revisione del Codice della proprietà industriale.

**5-03635 Siliquini: Iniziative a favore della continuità produttiva del caseificio Merlo di Terzo d'Acqui, in provincia di Alessandria.**

Raffaello VIGNALI, *presidente*, dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Raffaello VIGNALI, *presidente*, prende atto della risposta.

**5-03651 Froner: Iniziative a favore della continuità produttiva dello stabilimento Cabot di Grigno in Valsugana.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Laura FRONER (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Prende atto dell'impegno del Governo, ma ritiene necessaria un'azione forte nei confronti di quelle aziende multinazionali che, nonostante abbiano percepito incentivi economici dal nostro Paese, decidono di delocalizzare i loro stabilimenti. Auspica, quindi, che si svolga un confronto serrato che coinvolga anche le istituzioni locali competenti, al fine di salvaguardare un territorio già profondamente colpito dalla crisi economica e occupazionale.

**5-03654 Mosca: Legittimità delle elezioni del consiglio direttivo dell'Automobile Club di Milano del 22 luglio 2010.**

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che, a suo giudizio, non ha fornito alcuna indicazione su eventuali provvedimenti del ministro del turismo che possano restituire piena e trasparente operatività alla *governance* dell'Automobile Club di Milano. Attende quindi con fiducia la pronuncia giurisdizionale sul ricorso pendente presso il tribunale amministrativo regionale della Lombardia.

**5-03777 Bosi: Liberalizzazione del comparto del tabacco lavorato.**

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo e d'accordo con il presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.15.****SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 14.05.****Disposizioni in favore dei territori di montagna.****Testo unificato C. 41 e abbinate.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato della proposta di legge 41 e abbinate, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nelle sedute del 5 ottobre e 24 novembre 2010.

Ricorda che la X Commissione, nella seduta del 14 luglio 2010, ha già espresso un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Con riferimento alle disposizioni riconducibili alle competenze della X Commissione, segnala in particolare le modifiche relative all'articolo 3, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani

svantaggiati e all'articolo 4 recante modifiche alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Con riferimento alle modifiche relative all'articolo 3, evidenzia la modifica del testo e della rubrica che, nel nuovo testo unificato in esame, reca la specificazione che i progetti per lo sviluppo riguardano i comuni svantaggiati. Per l'individuazione dei progetti è ora previsto il concerto tra il ministro dell'economia e delle finanze e il ministro dell'interno, d'intesa, anziché « sentita », la Conferenza unificata. Nella tipologia dei progetti ammessi alla ripartizione del Fondo sono state inserite fattispecie ulteriori, relative allo sviluppo del sistema agrituristico, di valorizzazione delle biomasse a fini energetici e interventi per la salvaguardia del prato pascolo.

Con riferimento alle modifiche relative all'articolo 4 in materia di lavori pubblici, è previsto che l'invito sia rivolto ad almeno dieci soggetti, che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sia pubblicato entro sette giorni e che contenga oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria anche l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato le offerte. È inoltre stata prevista l'intesa con la Conferenza unificata per l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, che definisce le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale.

In relazione alla limitata portata delle modifiche apportate al nuovo testo in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che ha ricevuto un consenso trasversale tra le componenti della maggioranza e dell'opposizione: sono state infatti approvate modifiche che hanno dato risposta a preoccupazioni emerse nel corso dell'esame rispetto ad

alcune disposizioni contenute nella precedente formulazione del testo.

Salvatore RUGGERI (UdC) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 2 dicembre 2010.*

**Commercializzazione del metano per autotrazione.  
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 15.

## ALLEGATO 1

**5-02970 Amici: Continuità produttiva dello stabilimento della Nexans Spa di Borgopiave in provincia di Latina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato attivato un tavolo di confronto relativo al sito di Borgo Piave (LT) della Nexans.

Nelle riunioni tenutesi il 24 maggio ed il 1° giugno la Nexans ha dichiarato che al fine di trovare una soluzione alle ingenti perdite accumulate nel corso degli ultimi anni nell'ambito del proprio piano di riorganizzazione/specializzazione produttiva, volto a garantire il consolidamento della presenza industriale di Nexans nei due stabilimenti di Offida e Battipaglia, avrebbe sospeso la produzione nel sito di Latina.

Le OO.SS e le Istituzioni hanno dichiarato la propria contrarietà alla decisione presa dalla azienda e hanno invitato la stessa, a recedere dalle proprie scelte.

Nonostante le ripetute sollecitazioni l'azienda non ha, però, modificato le proprie decisioni. Tuttavia, le Parti preoccupate per le conseguenze sociali ed economiche che tale evento potrebbe determinare in un territorio già colpito da gravi crisi aziendali, hanno chiesto alla Nexans di condividere un percorso che tutelasse i lavoratori attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e a processi di rein-

dustrializzazione, mantenendo, pertanto, la destinazione produttiva del sito industriale di Latina.

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato, quindi, attivato, sulla base di un accordo sottoscritto lo scorso 23 luglio, un tavolo tecnico con la presenza della Nexans, delle OO. SS., delle istituzioni locali (Regione Lazio e Provincia di Latina) e Confindustria Latina, per valutare i progetti di reindustrializzazione riguardanti il sito di Borgo Piave.

Al tavolo sono stati presentati 4 progetti di reindustrializzazione. Le interlocuzioni sono poi proseguite a livello locale.

Al momento, però, soltanto due aziende hanno confermato il proprio interesse (Vetresco e Mixer) per un'occupazione di circa 40 persone.

Parallelamente si è aperto un tavolo presso la Confindustria di Latina per discutere un accordo di esodo volontario dei lavoratori, che attualmente stanno usufruendo della cassa integrazione in deroga.

Il Ministero dello Sviluppo Economico sarà informato sugli esiti dello stesso e sarà propria cura aggiornare l'Onorevole interrogante sugli sviluppi di tutta la vicenda.

## ALLEGATO 2

**5-03517 Lovelli: Studio Sogin sull'individuazione di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive.****5-03492 Stradella: Studio Sogin sull'individuazione di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde alle interrogazioni congiuntamente in quanto le stesse vertono sull'individuazione dei siti idonei per la realizzazione del parco tecnologico.

Relativamente al soggetto che ha commissionato lo studio richiamato dagli Onorevoli interroganti, si fa presente che l'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 stabilisce la procedura attraverso la quale viene individuato il sito per la costruzione del Parco Tecnologico Nucleare.

Entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso (23 settembre 2010), Sogin Spa, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia per la Sicurezza nucleare e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, avrebbe dovuto definire una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico e al contempo indicare un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.

Alla scadenza dei 60 giorni di cui sopra, i vertici dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, peraltro a tutt'oggi non ancora operativa, non erano stati nominati; inoltre, non era stata avviata la procedura di VAS sul documento di programmazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo menzionato, necessaria per attingervi le ulteriori valutazioni, con-

dicio sine qua non per la redazione preliminare alla consultazione pubblica stabilita dal legislatore.

Conseguentemente, il documento cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, rappresenta uno studio preliminare e peraltro non divulgato, che, in carenza dei presupposti normativi sopra descritti, non potrà avere certamente seguiti procedurali.

Rappresenta comunque un apprezzabile impegno del soggetto gestore sulla strada dell'individuazione del sito ove realizzare il Parco Tecnologico, argomento, la cui trattazione richiede lo sforzo congiunto, previsto dalla normativa richiamata, da parte degli attori sociali ed istituzionali coinvolti.

Per ciò che attiene alle iniziative volte a garantire « il massimo del coinvolgimento e della trasparenza », il medesimo testo legislativo, stabilisce, in una serie di norme e quindi in tutte le fasi del procedimento di individuazione del sito per la realizzazione del Parco Tecnologico, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, tra i quali, in primis, le istituzioni territoriali insistenti nelle realtà locali eventualmente ritenute idonee alla localizzazione del parco medesimo. Inoltre, non vengono trascurati dal legislatore, gli ulteriori attori sociali portatori di interessi diffusi.

In conclusione, sarà cura di questa Amministrazione riattivare la procedura stabilita dal decreto legislativo 31/2010, non appena vi saranno tutte le condizioni, nonché i presupposti normativi previsti dal decreto medesimo.

## ALLEGATO 3

**5-03304 Marchioni: Utilizzo del Fondo di garanzia nazionale istituito per interventi in caso di insolvenza o fallimento di compagnie turistiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Elisa Marchioni ha presentato l'interrogazione in oggetto per la quale richiede la risposta orale in X Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo) concernente:

quanto abbiano versato le agenzie di viaggio e i tour operator dal 2005 ad oggi e quale sia stata la destinazione delle somme versate;

quanti sinistri siano stati indennizzati e per quale ammontare;

se e quando i tre milioni di euro previsti verranno effettivamente erogati, per evadere almeno parzialmente, le migliaia di richieste di rimborso presentate al fondo di garanzia dai clienti danneggiati di Todomondo;

se in conseguenza del fallimento dei viaggi del Ventaglio, che ci si augura non sia seguito da altri, il Ministro ritenga di valutare se sussista la necessità di un finanziamento aggiuntivo.

In via preliminare, si rappresenta che a seguito del ricevimento delle attestazioni di versamento presso le Tesorerie Provinciali dello Stato, trasmesse dalle Compagnie di Assicurazioni e relative alla quota pari al 2 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (L. 5 marzo 2001, n. 57, articolo 15), il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, o la struttura a suo tempo incaricata della gestione del Fondo, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle

finanze la riassegnazione delle sottoindicate somme accertate sull'apposito capitolo di bilancio.

| <i>Anno</i>       | <i>Importi<br/>euro</i> |
|-------------------|-------------------------|
| 2005              | 220.958,56              |
| 2006              | 222.379,64              |
| 2007              | 244.298,94              |
| 2008              | 234.476,04              |
| 2009              | 267.136,24              |
| 2010 (31.10.2010) | 254.171,59              |

Per maggior completezza di informazione, giova precisare che per l'anno 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze ha riassegnato soltanto l'importo di euro 90.000,00, mentre per l'anno 2009 le somme riassegnate sono state pari ad euro 249.752,78.

Tutte le risorse riassegnate, soggette ai vincoli e alle scadenze proprie della contabilità di Stato per la loro confluenza in un capitolo di bilancio, hanno costituito l'unica ed essenziale fonte di alimentazione del Fondo.

In merito alla quantificazione dei sinistri indennizzati e all'ammontare degli importi effettivamente erogati ai consumatori, nel periodo 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2009, risultano complessivamente rimborsate n. 251 per una somma pari a euro 747.784,28.

Nell'anno 2010, stante la ricostituzione del Comitato di gestione per il Fondo Nazionale di Garanzia, il cui insediamento è avvenuto l'8 settembre 2010, le istanze

liquidate sono 152 per un ammontare di euro 278.703,50 (dati aggiornati al 25 novembre 2010).

Per quanto attiene l'ulteriore questione sollevata dall'interrogante concernente l'utilizzo dei tre milioni di euro assegnati dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto ministeriale 28 maggio 2010 « Ripartizione per l'anno 2010 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori » e finalizzati al finanziamento del Fondo Nazionale di Garanzia per far fronte alle richieste di rimborso del consumatore turista, prioritariamente si fa presente che tale previsione è stata richiesta e sollecitata da questo Dipartimento, ottenendo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico l'inserimento della predetta previsione nell'ambito del citato decreto ministeriale 28 maggio 2010, si rende noto che l'articolo 8 prevede che la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il

consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica provveda al trasferimento di tale somma.

Considerato che attualmente del complessivo importo di euro 38.830.483,74, ripartito dal decreto ministeriale per sostenere tutte le iniziative da realizzare, sembra sia stata riassegnata soltanto la somma di euro 14.591.404,00 al capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, si è intervenuti presso il Ministero dell'economia e delle finanze per sollecitare la tempestiva riassegnazione della somma di tre milioni di euro spettante al Dipartimento, che consentirebbe di soddisfare numerose richieste di rimborso.

Infine, onde evitare nuovi episodi analoghi a quello in argomento, nel Codice del Turismo, già approvato dal Consiglio dei Ministri, il Governo, su iniziativa del Ministro del Turismo, ha voluto l'inserimento di una norma specifica che preveda la stipulazione per agenzie di viaggi e turismo di congrue polizze assicurative a tutela dei turisti.

## ALLEGATO 4

**5-03523 Nannicini: Problematiche interpretative connesse alla revisione del Codice della proprietà industriale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in titolo, il Ministero dello Sviluppo Economico fa presente quanto segue.

La riformulazione dell'articolo 239 CPI (Codice della Proprietà Industriale), introdotta dal decreto legislativo n. 131/2010, che modifica il regime transitorio relativo ai limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore, sarebbe stata operata in seguito al deposito, davanti alla Corte di Giustizia, delle conclusioni dell'Avvocato Generale dell'Unione europea relativamente alla causa C-168/09, avente ad oggetto una questione pregiudiziale che il Tribunale di Milano, nell'ambito di un giudizio promosso dalla FLOS contro la SEMERARO, ha sottoposto all'esame della Corte.

La Direzione Generale competente di questo Ministero ha più volte fatto presente che sarebbe stato opportuno, prima di modificare nuovamente l'articolo 239 in questione, attendere la sentenza della Corte di Giustizia, tenuto conto anche del fatto che non appare sicuro che la Corte accolga le conclusioni dell'Avvocato Gene-

rale. In proposito, si sottolinea che la sentenza della Corte di Giustizia dovrebbe essere resa a breve (le conclusioni dell'Avvocato generale sono state rese note a giugno e, generalmente, trascorrono 5/6 mesi prima della pubblicazione definitiva).

Questa posizione è stata anche ribadita in un recente incontro che l'Amministrazione ha avuto con alcuni rappresentanti del Consorzio Nazionale Produttori Design, ai quali è stato fatto presente, altresì, che la stessa si sarebbe impegnata per trovare una soluzione che possa mettere al sicuro i produttori da eventuali azioni di contraffazione anche se, in base ai principi generali del nostro ordinamento, la modifica all'articolo 239 CPI introdotta di recente non dovrebbe determinare, comunque, la punibilità per fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Il Ministero sta comunque valutando l'opportunità di inserire un'apposita modifica legislativa che possa eventualmente essere approvata nell'ambito dei provvedimenti legislativi di fine anno.

## ALLEGATO 5

**5-03635 Siliquini: Iniziative a favore della continuità produttiva del caseificio Merlo di Terzo d'Acqui, in provincia di Alessandria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La crisi attuale del CASEIFICIO MERLO di Terzo ha radici lontane. Sul finire degli anni 80 la proprietà passa al gruppo YOMO che negli anni va incontro a progressive difficoltà finanziarie e produttive.

Nel 2004 il Caseificio in questione, viene rilevato da GRANAROLO SpA i cui vertici, a pochi mesi dall'acquisizione, annunciano l'intenzione di vendere la ex MERLO, la cui produzione viene considerata non strategica.

Tra il 2006 ed il 2007 si fa ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, a rotazione fra i 64 dipendenti ancora in forza e nell'estate del 2008 si ha la cessione del Caseificio da parte di GRANAROLO SpA, che resta comunque proprietaria dei locali e di parte dei macchinari, alla MERLO Srl di proprietà della Famiglia Pagella, piccoli imprenditori locali.

Nell'agosto 2010 lo storico stabilimento di Terzo d'Acqui è stato chiuso per non essere più riaperto e nel settembre scorso è stata deliberata la liquidazione volontaria della società.

Numerosi tavoli tecnici sono stati attivati con le amministrazioni locali, la Provincia e la Regione, la proprietà e il liquidatore nonché con i rappresentanti dei lavoratori, al fine di evitare la messa in mobilità dei lavoratori e prevedere un piano industriale di rilancio dell'attività produttiva. Da informazioni acquisite presso l'Assessorato allo sviluppo econo-

mico della regione Piemonte risulta che il prossimo incontro avrà luogo proprio oggi, 2 dicembre, presso la sede della provincia di Alessandria.

Relativamente alle misure di sostegno di cui ha finora beneficiato la MERLO SRL posso confermare che ha usufruito della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria dal 1° dicembre 2008 al 28 novembre 2009. Inoltre, con decreto n. 51265 del 13 aprile 2010 è stato approvato il programma di crisi aziendale e conseguentemente è stato concesso il relativo trattamento di integrazione salariale per il periodo decorrente dal 30 novembre 2009 al 29 novembre 2010, in favore di un massimo di 38 dipendenti.

Infine, il 26 novembre 2010, presso la Regione Piemonte, si è svolto l'esame congiunto per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga, per un ulteriore periodo dal 30 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2010.

Ciò osservato faccio presente che lo stesso Ministero del Lavoro è sicuramente disponibile a svolgere quel ruolo attivo ad esso assegnato per esaminare la situazione occupazionale anche in raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico.

In ogni caso evidenzio che al momento non è pervenuta alcuna richiesta di incontro per l'esame della situazione occupazionale che ha evidenziato l'onorevole Siliquini.

## ALLEGATO 6

**5-03651 Froner: Iniziative a favore della continuità produttiva dello stabilimento Cabot di Grigno in Valsugana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Cabot Plastics Italiana di Grigno (TN), costituisce una divisione della Cabot Italiana s.p.a., con sede a Ravenna, a sua volta appartenente alla Cabot Corporation, con sede in Boston (USA), multinazionale che produce in 39 stabilimenti distribuiti a livello internazionale su 20 Stati.

A Grigno viene prodotto un semilavorato denominato *Masterbatch*, che viene utilizzato per la realizzazione di film, lo stampaggio e l'estrusione di materiali plastici, con applicazioni nel settore automobilistico, elettrico, eccetera. Dalle informazioni acquisite presso la Provincia autonoma di Trento risulta che l'unità produttiva trentina occupa attualmente 38 dipendenti (di cui 2 a tempo determinato), e di questi alcuni sono in possesso dei requisiti per il pensionamento.

La decisione di cessare l'attività produttiva nello stabilimento di Grigno a decorrere dal 28 febbraio 2011, è stata giustificata dagli organi aziendali da indifferibili ragioni economiche, industriali e commerciali e dalla scarsa flessibilità in termini di sviluppo della gamma di prodotti senza la realizzazione di investimenti ingenti.

La dirigenza aziendale ha manifestato l'intento di rilocalizzare la produzione del semilavorato *Masterbatch* nell'Estremo Oriente, dove ne è in crescita la domanda, nonché nei Paesi produttori di petrolio, che di tale prodotto costituisce la principale materia prima.

Per far fronte a tale situazione, l'Assessorato all'industria della Provincia au-

tonoma di Trento si è immediatamente attivato per conservare il sito produttivo e salvaguardare i posti di lavoro, ricorrendo anche agli strumenti di sostegno e sviluppo delle imprese, propri della Provincia autonoma. Sono stati svolti, quindi, diversi incontri coi rappresentanti aziendali e sindacali locali nonché con uno dei massimi rappresentanti del gruppo in Europa purtroppo con esiti negativi, in quanto il *management* aziendale ha ribadito la necessità, per le motivazioni anzidette, di cessare l'attività della sede di Grigno.

La Società si è impegnata, comunque, ad adottare misure atte a ridurre l'impatto sociale della chiusura dello stabilimento ed in particolare a considerare i profili dei lavoratori in esubero per posizioni del medesimo livello che dovessero rendersi disponibili in altre società del gruppo. Analogo impegno è stato manifestato per elaborare misure di accompagnamento per la ricollocazione nel mercato del lavoro nonché per l'eventuale ricorso alla Cassa integrazione Guadagni Straordinaria per un periodo di 12 mesi.

Ciò osservato faccio presente che lo stesso Ministero del Lavoro è sicuramente disponibile a svolgere quel ruolo attivo ad esso assegnato per esaminare la situazione occupazionale anche in raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico.

In ogni caso evidenzio che al momento non è pervenuta alcuna richiesta di incontro per l'esame della situazione occupazionale che ha evidenziato l'onorevole Froner.

## ALLEGATO 7

**5-03654 Mosca: Legittimità delle elezioni del consiglio direttivo dell'Automobile Club di Milano del 22 luglio 2010.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Alessia Maria Mosca ha presentato l'interrogazione in oggetto per la quale richiede la risposta orale in X Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo) concernente:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato per chiarire la legittimità delle elezioni del Consiglio direttivo dell'Automobile Club di Milano del 22 luglio 2010;

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro per eliminare il conflitto d'interesse cagionato dal Commissario Ermolli nel corso delle elezioni del Consiglio direttivo dell'Automobile Club di Milano del 22 luglio;

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere a riguardo dell'attività svolta dal Commissario Massimiliano Ermolli durante il Commissariamento dell'Automobile Club di Milano;

quali provvedimenti il Ministro del Turismo intenda assumere per ridare piena e trasparente operatività alla governance dell'Automobile Club di Milano.

In sede di risposta in Commissione all'interrogazione n. 03166, era stato già evidenziato che, con riferimento alle dimissioni della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione di un ente pubblico, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito più volte, anche di recente, la piena legittimità del provvedimento di commissariamento (cfr. ad es. TAR Lazio n. 2300 del 2009). In proposito, è stato reiteratamente affermato che sia corretta e non illogica la valutazione svolta

in ordine al fatto che le dimissioni della maggioranza dei consiglieri di amministrazione, determinando sostanzialmente la paralisi dell'organo e quindi dell'ente, concretizzano per quest'ultimo un grave motivo in quanto comprovante più che una difficoltà una vera e propria impossibilità di funzionamento. La valutazione operata dall'Amministrazione in casi analoghi è stata reputata ineccepibile. In un caso del genere la difficoltà di funzionamento è *in re ipsa* e non necessita di motivazioni ulteriori, non potendo certamente operare un Ente senza il suo organo collegiale di amministrazione.

Conseguentemente, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, nel caso di specie sussistevano i presupposti per il commissariamento.

Con riguardo poi alla questione concernente la scelta del soggetto da nominare Commissario, la normativa vigente non indica specifici requisiti che questi deve possedere, tuttavia è evidente che debba trattarsi di personalità di esperienza e competenza in materia, ovviamente priva di legami o interessi personali, diretti o indiretti, con l'ente commissariato. Tale è il caso del Commissario che è stato nominato dal Ministro del Turismo, il quale, come peraltro ribadito nel comunicato diramato dalla direzione dell'AC Milano il giorno 30 giugno 2010, non versava in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi, né in qualsiasi altra situazione di incompatibilità.

Va inoltre ribadito che, tra i compiti del Commissario, non rientrava quello di pronunciarsi sulla regolarità della presentazione delle liste di coloro che intende-

vano essere eletti. Tale compito è demandato ad una Commissione apposita che, per quanto riguarda l'AC di Milano, è composta da autorevoli giuristi che, da molti anni, fanno parte anche della stessa Commissione Giuridica dell'Ente. Tale Commissione, in piena autonomia, ha riscontrato vizi di forma in una delle due liste presentate per il rinnovo degli organi, di tale gravità da determinarne, in base al regolamento, la sua esclusione dalla competizione elettorale.

Per quanto riguarda la legittimità dell'operato, pende allo stato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lombardia. Pertanto si è in attesa della pronuncia giurisdizionale.

Eventuali, peraltro, inesistenti posizioni di conflittualità sono venute in ogni caso meno, perché il Commissario Ermolli si è da tempo dimesso.

Relativamente all'attività pregressa, svolta dal Commissario, si precisa che il Ministro del Turismo ha solo compiti di vigilanza sull'Automobile Club Nazionale non di annullamento degli atti adottati dai singoli Automobile Club territoriali, che risultano essere solo associazioni esterne legate da un rapporto federativo all'Automobile Club Nazionale. Non si riscontra, allo stato, pertanto, alcuna pretesa situazione di mancata trasparente operatività dell'ente.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 99  |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....  | 105 |
| DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 101 |

##### SEDE REFERENTE:

|   |     |
|---|-----|
| Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. C. 3720 Schirru ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3908 Fedriga – Adozione del testo base</i> ) ..... | 102 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base)</i> .....  | 106 |
| Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS. C. 758 Bellanova, C. 1030 Carlucci e C. 1532 Caparini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....   | 103 |
| Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato e ulteriori disposizioni in materia di lavoro. C. 3542 Damiano ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....   | 104 |

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 novembre 2010.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, ha preannunciato l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Lucia CODURELLI (PD), preso atto della relazione introduttiva svolta nella precedente seduta, ritiene che la Commissione non possa esimersi dall'esprimere una propria valutazione sulle condizioni delle detenute e, più in generale, di tutta la popolazione carceraria, attesa anche

l'esigenza di contrastare l'attuale situazione di crisi del sistema penitenziario, che trasforma la pena in una vera e propria sofferenza. Nel rilevare che il principio della rieducazione è uno dei cardini del possibile reinserimento dei reclusi nella società civile, giudica importante dare risposte concrete a quelle detenute madri che non vogliono rinunciare alla tutela dei propri figli, assicurando loro la massima vicinanza possibile.

In considerazione di tali premesse, auspica che il relatore possa farsi carico di inserire nella propria proposta di parere un riferimento alla necessità che le pene alternative siano rese sempre più fruibili, anche attraverso il reperimento di adeguate risorse finanziarie aggiuntive.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, fa notare che il nuovo testo unificato in esame si limita a modificare talune disposizioni introdotte con la legge n. 40 del 2001, anche al fine di migliorare il regime detentivo di quelle madri che hanno commesso reati minori: pertanto, esso non intende proporre una complessiva modifica del sistema carcerario. In ogni caso, si dichiara disponibile ad accogliere le richieste formulate dal deputato Codurelli, segnalando alla Commissione di merito un auspicio di natura generale sulla funzione rieducativa della pena.

Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), inclusiva di una articolata premessa, di cui raccomanda l'approvazione.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, richiamando l'esigenza di assicurare ai figli delle detenute le migliori opportunità di vita. Ricordato che l'obiettivo di partenza delle varie proposte di legge in esame era quello di consentire di scontare la pena detentiva in luoghi diversi dal carcere, osserva che il nuovo testo unificato predisposto dalla Commissione di merito va oltre questo obiettivo e, per tali ragioni, appare quanto mai importante.

Si sofferma, quindi, sulla disposizione che prevede la possibilità di detenzione domiciliare per le madri condannate, che ritiene possa contribuire concretamente ad un più equilibrato sviluppo psichico dei figli minori, nonché sulla norma che dispone la facoltà di visita al minore ricoverato, esprimendo conclusivamente l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

Gaetano PORCINO (IdV), pur esprimendo una valutazione non negativa sulle finalità complessive del provvedimento in esame, si dichiara fermamente contrario rispetto al contenuto dell'articolo 1 del nuovo testo unificato, giudicando inaccettabile che chi compie reati gravi possa essere sottratto alla custodia cautelare per il solo fatto di avere un figlio minore di sei anni.

Giovanni PALADINI (IdV) dichiara l'astensione del suo gruppo nella votazione della proposta di parere del relatore, atteso anche che il provvedimento in esame – soprattutto con riferimento all'articolo 1 – non fa altro che confermare quanto già i magistrati possono stabilire autonomamente in base alla legislazione vigente. Per tale ragione, pur riconoscendo l'importanza di una effettiva tutela dei minori, si augura che nel seguito dell'*iter* del provvedimento il Parlamento possa valutare con maggiore attenzione gli aspetti più problematici del testo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rispetto alle questioni da ultimo poste, fa notare che l'articolo 1 del nuovo testo unificato sembrerebbe fare salve le esigenze cautelari connesse a reati di particolare gravità.

Giovanni PALADINI (IdV), intervenendo per una precisazione, intende ribadire che la disposizione di cui all'articolo 1 appare superflua, in quanto la normativa penale già prevede che il giudice possa valutare l'applicazione di misure alternative alla detenzione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

**DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.**

**C. 3909 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che svolgerà la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla corrente seduta per un sopravvenuto impedimento di natura personale. In tal senso, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti: si tratta di un intervento di estrema delicatezza, teso a far fronte all'emergenza in Campania mediante l'adozione di misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani, anche attraverso l'accelerazione della realizzazione di impianti di termovalorizzazione e l'incremento dei livelli della raccolta differenziata.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala l'articolo 2, che reca disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti. In particolare, fa presente che il comma 1 di tale articolo prevede che continui l'applicazione, non oltre il 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in favore del personale dei consorzi di bacino campani, risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche. Ricorda, infatti, che il decreto-legge n. 195 del 2009 aveva previsto un percorso di definizione e copertura della dotazione organica dei consorzi di bacino delle province della regione Campania, riconoscendo l'utilizzo degli ammortizzatori sociali al personale non impiegato. Fa notare

che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica che accompagna il decreto in esame, gli esuberi del personale citato sarebbero stimabili in circa 700 unità, con un conseguente onere complessivo pari a circa 30 milioni di euro: in merito alla copertura finanziaria dell'onere, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito assicurazioni circa la capienza del Fondo sociale occupazione e formazione, senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo stesso. In conclusione, fa presente che il relatore – preso atto del contenuto del provvedimento in esame, che giudica vitale per le sorti di un intero territorio – ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione, anche tenuto conto che le norme di più diretto interesse mirano ad assicurare la continuità degli strumenti di sostegno al reddito a vantaggio dei lavoratori non rientranti nel processo di definizione degli organici dei consorzi di bacino della regione Campania.

Preannuncia, pertanto, che il relatore ha manifestato l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole, ferma restando l'opportunità di attendere gli esiti dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito; in proposito, peraltro, ricorda che nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di rinviare alla giornata di lunedì 13 o di martedì 14 dicembre la deliberazione di competenza della Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel confermare che si è unanimemente convenuto di rinviare al 13 o al 14 dicembre la deliberazione della Commissione sulla proposta di parere del relatore, manifesta sin d'ora la ferma contrarietà del suo gruppo rispetto al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che prevede l'utilizzo – a suo avviso inconcepibile – di risorse del Fondo sociale per l'occupazione sostanzialmente al fine di stabilizzare i circa 700 dipendenti dei consorzi campani. Rilevata l'iniquità di tale scelta, che finisce per penalizzare i numerosi lavoratori pre-

cari presenti in tutte le altre aree geografiche del Paese, ritiene scorretto che il predetto Fondo venga destinato – anche solo parzialmente – a misure che rischiano di alimentare una scontro tra persone disagiate, infliggendo una punizione soltanto a taluni lavoratori, che attendono da anni risposte concrete.

Avverte, pertanto, che il suo gruppo non voterà a favore della proposta di parere del relatore, se essa non conterrà una precisa condizione soppressiva della disposizione appena richiamata, auspicando che i gruppi di opposizione siano disponibili a sostenere tale richiesta, in linea con quanto da essi lamentato sin dall'inizio della legislatura in merito alle incoerenti modalità di utilizzo del Fondo sociale occupazione e formazione.

Cesare DAMIANO (PD) si domanda ironicamente se l'intervento appena svolto dal rappresentante del gruppo della Lega Nord Padania si riferisca ad un decreto-legge emanato dal Governo in carica e firmato dal Presidente Berlusconi.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel confermare che i giudizi in precedenza espressi si riferiscono ad una precisa disposizione contenuta in un decreto-legge adottato dal Governo, si augura al contempo che i gruppi di opposizione siano coerenti con quanto sinora affermato in Commissione, in relazione alla necessità di guardare agli effettivi bisogni dei lavoratori per determinare un corretto uso degli stanziamenti del Fondo sociale per l'occupazione.

Cesare DAMIANO (PD) dichiara di apprezzare lo spirito di indipendenza appena dimostrato dal deputato Fedriga, riservandosi di esporre le valutazioni del suo gruppo sul provvedimento in esame in occasione della prossima seduta.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.**

**C. 3720 Schirru.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3908 Fedriga – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 novembre 2010.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare ad oggi il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in attesa della preannunciata proposta di legge di iniziativa del gruppo della Lega Nord Padania; al riguardo, comunica che è stata nel frattempo assegnata alla Commissione la citata proposta di legge n. 3908, a prima firma del deputato Fedriga: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dal progetto di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, considerato che i due provvedimenti abbinati hanno identico contenuto e preso atto della sostanziale condivisione dei gruppi in ordine alle loro finalità, presenta una proposta di testo unificato dei progetti di legge n. 3720 e n. 3908 (*vedi allegato 2*), che prospetta di adottare sin d'ora come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Fa notare altresì che, anche al fine di accelerare l'iter del provvedimento in vista di un suo possibile trasferimento alla sede legislativa, potrebbe essere utile che i gruppi – ove si deliberasse di adottare la predetta proposta di testo unificato come testo base – rinuncino alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, in modo da inviare immediatamente il testo alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere, fermo restando che la facoltà emendativa potrebbe anche essere esercitata in una successiva fase di esame del testo medesimo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare il testo unificato dei progetti di legge n. 3720 e n. 3908, predisposto dal relatore, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato dei progetti di legge n. 3720 e n. 3908, proposto dal relatore, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto di quanto concordato in via informale tra i gruppi, propone – anche alla luce della sostanziale condivisione che sembra registrarsi sul provvedimento – di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti al richiamato testo unificato, adottato come testo base, inviando immediatamente tale testo alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.

La Commissione conviene.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nell'auspicare che – dopo la formulazione della richiesta di espressione dei pareri alle competenti Commissioni – si possa anche verificare la sussistenza delle condizioni per l'eventuale trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS.**

**C. 758 Bellanova, C. 1030 Carlucci e C. 1532 Caparini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 novembre 2010.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che – dopo che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 758, di iniziativa dei deputati Bellanova ed altri – è stata nel frattempo prospettata l'opportunità di iniziare, altresì, l'esame delle proposte di legge n. 1030, di iniziativa del deputato Carlucci, e n. 1532, di iniziativa dei deputati Caparini ed altri, anch'esse assegnate alla XI Commissione e vertenti su materia analoga a quella recata dal predetto progetto di legge: a tal fine, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Rileva, peraltro, che le proposte di legge abbinate non sembrano differire sensibilmente dal testo della proposta di legge n. 758, salvo che per la parte concernente le disposizioni di carattere finanziario, essendo tali provvedimenti dotati di un'apposita copertura degli oneri, sia pur riferita ad esercizi finanziari ormai superati.

Cesare DAMIANO (PD) fa notare che il suo gruppo annette una particolare rilevanza ai provvedimenti abbinati, dei quali giudica utile approfondire soprattutto gli aspetti legati alla copertura degli oneri finanziari. Si domanda, pertanto, come possa essere utilmente organizzato il seguito del dibattito in Commissione su tali profili.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ritiene che le modalità per la prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in titolo possa essere demandata alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che dovrebbe essere fissata per martedì 15 dicembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato e ulteriori disposizioni in materia di lavoro.**

**C. 3542 Damiano.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa presente che, d'intesa con i presentatori della proposta di legge in titolo, è stata valutata l'opportunità rinviarne il seguito dell'esame, per svolgere ulteriori approfondimenti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni rispetto alla valutazione appena svolta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori  
(Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814  
Bernardini).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini;  
auspicato che le pene alternative siano rese sempre più efficaci, anche

mediante adeguati incrementi delle relative dotazioni finanziarie, in un quadro di rivalutazione della pena come recupero della persona;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili (C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga).**

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

|   |     |
|---|-----|
| 5-03921 Barani e D'Anna: Corretta attuazione della disciplina in materia di classificazione tipologica dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 .....  | 107 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....   | 110 |
| 5-03922 Miotto: Tutela del medico che nell'esercizio della sua professione presta cure a malati immigrati clandestini, anche con riferimento ai recenti avvenimenti di Milano .....   | 108 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....   | 111 |
| 5-03923 Palagiano: Iniziative per un monitoraggio epidemiologico di alcune zone della regione Campania soggette ad incendi dolosi di rifiuti speciali .....   | 108 |
| SEDE CONSULTIVA:  |     |
| DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 108 |
| AVVERTENZA .....  | 109 |

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03921 Barani e D'Anna: Corretta attuazione della disciplina in materia di classificazione tipologica dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.**

Vincenzo D'ANNA (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, volta ad acquisire informazioni sull'attuazione delle previsioni in materia di classificazione di laboratori di analisi.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vincenzo D'ANNA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto e prende atto con

favore dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, nonché dell'annunciata volontà di seguire con la massima attenzione l'evoluzione della problematica riportata nell'atto di sindacato.

**5-03922 Miotto: Tutela del medico che nell'esercizio della sua professione presta cure a malati immigrati clandestini, anche con riferimento ai recenti avvenimenti di Milano.**

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a ottenere rassicurazioni sulla tutela giuridica dei medici che, nell'esercizio della loro professione, prestino assistenza a cittadini immigrati irregolari.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta. Auspica, peraltro, che la posizione espressa dal rappresentante del Governo non sia smentita da fatti di cronaca come quelli riportati nell'atto di sindacato.

**5-03923 Palagiano: Iniziative per un monitoraggio epidemiologico di alcune zone della regione Campania soggette ad incendi dolosi di rifiuti speciali.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'interrogazione in titolo: s'intende vi abbiano rinunciato.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 2 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3909 Governo, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196: « Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti ». In proposito, segnala che i profili di competenza della Commissione appaiono piuttosto limitati. Il decreto-legge in conversione è volto a stabilire misure necessarie a consentire l'utile subentro, da parte degli enti territoriali campani, nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, attualmente negativamente incise da talune criticità che si rende indispensabile fronteggiare con estrema urgenza. In particolare, si sottolinea che l'articolo 1, nel dettare la disciplina afferente all'impiantistica e alle attività gestorie del richiamato ciclo integrato dei rifiuti, prevede: l'espunzione dei siti di discarica di Terzigno-Cava Vitiello, di Serre-Valle della Masseria e di Andretta-Però Spaccone dall'elenco delle discariche da realizzare, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008.

Condividendo le finalità generali del provvedimento in esame e, in particolare, l'esigenza di salvaguardare, con il decreto-legge in esame, eventuali profili di rischio per la salute pubblica, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo avrà luogo nella seduta di lunedì 13 o di martedì 14 dicembre 2010, a seconda di quando l'VIII Commissione concluderà l'esame degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMITATO RISTRETTO

*Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo* C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.*  
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

## ALLEGATO 1

**5-03921 Barani e D'Anna: Corretta attuazione della disciplina in materia di classificazione tipologica dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione posta va analizzata tenendo in considerazione quanto segue.

I controlli sui requisiti necessari sotto il profilo delle risorse tecniche e di quelle umane, anche ai fini dell'esercizio di un'attività sanitaria, sono finalizzati al rilascio del provvedimento amministrativo di Autorizzazione, disposto dal Decreto Legislativo n. 502/92 (articolo 8), che presuppone il possesso, da parte della struttura autorizzanda, dei requisiti disposti con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante « Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private ».

Tale decreto del Presidente della Repubblica attribuisce alle Regioni la puntuale determinazione dei criteri temporali per l'adeguamento delle strutture alle indicazioni tecnico-scientifiche e per la verifica del possesso degli stessi, anche al fine di un'applicazione coerente con il rinnovato Titolo V della Costituzione, che attribuisce alle Regioni e Province Autonome, tra le altre, anche la responsabilità di tale funzione.

Si garantisce che sarà cura di questo Ministero verificare, « in itinere », anche con il contributo dell'Agenzia Nazionale

per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS, ogni ulteriore e successivo sviluppo, facendo presente che in sede di Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, tale aspetto rappresenta uno degli elementi di valutazione specifica che il Comitato stesso rilascia ai fini della certificazione.

Si coglie l'occasione per anticipare che il Ministero della Salute, proprio nella finalità cui è volta l'interrogazione in esame, ha effettuato una proposta di Accordo tra Governo e Regioni sui criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio, ferma restando l'autonomia delle singole regioni, in particolare di quelle che hanno già avviato il processo di razionalizzazione della rete delle strutture di laboratorio.

Tale documento è stato discusso in sede tecnica presso la Conferenza Stato-Regioni in data 14 settembre 2010.

In tale occasione, i rappresentanti delle Regioni hanno proposto taluni emendamenti al documento, sui quali è in corso la disamina da parte del Ministero.

Successivamente verrà indetta una nuova riunione del Tavolo tecnico ai fini di sottoporre all'approvazione definitiva da parte della Conferenza stessa il documento condiviso.

## ALLEGATO 2

**5-03922 Miotto: Tutela del medico che nell'esercizio della sua professione presta cure a malati immigrati clandestini, anche con riferimento ai recenti avvenimenti di Milano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente.

L'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 286/98, stabilisce che a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono previsti tre distinti settori di intervento ed esattamente:

I) cure ambulatoriali urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;

II) cure ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;

III) interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva; ed in particolare sono garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Si segnala inoltre, proprio per il caso un esame, che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del suddetto Testo Unico, l'accesso alle strutture sanitarie da parte

dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno, non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, così come si verifica nelle stesse condizioni con il cittadino italiano.

Va anche ricordato che la circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000 precisa che la struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documenti d'identità, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito, non solo perché il beneficiario delle prestazioni non può, in linea di principio, rimanere anonimo (per esempio: per l'accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari) ma anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99, in ordine alle comunicazioni, previo consenso dell'interessato, salvo che sia impossibilitato a farlo, alla autorità consolare del suo Stato di appartenenza, e della rilevazione dei casi di malattie infettive e diffuse soggette a notifica obbligatoria.

Nel merito dell'interrogazione in riferimento al divieto di segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, da parte del personale sanitaria e amministrativo, degli immigrati non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno che si rivolgono alle strutture sanitarie, si rappresenta quanto segue.

Sulla materia, il Ministero dell'Interno con circolare n. 12 del 27 novembre 2009 ha chiarito che il divieto di segnalazione è già prevista dal comma 5 dell'articolo 35

del decreto legislativo 286/98 (T.U.). Questa disposizione, infatti, non è stata abrogata, né modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e conserva, quindi, piena vigenza. Inoltre, l'articolo 6 del T.U., così come modificato dalla legge 94/2009, prevede espressamente l'eccezione all'esibizione di documenti inerenti al soggiorno in caso di accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35.

Unica eccezione a tale divieto di segnalazione, anch'essa già prevista dal comma 5 dello stesso articolo 35 del T.U., riguarda l'ipotesi in cui il personale della struttura sia tenuto all'obbligo del referto ai sensi dell'articolo 365 del codice penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Infine, in riferimento all'esercizio della professione medica nei confronti di immigrati non in regola, è da rilevare l'articolo 3 del Codice deontologico che testualmente recita « Doveri del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in

tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona ».

Per quanto riguarda l'episodio segnalato, l'Azienda Ospedaliera « San Paolo » di Milano ha inteso precisare che il paziente il 27 novembre 2010 venne accompagnato dalle forze dell'ordine al Pronto Soccorso per dolore toracico e vomito.

Il paziente presentava uno stato di coscienza integro, con toni cardiaci validi e nessun deficit neurologico.

Il paziente veniva trattenuto in Dipartimento emergenza e accettazione pronto soccorso per eseguire una terapia infusiva (semi-intensiva).

Il giorno seguente, il paziente si presentava sveglio, orientato, in buono stato di idratazione e, vista la stabilità del quadro clinico, era dimesso in mattinata.

All'Azienda, allo stato, non risulta alcuna comunicazione circa potenziali denunce riferite all'iter assistenziale del paziente.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del presidente ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. (C. 3909) (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) ..... 4

### COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV Camera e 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione di Herbert Dorfmann e Alfredo Pallone, membri del Parlamento europeo, in merito alla riforma della *governance* economica europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della Camera, e conclusione*) ..... 7

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. Emendamenti C. 3857/A Governo .. 8

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

#### SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. C. 3736 Lanzillotta e C. 3787 Bergamini (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base*) ..... 9

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) ..... 10

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Umberto Veronesi a presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 75.

Proposta di nomina del professor ingegner Maurizio Cumo a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 76.

Proposta di nomina del professor ingegner Marco Enrico Ricotti a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 77.

Proposta di nomina del consigliere Michele Corradino a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 78.

Proposta di nomina del dottor Stefano Dambruoso a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 79 (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – pareri favorevoli e parere contrario*) ..... 11

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

|  |    |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 16 |
|--|----|

## SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ... | 17 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 17 |
|---|----|

## COMITATO RISTRETTO:

|  |    |
|--|----|
| Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli ..... | 17 |
|--|----|

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Emendamenti testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ..... | 17 |
|---|----|

|  |    |
|--|----|
| ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) ..... | 18 |
|--|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| AVVERTENZA ..... | 17 |
|------------------|----|

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Emendamenti C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ..... | 19 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 20 |
|---|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| AVVERTENZA ..... | 22 |
|------------------|----|

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| D.L. 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i> ) ..... | 23 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 24 |
|---|----|

## ATTI DEL GOVERNO:

|  |    |
|--|----|
| Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa. Atto n. 290 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) ..... | 26 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2010. Atto n. 297 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 28 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 33 |
|---|----|

## ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2010. Atto n. 297 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) ..... | 34 |
|---|----|

**VI Finanze**

## ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 287 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ..... | 36 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 57 |

## SEDE LEGISLATIVA:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca ( <i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i> ) ..... | 37 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....   | 60 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i> ) .....  | 62 |

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 39 |
|---|----|

## SEDE LEGISLATIVA:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca ( <i>Seguito discussione e approvazione</i> ) ..... | 55 |
|--|----|

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

|  |    |
|--|----|
| 5-02725 De Pasquale: Sull'abbassamento di qualità e di quantità dell'offerta formativa dell'insegnamento della lingua inglese nelle scuole ..... | 63 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 66 |
| 5-03709 Giammanco: Sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) trasferiti dagli Enti locali allo Stato .....                       | 64 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 68 |

## SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo. Nuovo testo C. 2774 Barbieri ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ..... | 64 |
|--|----|

## COMITATO RISTRETTO:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti ..... | 65 |
|--|----|

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI:

|  |    |
|--|----|
| 5-03569 Togni: Chiarimenti in merito alla grave situazione della società ASA group di Castellamonte (Torino) ..... | 70 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 78 |
| 5-03508 Polledri: Commissione di modifica Decreto ministeriale su armature trasversali ..                          | 71 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 80 |
| 5-03754 Iannuzzi: Programma lavori autostrada Napoli-Salerno .....   | 71 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 81 |

|  |    |
|--|----|
| 5-03802 Libè: Affidamento servizi di pulizia neve su strada E45 .....  | 71 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....  | 83 |
| <b>SEDE REFERENTE:</b>   |    |
| DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....   | 72 |
| <b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>   |    |
| Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 75 |
| AVVERTENZA .....   | 77 |
| <b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>   |    |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>  |    |
| Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente » .....  | 84 |
| <b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>  |    |
| <b>INTERROGAZIONI:</b>   |    |
| 5-02970 Amici: Continuità produttiva dello stabilimento della Nexans Spa di Borgopiave in provincia di Latina .....  | 86 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....  | 90 |
| 5-03001 Nastri: Contrasto alla contraffazione dei prodotti made in Italy .....   | 86 |
| 5-03517 Lovelli: Studio Sogin sull'individuazione di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive.   |    |
| 5-03492 Stradella: Studio Sogin sull'individuazione di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive .....  | 86 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....  | 91 |
| 5-03304 Marchioni: Utilizzo del Fondo di garanzia nazionale istituito per interventi in caso di insolvenza o fallimento di compagnie turistiche .....  | 86 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....  | 92 |
| 5-03523 Nannicini: Problematiche interpretative connesse alla revisione del Codice della proprietà industriale .....   | 87 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....  | 94 |
| 5-03635 Siliquini: Iniziative a favore della continuità produttiva del caseificio Merlo di Terzo d'Acqui, in provincia di Alessandria .....  | 87 |
| ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....  | 95 |
| 5-03651 Froner: Iniziative a favore della continuità produttiva dello stabilimento Cabot di Grigno in Valsugana .....  | 87 |
| ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....  | 96 |
| 5-03654 Mosca: Legittimità delle elezioni del consiglio direttivo dell'Automobile Club di Milano del 22 luglio 2010 .....  | 87 |
| ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....  | 97 |
| 5-03777 Bosi: Liberalizzazione del comparto del tabacco lavorato .....   | 88 |
| <b>SEDE CONSULTIVA:</b>  |    |
| Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 e abbinate (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....  | 88 |

## COMITATO RISTRETTO:

|   |    |
|---|----|
| Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner ..... | 89 |
|---|----|

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 99  |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 105 |
| DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 101 |

## SEDE REFERENTE:

|   |     |
|---|-----|
| Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. C. 3720 Schirru ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3908 Fedriga – Adozione del testo base</i> ) ..... | 102 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base</i> ) .....  | 106 |
| Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS. C. 758 Bellanova, C. 1030 Carlucci e C. 1532 Caparini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....   | 103 |
| Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato e ulteriori disposizioni in materia di lavoro. C. 3542 Damiano ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....   | 104 |

**XII Affari sociali**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

|  |     |
|--|-----|
| 5-03921 Barani e D'Anna: Corretta attuazione della disciplina in materia di classificazione tipologica dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ..... | 107 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 110 |
| 5-03922 Miotto: Tutela del medico che nell'esercizio della sua professione presta cure a malati immigrati clandestini, anche con riferimento ai recenti avvenimenti di Milano .....                      | 108 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 111 |
| 5-03923 Palagianò: Iniziative per un monitoraggio epidemiologico di alcune zone della regione Campania soggette ad incendi dolosi di rifiuti speciali .....  | 108 |

## SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 108 |
| AVVERTENZA .....  | 109 |

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,80



\*16SMC0004110\*